

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	45
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	29
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	30
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	32
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	35
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	37

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	42
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	44
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	215

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	7

##### INTERROGAZIONI:

5-02456 Oliverio: Sugli atti intimidatori nei confronti del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro .....	4
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	8
5-03938 Burtone: Sui furti commessi presso la scuola Randaccio di Roma .....	5
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	10
5-04529 Zampa e 5-07613 Rizzetto: Sulle iniziative per contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori non accompagnati dai centri di accoglienza e il loro sfruttamento da parte di organizzazioni criminali .....	5
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	11
5-07834 Molteni: Sulle problematiche legate all'accoglienza dei migranti richiedenti asilo a Como .....	5
5-09719 Businarolo: Sul sistema di accoglienza dei migranti nella regione Veneto .....	6
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	14

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.	
Audizione del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Prefetto Bruno Frattasi .....	6
Audizione di organizzazioni sindacali e di associazioni .....	6

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236-2618-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in

esame è esaminato dalla Camera dei deputati in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, 7 e 74.

Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14 Commissione Politiche dell'Unione europea, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento. In particolare, all'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, si inserisce l'espresso richiamo al regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/115, emanato dalla Commissione in pari data.

La seconda modifica è stata inserita all'articolo 7, il quale detta norme per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici ed è volta a specificare, al comma 3, lettera d) che il riferimento al regolamento (CE) n. 555/2008, in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, debba essere esteso anche alle successive modificazioni intervenute. La modifica intende, quindi, richiamare implicitamente le disposizioni europee sopra ricordate.

La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74 dove è stato sostituito l'intero comma 7. Il comma in esame è stato modificato in modo da premettere la clausola « salvo che il fatto costituisca reato » a tutte le fattispecie di illecito configurate nel medesimo comma 7. Tale modifica è stata richiesta dalla Commissione Giustizia del Senato nel parere approvato sul provvedimento. La Commissione ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative possa violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Ha chiesto, quindi, di riformulare le previsioni contenute nei quattro periodi del citato comma 7 dell'articolo 74 nel senso di prevedere, per ciascuna delle fattispecie illecite ivi contenute, l'applicazione o della sanzione amministrativa o della sanzione penale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia « agricoltura » rientrante nel-

l'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia la potestà legislativa esclusiva statale trova il suo fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile e penale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione. Nelle materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, vige la competenza concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-02456 Oliverio: Sugli atti intimidatori nei confronti del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta. Desidera in questa sede riconoscere il lavoro straordinario svolto dal Ministero dell'interno a tutela di persone quali, ad esempio, il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, esposte a rischi a causa del loro ruolo nella lotta alla criminalità organizzata.

**5-03938 Burtone: Sui furti commessi presso la scuola Randaccio di Roma.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele ANZALDI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta. Riconosce, infatti, che rispetto al periodo a cui si riferisce l'interrogazione, la situazione nella scuola è, ad oggi, migliorata nei termini riportati dal viceministro.

**5-04529 Zampa e 5-07613 Rizzetto: Sulle iniziative per contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori non accompagnati dai centri di accoglienza e il loro sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.**

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-04529 Zampa e 5-07613 Rizzetto, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua corposa risposta, che testimonia il grado elevato di attenzione degli organi preposti alla situazione oggetto della sua interrogazione. Riguardo ai dati relativi ai rimpatri, pari al 30 per

cento, ritiene che tale percentuale non sia elevata a fronte di un numero di minori scomparsi pari, secondo dati EUROPOL, a 5.000 unità. Ritiene che il problema sia stato sottovalutato all'inizio e solo ora affrontato con la dovuta attenzione e, nel contempo, esprime preoccupazione per un *trend* del fenomeno decisamente in crescita. Ritiene che vada velocizzata la procedura di esame al Senato della proposta di legge sulla materia, già approvata alla Camera o che, in alternativa, vadano cercate soluzioni alternative per migliorare un sistema di accoglienza che attualmente si basa su centri non sufficienti nella loro capienza e che non sono in grado di garantire la sicurezza dei minori al loro interno. Porta ad esempio due centri del Veneto, dove la verifica del rientro serale degli ospiti viene fatta con un conteggio manuale. Con riguardo all'individuazione dell'età, reputa che il problema potrebbe essere risolto con un maggiore utilizzo dell'esame del polso. Sottolinea, infine, l'esigenza di una segnalazione tempestiva della scomparsa del minore, al fine di evitare che possa essere adescato dalla criminalità organizzata per i propri fini.

Alessandro NACCARATO (PD), cofirmatario dell'interrogazione a prima firma della deputata Zampa, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della sua risposta che, peraltro, testimonia quale sia l'entità del fenomeno. Ritiene fondamentale l'intervento legislativo con l'approvazione definitiva della proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati che migliorerebbe la gestione del sistema di accoglienza secondo criteri differenti da quelli odierni, evitando pericoli di fuga dei minori. Sottolinea, infatti, come il problema dei due centri di accoglienza veneti, richiamati dal deputato Rizzetto, sia dovuto proprio ai criteri di gestione fissati dal bando per l'affidamento dei centri medesimi.

**5-07834 Molteni: Sulle problematiche legate all'accoglienza dei migranti richiedenti asilo a Como.**

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che su richiesta del presentatore, e con

l'accordo del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

**5-09719 Businarolo: Sul sistema di accoglienza dei migranti nella regione Veneto.**

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco BRUGNEROTTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione a prima firma della deputata Businarolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara parzialmente soddisfatto della sua risposta. Prende atto, infatti, che nel caso della caserma richiamata nell'interrogazione, si è trattato di una semplice ricognizione e non di una sua trasformazione in centro di accoglienza per migranti. Riguardo alle quote di accoglienza da parte dei Comuni, auspica un intervento persuasore del Governo per evitare che quei comuni che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza dei migranti, debbano prendersi carico anche delle

quote dei comuni che non hanno dato invece la medesima disponibilità, subendo così un evidente danno.

**La seduta termina alle 13.55.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

**Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.**

**Audizione del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Prefetto Bruno Frattasi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

**Audizione di organizzazioni sindacali e di associazioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.50.

## ALLEGATO 1

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (C. 2236-2618-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2236-2618-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino »;

richiamato il parere reso da questo Comitato nella seduta del 28 aprile 2016;

rilevato che le prime due modifiche apportate dal Senato agli articoli 2 e 7 attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento mentre la modifica dell'articolo 74 in materia di sistema sanzionatorio è finalizzata ad evitare la violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale prevedendo, per ciascuna delle fattispecie illecite contenute nel medesimo articolo, l'applicazione della sanzione amministrativa o della sanzione penale;

rilevato che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia « agricoltura » rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

fatto notare, tuttavia, che la potestà legislativa esclusiva statale trova il suo

fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla tutela della concorrenza ed all'ordinamento civile e penale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

osservato, poi, che nelle materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, vige la competenza concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato, in ogni caso, che, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-02456 Oliverio: Sugli atti intimidatori nei confronti del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Oliverio, prendendo spunto da un ulteriore atto intimidatorio che sarebbe stato posto in essere nel marzo 2014 nei confronti del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Pierpaolo Bruni, chiede che siano adottate adeguate misure di protezione personale a tutela della sua incolumità.

Con riferimento all'episodio menzionato nell'interrogazione, avvenuto nella notte fra il 16 e 17 marzo 2014, si rappresenta che, nei giorni immediatamente successivi, il padre del magistrato ha denunciato alla Questura di Crotona il tentato furto della propria autovettura parcheggiata nei pressi dell'abitazione.

Grazie alle tempestive indagini della Squadra mobile, si è potuto risalire ai responsabili dell'episodio criminoso – due persone con precedenti di polizia ed un minore – che, nell'ammettere una serie di furti di autovetture perpetrati durante quella notte, hanno precisato di non aver portato a compimento il furto della vettura in questione in quanto priva di carburante. All'esito degli accertamenti, i tre soggetti sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria.

Successivamente, accurate indagini sono state svolte:

tanto in relazione alle dichiarazioni rese nel novembre 2014 alla Polizia penitenziaria di Catanzaro da un detenuto di nazionalità irachena ivi ristretto circa un progetto di attentato ai danni del dottor Bruni;

quanto in relazione alle dichiarazioni rese nel marzo 2015 da un collaboratore

di giustizia in cui si faceva riferimento a un capo clan mafioso che sarebbe stato a conoscenza degli spostamenti e delle frequentazioni del magistrato e avrebbe proferito parole minacciose nei suoi confronti;

quanto, più di recente, in relazione al danneggiamento dell'autovettura di proprietà del magistrato, avvenuto ad opera di ignoti lo scorso 3 marzo davanti alla sua abitazione.

In ordine alle misure di protezione personale a tutela del dottor Bruni, assicuro che, nel corso degli anni, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale e le Autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno valutato sempre con la massima attenzione gli episodi di intimidazione e di minaccia dell'incolumità di cui il magistrato è stato destinatario, adottando, in ogni circostanza, le misure tutelative necessarie.

Attualmente, in virtù di ripetute proroghe disposte in sede di verifica del livello di rischio, il magistrato beneficia di un dispositivo tutorio rafforzato, che viene costantemente attuato e monitorato. Esso copre – in misura diversificata a seconda delle esigenze di contesto – tutti i luoghi che il dottor Bruni si trova a frequentare per motivi di servizio o personali. Si omettono i dettagli per comprensibili motivi di sicurezza.

Per completezza di informazione, evidenzio che una specifica misura di vigilanza è attiva anche a tutela del padre del magistrato presso la sua abitazione.

Su un piano più generale, informo che sull'intero territorio nazionale sono in



atto, per la sicurezza personale di magistrati, 276 dispositivi tutori adottati su determinazione dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, nonché 765 servizi di vigilanza adottati su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, di cui 731 vigilanze generiche radio collegate, 11 vigilanze dinamiche dedicate, 23 vigilanze radiocollegate ad orari convenuti.

Soggiungo che la protezione dei magistrati è una priorità nella predisposizione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio e che la valutazione dell'esposizione a rischio di ogni singolo magistrato forma oggetto di

un'approfondita e periodica rivisitazione, ai fini dell'equilibrata applicazione dei dispositivi di protezione previsti dalla legge.

Si tratta di un meccanismo, credo si possa dire ben rodato, che è stato rimodulato negli anni attraverso interventi correttivi volti a incrementarne l'efficienza e a ridurre i costi di esercizio.

Esso costituisce la tangibile conferma dell'attenzione che il Ministero dell'interno dedica alla sicurezza e alla libera determinazione degli appartenenti all'Ordine giudiziario, contro ogni forma di minaccia, condizionamento o intimidazione.

## ALLEGATO 3

**5-03938 Burtone: Sui furti commessi presso  
la scuola Randaccio di Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Burtone, nel segnalare i furti di derrate alimentari avvenuti all'interno dei locali della mensa delle scuole dell'infanzia e primaria « Randaccio » nel quartiere di Casalbertone, a Roma, chiede di conoscere quali interventi si intendano porre in essere per prevenire il verificarsi di ulteriori, analoghi episodi e garantire lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di maggiore sicurezza sia per gli alunni che per gli operatori scolastici.

Effettivamente, nel 2014 si sono registrati, all'interno dell'edificio in cui insistono le predette scuole, 11 furti, 3 dei quali durante l'anno scolastico 2013-2014 e 8 nell'anno scolastico successivo. Tali episodi hanno determinato anche il danneggiamento delle strutture.

Dalle notizie acquisite presso i competenti organi di polizia, che hanno puntualmente informato l'Autorità giudiziaria, risulta che i furti si siano verificati sempre in orari notturni e dopo uno o due giorni dal rifornimento delle provviste da parte della scuola che, come constatato in sede di sopralluogo, non disponeva all'epoca di idonee misure di sicurezza ed antifurto.

A seguito del ripetersi del fenomeno, il locale presidio dell'Arma dei carabinieri ha approntato specifici servizi di vigilanza statici e dinamici, anche con personale dislocato all'interno della scuola durante le ore notturne. Tali misure hanno consentito di trarre in arresto quattro per-

sone, responsabili però di reati commessi all'esterno della scuola e, quindi, non riconducibili al fenomeno in questione.

Dopo gli eventi segnalati e gli ulteriori, analoghi fatti occorsi anche nei locali del centro anziani, che insistono in un'altra ala dello stesso edificio, constatato inoltre che l'edificio scolastico presentava diversi punti critici di facile accesso, sia il Commissariato di pubblica sicurezza « Sant'Ippolito » che la Stazione dei Carabinieri di Casalbertone hanno invitato i responsabili della struttura a provvedere quanto prima all'installazione di idonee misure di sicurezza passiva, quali porte blindate, grate in ferro più resistenti oltreché sistemi di allarme e di videosorveglianza.

Nel contempo, la Questura capitolina, attraverso l'impiego di personale del Reparto Volanti e dell'autoradio del Commissariato « Sant'Ippolito », ha continuato a garantire un servizio di vigilanza saltuaria.

Considerata la situazione, il dirigente dell'istituto scolastico ha proceduto nel 2014 a richiedere al Servizio Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del comune di Roma l'installazione di un sistema di allarme costituito da un impianto acustico e di video sorveglianza.

Grazie all'attivazione di tale sistema, la sede è stata messa in sicurezza.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da allora non si sono verificati altri furti né reati di danneggiamento.

## ALLEGATO 4

**5-04529 Zampa e 5-07613 Rizzetto: Sulle iniziative per contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori non accompagnati dai centri di accoglienza e il loro sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con le interrogazioni all'ordine del giorno, che si discutono congiuntamente in quanto attengono alla medesima tematica, gli onorevoli Zampa e Rizzetto, unitamente ad altri deputati, richiamano l'attenzione sulla tematica dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento al fenomeno della loro irreperibilità di cui paventano la possibile connessione con lo sfruttamento e l'abuso dei minori medesimi ad opera di organizzazioni criminali.

In relazione a ciò, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intenda porre in essere a tutela di tale categoria di persone particolarmente vulnerabili.

Il tema evidenziato è particolarmente sentito in Parlamento, tant'è che in questa legislatura è stato oggetto di ripetuto confronto tra il Governo e i gruppi parlamentari, in sede di discussione sia di atti di indirizzo che di sindacato ispettivo.

Ricordo anche che all'argomento sono dedicate diverse proposte di legge, una delle quali, a prima firma proprio dell'onorevole Zampa, è stata approvata dalla Camera nello scorso mese di ottobre con la condivisione del Governo e proprio in questi giorni è all'esame della competente Commissione del Senato.

Per inquadrare il problema nella sua dimensione generale, premetto che la condizione dei minori stranieri non accompagnati è da tempo all'attenzione del Ministero dell'interno, anche in ragione del fatto che, nell'ambito degli imponenti flussi migratori che stanno interessando il

territorio nazionale, si registra un numero crescente di arrivi di tale categoria di soggetti particolarmente vulnerabili. I dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attestano che nell'ultimo quinquennio il loro flusso è quasi triplicato, essendosi passati dalle 5.821 unità presenti in Italia nel 2012 alle 14.225 del settembre di quest'anno.

Passando al merito delle interrogazioni, riferisco che anche il fenomeno dell'irreperibilità dei minori in questione registra un *trend* in crescita. Sempre secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro, gli irreperibili sono attualmente 6.357 a fronte dei 1.754 del 2012.

Voglio subito assicurare che, da parte delle pubbliche autorità, non vi è stata né vi sarà alcuna sottovalutazione del problema.

Va intanto sottolineato che l'irreperibilità dei minori in questione rappresenta un aspetto strutturale e costante del fenomeno migratorio, dovuto ad una molteplicità di fattori, tra i quali rivestono notevole rilevanza il progetto migratorio, l'aspettativa familiare e individuale, le reti parentali e di riferimento nei paesi di destinazione.

A monte, vi è poi l'ulteriore considerazione che le comunità e le strutture di accoglienza dei minori – siano esse comunali o governative – non hanno natura detentiva, ragion per cui la permanenza e le uscite da esse sono improntate al rispetto delle regole di convivenza e delle indicazioni dei singoli gestori.

In forza dei doveri di legge in tema di affidamento, i responsabili dei centri sono tenuti a denunciare tempestivamente gli allontanamenti dei minori alle Forze di polizia che, ai fini dell'immediato avvio delle ricerche, attivano un circuito informativo interno e di tipo interforze, in modo che la segnalazione, indipendentemente dal fatto che sia o meno riferibile ad un'azione delittuosa, raggiunga gli Uffici di polizia su tutto il territorio nazionale e quelli dei Paesi dell'area Schengen ed extra Schengen. La procedura prevede anche il coinvolgimento delle Autorità diplomatiche.

In aggiunta a ciò, l'Ufficio di polizia, che ha ricevuto la denuncia, ne dà immediata comunicazione al Prefetto che, oltreché interessare tempestivamente il Commissario straordinario per le persone scomparse, può, all'occorrenza, attivare il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse e decidere se coinvolgere o meno gli organi di informazione.

Secondo i dati forniti dal Commissario straordinario per le persone scomparse, l'articolato meccanismo di ricerca appena descritto ha consentito il rintraccio, nel quadriennio 2012-2015, del 30 per cento circa dei minori stranieri allontanatisi dalle residenze protette.

Lascio a voi la valutazione di questo dato, che a mio parere non è trascurabile.

Desidero completare con alcune notizie aggiuntive il quadro delle iniziative poste in essere dalle pubbliche autorità nello specifico settore.

Il Commissario straordinario per le persone scomparse ha avviato da tempo una serie di interventi, tra cui un censimento mensile con tutte le Prefetture per disporre di un quadro del fenomeno tale da agevolarne la comprensione e l'individuazione di misure di prevenzione.

Nel medesimo senso, nel 2014 il Commissario ha siglato anche un protocollo operativo con la Prefettura di Roma, le Forze dell'ordine, il Tribunale dei minori, il comune di Roma, l'ANCI e l'Università La Sapienza per la messa a punto di un sistema di monitoraggio e approfondi-

mento delle cause di allontanamento da parte dei minori stranieri non accompagnati.

Sulla scorta di tale atto, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato una circolare che consente già ora di poter segnalare telefonicamente l'ingiustificata irreperibilità di minori – compresi quelli stranieri non accompagnati – che si allontanano senza autorizzazione dalla struttura di accoglienza. La segnalazione fornita per le vie brevi viene inserita nella Banca dati SDI delle Forze di polizia e lì permane per 72 ore, termine entro il quale deve essere formalizzata la denuncia di scomparsa.

È evidente come la tempestività con cui l'informazione viene immessa nella Banca dati SDI costituisca un passo in avanti determinante per il buon esito delle ricerche, consentendone l'attivazione sin dalle ore se non dai minuti immediatamente successivi alla scomparsa.

Sempre in attuazione del citato protocollo, l'Università La Sapienza sta procedendo alla raccolta e all'esame dei dati concernenti gli allontanamenti dei minori in questione dai centri gestiti dal comune di Roma. In tale ambito, è emerso che molti minori si allontanano dalle strutture d'accoglienza anche più di una volta. Sono molti anche i minori che effettuano ingressi multipli a volte attraverso *alias*, che di conseguenza aumentano la quantità degli ingressi.

Rappresento inoltre che è attivo sin dal 2009 il servizio inter-istituzionale denominato « 116000 – Linea telefonica diretta per i minori scomparsi », gestito dall'associazione Telefono Azzurro sulla base di un protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'interno e che, presso una sala operativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, opera dall'agosto 2013 un sistema che consente la massima diffusione a livello internazionale di informazioni utili alla ricerca dei minori scomparsi.

Segnalo poi la collaborazione tra il Dipartimento medesimo e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che si è concretizzata con la stipula, il 28 gennaio 2014, di un nuovo protocollo d'intesa

(il precedente risaliva al dicembre 2012) volto a definire modalità operative per rendere chiari e uniformi gli interventi delle Forze di polizia in relazione all'attività degli operatori professionali del settore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare attenzione ai minori in questione e alle problematiche relative ai minorenni autori, vittime e testimoni di reato ed al loro diritto all'ascolto.

In relazione al rischio che i minori scomparsi finiscano in circuiti illegali e diventino vittime di varie forme di sfruttamento, informo che le indagini di polizia non hanno evidenziato, al momento, collegamenti significativi tra il fenomeno della scomparsa dei minori e le fattispecie delittuose o gli abusi richiamati.

Solo raramente è emersa la sussistenza di una tratta di minori finalizzata allo sfruttamento nell'accattonaggio e in attività illecite, cioè la sussistenza di una criminalità che recluta bambini in altri Paesi e li impiega in forma organizzata, sfruttandoli nei punti strategici delle aree urbane per raccogliere soldi oppure per commettere dei reati, solitamente furti.

Assicuro comunque che il livello di attenzione su questo specifico ambito di

attività criminale è elevato, come è testimoniato, per quanto riguarda la Polizia di Stato, dal fatto che, per la prevenzione e la repressione dei reati in danno dei minori, sono stati istituiti uffici *ad hoc* – faccio riferimento, ad esempio, agli « Uffici Minori » delle Questure – i cui operatori ricevono una peculiare formazione multidisciplinare, che pone al centro dell'attenzione le vittime e le modalità più efficaci per prevenire i fenomeni di abuso in questione.

Ritengo, in conclusione, che le sollecitazioni contenute nelle interrogazioni, non abbiano trovato impreparato il Ministero dell'interno.

Certamente le iniziative che ho appena illustrato non esauriscono il ventaglio delle misure adottabili per prevenire e contrastare la scomparsa dei minori non accompagnati.

E tuttavia posso affermare che questa Amministrazione, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, è e rimane impegnata in prima linea nell'individuazione e nell'attuazione di forme sempre più efficaci ed evolute di monitoraggio e contenimento del fenomeno, in sinergia con i comuni e gli altri enti interessati.

## ALLEGATO 5

**5-09719 Businarolo: Sul sistema di accoglienza dei migranti nella regione Veneto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Businarolo, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sul sistema di accoglienza dei migranti nel territorio veneto, rappresentando l'esigenza che, in sede di distribuzione dei medesimi tra i vari comuni, siano compiute scelte compatibili con la salvaguardia della naturale vocazione turistica e termale-alberghiera di alcune realtà di quella regione.

Al riguardo, chiede di conoscere quali iniziative si intendano porre in essere per ripartire equamente gli stranieri sul territorio regionale assicurando, nel contempo, la loro inclusione nel tessuto economico sociale.

Ritengo utile svolgere una premessa di carattere generale.

Fin dal luglio 2014, cioè fin dall'intesa raggiunta con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata, questo Governo persegue – in linea con quanto auspicato dagli interroganti – una politica di accoglienza diffusa, vale a dire di distribuzione territoriale dei migranti sulla base di una serie di criteri oggettivi di riparto decisi al Tavolo nazionale di coordinamento presso il Viminale e ai vari Tavoli di coordinamento presso le Prefetture dei capoluoghi di regione, ai quali partecipano attivamente anche le rappresentanze dei vari livelli di governo del territorio.

In questo modo siamo riusciti a realizzare, in un contesto di *partnership* con il mondo delle autonomie locali, l'equa ripartizione dei migranti tra le regioni e, in tale ambito, la quota di accoglienza raggiunta dal Veneto si attesta su percentuali analoghe a realtà consimili quali il

Lazio, la Campania e il Piemonte e alla realtà siciliana, che però sconta l'impatto negativo degli sbarchi.

Permangono, tuttavia, all'interno della regione Veneto squilibri, redistributivi determinati dalla limitata platea degli amministratori che finora hanno aderito alla rete di accoglienza.

In questo contesto, il prefetto di Venezia ha proceduto alla periodica convocazione del Tavolo di coordinamento regionale, al fine di assicurare un più elevato livello di condivisione delle scelte operative e di sollecitare una maggiore collaborazione degli enti locali.

Lo stesso prefetto di Venezia e i prefetti delle altre province venete, hanno costituito apposite cabine di regia partecipate da tutti i sindaci, nell'intento di operare con il pieno sostegno delle comunità locali e di scongiurare, quindi, la percezione che l'accoglienza sia gestita secondo principi autoritari e con soluzioni imposte dall'alto.

È stata percorsa anche la strada della stipula di convenzioni con numerosi organismi di solidarietà sociale, laici e religiosi, a seguito dell'esperimento di gare di appalto ad evidenza pubblica a livello europeo.

Tuttavia, le offerte pervenute dai soggetti partecipanti sono sempre risultate largamente inferiori al fabbisogno dei posti necessari a soddisfare la quota spettante al Veneto.

Quindi, anche per evitare pesanti ricadute sul territorio in termini di sicurezza e di ordine pubblico, si è dovuto ricorrere a soluzioni alloggiative improntate all'assoluta urgenza, quale l'utilizzo di edifici demaniali dismessi dalle Forze armate.

Questo è quanto si è verificato nei casi della caserma di Bagnoli di Sopra, nel territorio padovano, della caserma «Serena» a Treviso e della caserma «Silvestri» a Cona nella città metropolitana di Venezia.

In merito, invece, alla caserma Primo Roc, menzionata nell'interrogazione, informo che l'immobile è stato oggetto solo di un'attività di ricognizione, allo scopo di valutare la possibilità di destinarlo a centro di accoglienza. Tale ipotesi, al momento, non è perseguita.

Per effetto dell'insieme delle attività appena descritte, il sistema di accoglienza si articola attualmente, oltretutto nelle città caserme, in una rete formata dal 41 per cento dei comuni del Veneto, cioè da circa 240 comuni sui 576 complessivi, che ospitano complessivamente oltre 14 mila migranti, dei quali oltre 500 inseriti nell'ambito SPRAR. Ciò ha consentito di raggiungere la quota proporzionale di stranieri spettante alla regione.

Per una più equilibrata distribuzione dei migranti tra comune e comune e al fine di alleggerire le comunità in cui vi sono maggiori concentrazioni – faccio riferimento soprattutto a quelle dove sono state attivate le caserme demaniali –, occorrerebbe che il rimanente 58 per cento dei comuni, nei quali non è presente alcun migrante, si facesse carico di accoglierne una congrua quota.

Assicuro che le prefetture del Veneto continueranno a perseguire l'obiettivo dell'accoglienza diffusa, nella consapevolezza che si tratta di una scelta strategica idonea a garantire, da un lato, una significativa riduzione dell'impatto che il massiccio arrivo dei migranti è suscettibile di avere sul territorio, dall'altro, una maggiore efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione sociale.

D'altra parte, osservo che lo squilibrio redistributivo tra i comuni è un problema che interessa tutte le regioni, non solo il Veneto.

Per superare tale criticità, stiamo lavorando in perfetta unità di intenti con

l'ANCI, con cui, nel mese scorso, abbiamo condiviso un Piano operativo che, muovendo dal sistema delle quote regionali fissato, nell'intesa in Conferenza unificata del luglio 2014, consentirà anche all'interno di ciascuna regione una distribuzione più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie alla definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente in ogni singolo comune.

Il cardine di questa operazione di ulteriore riequilibrio risiede nella forte crescita dei progetti della rete SPRAR, cioè dei progetti relativi alla cosiddetta seconda accoglienza, proposti dai sindaci insieme agli enti qualificati del Terzo settore e finanziati nella quasi totalità (95 per cento) dal Ministero dell'interno.

Siamo impegnati da anni nel potenziamento di questa rete, della quale, siamo riusciti ad aumentare esponenzialmente i posti dai 3 mila del 2012 ai 22 mila attuali. E stiamo portando avanti altre iniziative nella medesima direzione.

Nella parte finale dell'interrogazione, viene posto anche il tema del coinvolgimento dei migranti in attività socialmente utili, al fine di favorirne l'inclusione nella realtà locale.

Rappresento, al riguardo, che proprio per favorire l'impegno fattivo e operoso degli stranieri nelle comunità locali, questa Amministrazione ha sensibilizzato e autorizzato le prefetture a sottoscrivere protocolli di intesa con gli enti locali per l'individuazione di percorsi lavorativi su base volontaria, opportunamente disciplinati dal punto di vista organizzativo e assicurativo, in grado di offrire ai migranti nuove opportunità di integrazione sociale e di futuro orientamento occupazionale.

In linea con tali indirizzi, vari comuni del Veneto, su impulso delle Prefetture, hanno attivato specifici progetti per lo svolgimento di attività di volontariato da parte degli stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (*Seguito esame e rinvio*) . 16

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.  
C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 18

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 20

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 26

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**C. 3500 Bindi.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, in attesa del suo arrivo, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.20.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori ed il Governo hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti presentati (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte Commissioni del 16 novembre 2016*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rappresenta l'opportunità di non procedere nella seduta odierna alla votazione



degli emendamenti al fine di consentire al Governo di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente ad alcune questioni di natura meramente tecnica relative all'articolato, che potranno poi essere sottoposti all'attenzione dei relatori e del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Ferri e comunicando che una richiesta di medesimo tenore le era stata sottoposta anche da rappresentanti del Ministero dell'Interno.

Giulia SARTI (M5S) preliminarmente fa presente di non aver potuto partecipare alla precedente seduta in quanto impegnata in una concomitante missione della Commissione Antimafia, sottolineando a tale proposito l'esigenza, da lei già rappresentata alla presidente della Commissione Antimafia, di coordinare le sedute di tale Commissione e della Commissione Giustizia al fine di consentire ai membri di entrambe di poter partecipare alle sedute delle due Commissioni senza essere costretti ad effettuare scelte che finiscono per pregiudicare le prerogative parlamentari di ciascun deputato.

Per quanto attiene ai pareri espressi sulle proposte emendative da lei presentate, prende atto con soddisfazione che alcune sono state accolte mentre altre risultano assorbite da emendamenti dei relatori. Insiste per la soppressione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, ritenendo, come è emerso anche dalle audizioni, che il criterio della sottoposizione a misura di prevenzione sia del tutto incongruo per la definizione di testimone di giustizia. Ritiene comunque che le modifiche alla lettera *d*) proposte dai relatori migliorino il testo.

Dichiara di condividere anche le modifiche proposte dai relatori all'articolo 14 sul referente del testimone di giustizia, che rappresenta una figura fondamentale per la tutela effettiva del testimone di giustizia. A tale proposito sottolinea come all'incremento di competenze per il Servizio centrale di protezione non corrisponda quel

necessario aumento di organico e di risorse finanziarie funzionale alle nuove competenze. Proprio per tale ragione ha presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio con i quali sono previste nuove risorse per il Servizio centrale di protezione.

Auspica che il Governo rifletta anche sulla circostanza che la proposta di legge in esame potrà diventare una legge realmente efficace solo ove sarà corredata della necessaria copertura finanziaria.

Dichiara di essere particolarmente soddisfatta del favore dei relatori e del Governo al suo emendamento 7.1 che prevede per i testimoni di giustizia corsi di formazione propedeutici alle assunzioni di lavoro. Dichiara, quindi, di accettare la proposta di riformulazione del predetto emendamento.

Invita i relatori a modificare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 18.01 che affronta una questione estremamente rilevante in tema di collaboratori di giustizia. Fa presente di essere ben consapevole che la proposta di legge in esame si riferisce ai testimoni di giustizia e non anche ai collaboratori, tuttavia osserva che si tratta di una materia connessa sulla quale è improcrastinabile un intervento legislativo correttivo. Dichiara di comprendere, invece, che possa essere espresso parere contrario sul suo emendamento 18.1 che prevede una anticipazione dell'incidente probatorio.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rammenta, preliminarmente, che la proposta di legge in titolo è il frutto di un lavoro condiviso da parte di tutte le forze politiche, e ringrazia la collega Sarti che nel suo precedente intervento ha riconosciuto il valore del lavoro svolto dalla maggioranza e dalle opposizioni. Nel dichiarare la disponibilità dei relatori ad attendere che il Governo espleti gli opportuni approfondimenti sul provvedimento in titolo, sottolinea che i relatori, nelle proposte emendative da loro presentate, si sono fatti carico dei rilievi rappresentati dai vari protagonisti del sistema di protezione nel corso dell'attività conoscitiva

elaborata dalla Commissione giustizia. Nel concordare con la collega Sarti sulla necessità di ampliare le risorse attribuite al Servizio centrale di protezione, rammenta di aver presentato alcuni emendamenti alla legge di bilancio volti a tale finalità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta inizia alle 13.45.**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che il provvedimento in titolo è esaminato dalla Camera in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, 7 e 74. L'ultima di queste rientra nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, considerato che l'articolo 74 contiene la disciplina sanzionatoria dell'intera proposta di legge.

Evidenzia che, in particolare, viene sostituito l'intero comma 7, che è stato modificato in modo da premettere la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» a tutte le fattispecie di illecito configurate

nel comma in esame. La prima fattispecie riguarda la contraffazione o l'alterazione di contrassegni sulle bottiglie dei vini DOCG e DOC o l'acquisto, la detenzione, la cessione ad altri o l'uso di contrassegno alterati o contraffatti. In tal caso, nel testo Camera era previsto l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 468 e 469 del codice penale e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 e 100.000 euro. Il Senato ha lasciato la sola sanzione amministrativa, premettendovi la clausola di cui sopra al fine di evitare il cosiddetto doppio binario delle sanzioni amministrative e penali.

Sottolinea che in caso di contraffazione o alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni (sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT) o di acquisizione, detenzione o cessione ad altri o di uso di predetti codici alterati o contraffatti (in tali casi si fa salvo anche quanto previsto dal comma 8 che sanziona l'omesso utilizzo dei contrassegni) il testo Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 200 a 2.000 euro nonché la sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 euro. Si trattava quindi di una ipotesi speciale del reato di cui all'articolo del codice penale. Il Senato ha soppresso il riferimento alla pena, premettendovi la clausola indicata in premessa. In questo caso si ha un restringimento dell'area penale illecita, in quanto alcune condotte, come la detenzione, non rientrano nell'ambito di altri reati, rimanendo quindi la sola sanzione amministrativa.

In relazione all'utilizzazione su più recipienti del medesimo codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT, segnala che il testo Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola indicata in premessa.

Per l'utilizzazione di un codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT rilasciato da un soggetto non autorizzato, rammenta che il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola inserita in premessa.

Evidenzia che tali modifiche sono state richieste dalla Commissione Giustizia del Senato nel parere approvato sul provvedimento. La Commissione ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative possa violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Nel parere si è chiesto, quindi, di riformulare le previsioni contenute nei quattro periodi del comma 7 dell'articolo 74 nel senso di prevedere, per ciascuna delle fattispecie illecite ivi contenute, l'applicazione o della sanzione amministrativa o della sanzione penale, riformulando il testo in modo da prevedere la sola sanzione amministrativa pecuniaria, accompagnata dall'introduzione della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato».

Considerate le motivazioni delle modifiche apportate dal Senato al testo, rileva l'opportunità di fare alcune precisazioni. In primo luogo, ricorda che il c.d. doppio binario della sanzione amministrativa e della sanzione penale è presente in diversi settori dell'ordinamento italiano, come quelli tributario e finanziario (abuso al mercato), senza che la Corte Costituzionale ne abbia sancito l'illegittimità per violazione di principi costituzionali o europei, considerato che si tratta di piani sanzionatori che operano a livelli diversi rispondendo a diverse esigenze, l'una legata agli interessi dell'amministrazione, l'altra a quelli dell'ordinamento inteso in senso più generale. A questo proposito ricorda che con la sentenza 12 maggio 2016 n. 102 la Corte Costituzionale ha chiarito che il divieto di *bis in idem* di cui

all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro. Inoltre occorre tenere presente che la sentenza Corte EDU, 4 marzo 2014 (Grande Stevens contro Italia) ha specificamente censurato l'ordinamento italiano per aver previsto un sistema di «doppio binario» sanzionatorio, nel settore degli abusi di mercato, in relazione alla natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative (in applicazione dei cosiddetti criteri Engel e altri contro Paesi Bassi) stabilite per l'illecito di manipolazione del mercato *ex* articolo 187-ter del TUF, in considerazione della gravità desumibile dall'importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e dalle conseguenze delle sanzioni interdittive. Rileva che, in sostanza, il «doppio binario» sanzionatorio non viola il predetto principio del *ne bis in idem* quando l'illecito amministrativo non supera la «soglia di tollerabilità» del livello di afflittività della sanzione oltre la quale una sanzione può essere considerata sostanzialmente penale.

Nel caso in esame fa presente come occorra, quindi, verificare se le sanzioni amministrative previste dal comma 7 dell'articolo 74 debbano essere considerate sostanzialmente penali. In primo luogo, si rileva che non sono previste sanzioni interdittive, come nel caso di abuso al mercato oggetto della citata sentenza Corte EDU, 4 marzo 2014, ma solo di sanzioni di sanzioni pecuniarie la cui entità rientra nel range delle sanzioni amministrative previste in campi imprenditoriali e non è certo commisurabile a quella prevista dalla sanzione amministrativa oggetto di tale sentenza (un importo massimo di 25.000.000 di euro, elevabili però sino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto o il profitto conseguito dall'illecito, allorché esse appaiano inade-

guate anche se applicate nel massimo (articolo 187-ter, co. 1 e 5, t.u.f.). A ciò si aggiunga che la sanzione amministrativa censurata dalla Corte EDU prevedeva anche la confisca per equivalente del prodotto o del profitto dell'illecito (articolo 187-sexies).

Non ritiene, quindi, che la sanzione amministrativa prevista in aggiunta a quella penale raggiunga quei livelli sanzionatori che evidenziano, secondo la Corte EDU, la natura schiettamente repressivo-punitiva dell'apparato sanzionatorio, con un'evidente funzione dissuasiva che è tipica delle sanzioni sostanzialmente penali, indipendentemente dalla loro qualificazione dall'ordinamento nazionale.

Vi è poi un'altra questione che desidera sottolineare e che è stata già evidenziata illustrando le modifiche apportate dal Senato. Le fattispecie penali soppresse dal Senato non costituivano unicamente delle ipotesi di reato di natura speciale rispetto ad altre ipotesi di natura generale, secondo una scelta discrezionale che spetta al legislatore il quale potrebbe intendere di punire penalmente in maniera diversa alcuni profili di una fattispecie, ma, in alcuni casi, andavano ad ampliare la fattispecie penale, punendo condotte che non sono riconducibili a reati, come ad esempio la detenzione di codici di identificazione alternativi ai contrassegni (sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT) contraffatti o alterati.

Per quanto non si possa ritenere che la formulazione dell'articolo 74, comma 7, del testo approvato dalla Camera violi il divieto di *bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, fa presente come comunque spetti al legislatore valutare se sia opportuno prevedere nel caso in esame il doppio binario delle sanzioni amministrative e penali. Si tratta di una scelta che spetta alla Commissione Agricoltura, in quanto dipende da una serie di valutazioni che coinvolgono diversi aspetti della disciplina sostanziale (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) che si intende regolamentare.

Per tale ragione, propone di esprimere il nulla osta alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.**

**C. 2937, approvata dal Senato.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella scorsa seduta sono stati votati gli articoli della proposta di legge, alla quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indice, quindi, la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2937, approvata dal Senato.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.**

**Atto n. 350.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è emesso in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 9 luglio 2015 n. 114, che contiene specifici principi e criteri di delega, tra i quali, la previsione della applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102

(abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rammenta che il provvedimento mira a fornire un quadro uniforme tale da assicurare in materia di illecito anticoncorrenziale, un livello di tutela analogo tra i Paesi membri dell'Unione europea, affinché si garantiscano regole processuali e sostanziali omogenee da applicarsi davanti a giudici nazionali. La direttiva non individua e non configura tipologie di illecito anticoncorrenziale ma, piuttosto, rinvia alle consolidate figure dell'illecito anticoncorrenziale e cioè alle pratiche limitative della concorrenza e a quelle di abuso di posizione dominante. Lo scopo perseguito dalla direttiva è quello di imporre regole processuali e sostanziali omogenee da impiegare davanti ai giudici nazionali quando occorra determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza. In questa fase di attuazione, quindi, lo schema di decreto si adegua alle linee tracciate dalla direttiva, avendo cura, nello specifico, di accordare alle vittime dell'illecito gli strumenti idonei a colmare la asimmetria informativa di cui soffre il danneggiato rispetto al convenuto, in modo tale da consentire al primo di ottenere (così come vuole la direttiva) il « pieno » risarcimento senza che tale impresa sia, di fallo, eccessivamente difficoltosa.

Evidenzia che, come si legge nella relazione tecnica, « nel dare attuazione alla direttiva in oggetto – che mira a raccordare il *public enforcement* con il private enforcement – si è cercato di lasciare il più possibile inalterato il sistema processuale vigente, intervenendo solo laddove ciò fosse funzionale al corretto recepimento della direttiva, avuto riguardo alla ratio della medesima. In quest'ottica, quindi, è stato, ad esempio, introdotto lo strumento probatorio della « categoria di prove », non solo al fine di individuare le prove che rientrano nelle così dette « *black, grey, white lists* », ma anche al fine di consentire al danneggiato di richiedere l'esibizione di prove appartenenti ad una

categoria opportunamente circoscritta e individuata, in modo da non sconfinare in una richiesta del tutto generica volta solo a verificare la esistenza di possibili elementi utili (così detto *fishing*) e ciò allo specifico scopo di attenuare l'asimmetria informativa di cui soffre il danneggiato con riferimento all'accesso alle prove».

Fa presente, quindi, che lo schema di decreto in esame si compone di 20 articoli, divisi in sette capi: il Capo I contiene disposizioni generali; il Capo II reca disposizioni relative all'esibizione delle prove; il Capo III disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido; il Capo IV interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo; il Capo V disciplina la quantificazione del danno; il Capo VI reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie; il Capo VII detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni collettive di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo. L'articolo 2 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte. Molte definizioni riproducono fedelmente quelle contenute nella direttiva. Nella relazione si legge che lo schema non contiene alcune definizioni contenute nella direttiva, in quanto corrispondono ad istituti e concetti giuridici chiaramente declinati nell'ordinamento italiano. Tra le numerose definizioni contenute nell'articolo 2 che spaziano dall'autore della violazione al soggetto danneggiato, dalla definizione delle prove al programma di clemenza, ritiene opportuno segnalare, anche in ragione dei complessi profili di adeguamento, le seguenti definizioni: il « diritto della concorrenza », con-

tenuto nella lettera *b*) con cui si richiamano le disposizioni la cui violazione legittima l'azione di risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiato; la « autorità garante della concorrenza », contenuta nelle lettere *d*) ed *e*). Si tratta di definizioni che comprendono la Commissione europea e l'autorità garante della concorrenza e del mercato così come individuata dalle norme interne.

Per quanto attiene alla definizione di soggetto danneggiato, evidenzia che il testo vi ricomprende ogni persona, fisica o giuridica, o ente privo di personalità giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. L'endiadi persona fisica o giuridica serve per indicare che « chiunque » ha diritto al risarcimento. Al fine di chiarire con maggiore certezza tale intenzione, il testo fa riferimento anche agli enti privi della personalità giuridica. Ritiene che appaia quindi opportuno fare riferimento agli enti privi della personalità giuridica anche nel caso degli acquirenti diretti o indiretti (lettere *u*) e *v*)), nella cui definizione il testo fa rientrare unicamente ogni persona fisica o giuridica. Sebbene ad altro fine, potrebbe essere opportuno – per consentire l'accesso, nell'ambito della *grey list*, anche ad informazioni rese da un ente privo della personalità giuridica – eliminare dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*), le parole « da persone fisiche o giuridiche ».

Rammenta che l'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle prove. In particolare, è previsto che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso sulla base di un criterio di proporzionalità. Si tratta di un profilo particolarmente delicato perché l'articolo in questione deve temperare il diritto del soggetto danneggiato dalla violazione delle regole sulla concorrenza ad avere accesso alle prove, con la necessità di evitare che la divulgazione delle prove in questione non comprometta indebitamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante della concor-

renza stessa. Con questo obiettivo, l'articolo 3 dello schema di decreto disciplina l'ordine di esibizione delle prove richieste nei confronti della controparte o di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati. Il giudice, nell'ordinare l'esibizione delle prove, deve attenersi ad un principio di proporzionalità. A tale riguardo, fa presente che lo stesso articolo 3 prevede che il giudice: esamina in quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione; esamina la portata e i costi dell'esibizione, in specie per i terzi interessati; valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengano informazioni riservate, in particolare se riguardanti dei terzi. L'articolo in questione, inoltre, prevede che qualora la richiesta abbia ad oggetto informazioni di natura riservata il giudice disponga specifiche misure di tutela quali, ad esempio, l'obbligo del segreto o la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento. È infine prevista la possibilità, per la parte o per il terzo nei confronti del quale è rivolta l'istanza di esibizione, di essere ascoltati dal giudice stesso. Da ultimo si segnala che viene ribadito l'obbligo di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati che sono incaricati di assistere le parti. L'articolo 4 disciplina l'esibizione delle prove che siano contenute in un fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. L'articolo, in particolare, stabilisce le modalità e i limiti dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo dell'autorità stessa. In particolare, l'articolo 4 specifica che il giudice dovrà valutare: se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità; se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza; se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza.

Fa presente che l'articolo in questione individua poi le seguenti tipologie di prove: la cosiddetta *black list* costituita dalle prove che non possono mai essere esibite nel giudizio civile. Si tratta delle prove che hanno ad oggetto dichiarazioni legate ad un programma di clemenza o ad una proposta di transazione; la cosiddetta *grey list* che è costituita da prove che possono essere esibite solo dopo la definizione del procedimento davanti all'autorità garante della concorrenza; la cosiddetta *white list* la cui esibizione può essere ordinata dal giudice anche prima della conclusione del procedimento davanti all'autorità garante. Si segnala che, nell'ipotesi in cui vi sia una prova che rientri nella cosiddetta *grey list*, l'articolo in questione introduce la possibilità di sospensione facoltativa del processo prevedendo, appunto, che il giudice possa sospendere il giudizio fino alla chiusura del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza. Da ultimo si evidenzia che è prevista la facoltà dell'autorità garante di fornire il proprio parere in merito alla proporzionalità delle richieste di esibizione di atti che siano nella disponibilità dell'autorità stessa.

Rammenta che l'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute solamente attraverso l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. In particolare, per quanto riguarda la categoria delle prove che rientro nella cosiddetta *white list*, ottenute dalle parti attraverso l'accesso al fascicolo, l'articolo in questione specifica che le prove stesse potranno essere utilizzate solamente nell'azione per il risarcimento del danno dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel diritto. Evidenzia che la finalità, infatti, è quella di evitare che l'accesso al fascicolo di un'autorità garante limiti eccessivamente l'efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte dell'autorità stessa. Per quanto riguarda, invece, i documenti rientranti nella cosiddetta *black list*, viene ulteriormente specificato che gli stessi non potranno essere, in nessun caso, prodotti in giudizio. L'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali

offerti al danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni) che: rifiutano, senza giustificato motivo, di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o che non adempiono allo stesso ordine; che, salvo che il fatto costituisca reato, distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento; che non rispettano o rifiutano di rispettare gli obblighi imposti all'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate; che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5. La disposizione, inoltre, prevede, oltre alle pene pecuniarie, ulteriori sanzioni di natura processuale.

Evidenzia che l'articolo 7 prevede che ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata. Il secondo periodo del comma 1 prevede che il sindacato del giudice del ricorso comporta (sarebbe meglio utilizzare il termine « comprende ») la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Non appare opportuno precisare, a causa dell'indeterminatezza della precisione, che i profili tecnici non debbono presentare un oggettivo margine di opinabilità, come invece viene fatto nel testo. La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e

territoriale, valutabile insieme ad altre prove, lasciando impregiudicati i diritti agli obblighi dei giudici nazionali. L'articolo 8 prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. In fatto di termine iniziale di decorrenza della prescrizione, rammenta che la disposizione lega il *dies a quo* al ricorrere di due circostanze: la prima di natura oggettiva per la quale il termine inizia a decorrere se la violazione del diritto della concorrenza è cessata; la seconda di natura soggettiva per la quale il decorso dipende dalla conoscenza effettiva, ovvero quella che si può ragionevolmente presumere in capo al danneggiato di tutti e tre gli elementi dell'illecito, cioè della condotta che costituisce una violazione del diritto *antitrust*; della sua anti-giuridicità e dell'identità dell'autore della violazione. L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 del codice civile: la prima riguarda le piccole e medie imprese (PMI) e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza.

Con riguardo alla responsabilità delle PMI, fa presente che si prevede che l'obbligo del risarcimento è limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti quando la quota della PMI nel mercato rilevante è rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza e l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita del suo valore. Si prevede che l'obbligo del risarcimento è esteso anche ai soggetti danneggiati diversi dagli acquirenti diretti ed indiretti quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. Tale disciplina derogatoria non trova applicazione quando la PMI: ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza; ha



costretto altre imprese a parteciparvi; ha commesso in precedenza una violazione – accertata – del diritto della concorrenza.

Con riguardo ai beneficiari di un programma di clemenza, sottolinea che la disposizione prevede che questi rispondano solo nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti e anche nei confronti di altri soggetti danneggiati quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto «*passing on*» (traslazione del prezzo) e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti. Il *passing on* è il fenomeno economico in base al quale quello che avviene ad un determinato stadio della catena produttiva o distributiva di un bene si ripercuote sull'anello successivo della catena. Nello specifico, il *passing on* consiste nell'aumento di prezzo del bene (il sovrapprezzo) derivante dal trasferimento ad altri del danno derivante dall'illecito anticoncorrenziale subito. Il sovrapprezzo è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera r), come la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello che altrimenti sarebbe prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza.

Rileva che l'articolo 10 prevede, anzitutto, il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della violazione, al risarcimento del danno per la violazione del diritto della concorrenza. Viene poi stabilito dall'articolo 10 un limite all'ammontare del risarcimento del danno (comma 2) prevedendo che il risarcimento del danno emergente causato dall'autore della violazione (ad un dato livello della catena produttiva) non può superare quello da sovrapprezzo (subito allo stesso livello); rimane fermo però il diritto del danneggiato al risarcimento integrale del lucro cessante derivante dal trasferimento, anche solo parziale, del sovrapprezzo (nel caso di un imprenditore commerciale, il lucro cessante può consistere nella perdita di quote di mercato). L'articolo 11, recependo l'articolo 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in giudizio possa proporre

eccezione di trasferimento. Si tratta della cosiddetta *passing on defense*, secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di *passing on* parziale, gli sarà riconosciuto uno «sconto» sul risarcimento. L'attore può raggiungere la prova anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi (secondo l'articolo 13 della direttiva, il convenuto può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi).

Fa presente che l'articolo 12 riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'articolo 14 della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche attraverso la richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove. L'articolo 13 attua il contenuto dell'articolo 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva. L'articolo 14, unica disposizione del Capo V (Quantificazione del danno), rimanda, per la valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno extracontrattuale di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile (comma 1). Come riportato nella relazione, evidenzia che si intende qui affermare il principio della piena risarcibilità del danno ma senza sovracompensazione, in accordo con i contenuti della direttiva. L'articolo 15, comma 1, disciplina gli effetti sulla prescrizione (cfr. ante. articolo 8 dello schema) dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie prevedendo, mediante il rinvio all'applicazione dei corrispondenti articoli delle normative sopracitate, l'interruzione del termine di prescrizione al diritto al risarcimento del danno, come per la domanda giudiziale, al momento dell'attivazione degli atti conciliativi. Il

comma 2 prevede poi la possibilità del giudice, su domanda delle parti, di sospendere fino a 2 anni il procedimento civile pendente quando le parti hanno adito una forma di risoluzione stragiudiziale; è, tuttavia, fatta salva la disciplina sull'arbitrato, la cui natura è decisoria e alternativa a quella giudiziale.

Fa presente che l'articolo 16, di attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del considerando 51 della direttiva. Sostanzialmente, per incoraggiare le transazioni consensuali, si prevede che i coautori della violazione che non hanno partecipato all'accordo stragiudiziale e che abbiano pagato il risarcimento al danneggiato non possono poi rivalersi sul coautore che vi abbia partecipato chiedendogli un contributo per la parte di danno a questi imputabile.

Sottolinea che l'articolo 17 costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 2015, articolo 2, comma 1, lettera *a*) che ha delegato il Governo a modificare l'articolo 1 della legge n. 287 del 1990, la cd. legge *Antitrust* (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Lo scopo della novella – anche in conformità con quanto previsto dal considerando 2 della direttiva nonché del suo articolo 2, paragrafo 1, che definisce « violazione del diritto della concorrenza » sia una violazione del diritto nazionale della concorrenza che degli articoli 101 o 102 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – è quello di potenziare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza. L'articolo 18 – anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 (articolo 2, comma 1, lettera *d*) – modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre

sole sezioni specializzate in materia di impresa (cosiddetti tribunali delle imprese), orientativamente collocate al nord, centro e sud del paese. In particolare, un nuovo comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 168 stabilisce che sono di competenza dei soli tribunali delle imprese di Milano, di Roma e di Napoli le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi per ottenere provvedimenti di urgenza per violazione della disciplina della concorrenza prevista dalla legge n. 287 del 1990 nonché per violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, anche in caso di controversie in cui è parte una società con sede all'estero. L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'articolo 22 della direttiva. In particolare, stante il principio dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di natura sostanziale, attuative del decreto in esame (non bisognoso di recepimento in base all'articolo 11 delle preleggi), specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014. La formulazione del testo dovrà essere corretta eliminando la parola « anche » riferita ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.

Rammenta, infine, che l'articolo 20 prevede la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a far pervenire entro mercoledì 7 dicembre prossimo, eventuali osservazioni sul provvedimento di titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.10.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Myria Vassiliadou, Coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	27
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani di: Rappresentanti di Amnesty International; Rappresentanti dell'associazione « Un ponte per »; Rappresentanti del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali; Rappresentanti dell'associazione « Operazione Colomba »; Min. Plen. Francesca Tardioli, Direttrice centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani presso la Direzione generale Affari politici e di Sicurezza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani; Prof. Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano .....	28
<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA</b>	
<i>Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.</i>	
<b>La seduta comincia alle 14.10.</b>	
<b>Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.</b>	
<b>Audizione di Myria Vassiliadou, Coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea.</b> <i>(Svolgimento e conclusione).</i>	
	Pia Elda LOCATELLI, <i>presidente</i> , avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la <i>web-tv</i> della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.
	Myria VASSILIADOU, <i>Coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea</i> , svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.
	Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le deputate Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, <i>presidente</i> .
	Myria VASSILIADOU, <i>Coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea</i> , risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

**Audizioni informali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei**

**difensori dei diritti umani di: Rappresentanti di Amnesty International; Rappresentanti dell'associazione « Un ponte per »; Rappresentanti del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali; Rappresentanti dell'associazione « Operazione Colomba »; Min. Plen. Francesca Tardioli, Direttrice centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani presso la Direzione generale Affari politici e di Sicurezza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani; Prof. Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15 alle 17.20.

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.50 alle 12.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ..... 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 30

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358).

Rappresentanti della Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) ..... 31

Rappresentanti dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO) ..... 31

Rappresentanti della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza (SINPIA) . 31

Rappresentanti di Cittadinanzattiva e del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici (CnAMC) ..... 31

Rappresentanti della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus) e dell'Osservatorio malattie rare (OMaR) ..... 31

Rappresentanti della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER), dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e del CIMO ..... 31

Rappresentanti di Assobiomedica, della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), dell'Associazione farmaceutici industria (AFI) e della Società italiana ipertensione arteriosa (SIIA) ..... 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 31

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi,**

**C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358).**

**Rappresentanti della Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

**Rappresentanti dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

**Rappresentanti della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza (SINPIA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.55.

**Rappresentanti di Cittadinanzattiva e del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici (CnAMC).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.10.

**Rappresentanti della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus) e dell'Osservatorio malattie rare (OMaR).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

**Rappresentanti della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER), dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e del CIMO.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

**Rappresentanti di Assobiomedica, della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH), dell'Associazione farmaceutici industria (AFI) e della Società italiana ipertensione arteriosa (SIIA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.05.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
SEDE REFERENTE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 12.55.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

diate trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che, sulla base di quanto si è convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame scade alle ore 13.45 della giornata odierna.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rammenta che il testo all'esame è stato approvato all'unanimità dall'Aula della Camera il 21 settembre scorso.

Esso riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini e, come è noto, è il frutto di un lavoro intenso, non soltanto della Commissione Agricoltura, che, dal mese di gennaio al mese di aprile, ha lavorato alla compilazione del testo, ma anche del confronto con il settore produttivo, con la cosiddetta filiera vitivinicola.

Fa presente che il testo è stato poi approvato, sempre all'unanimità, dall'Aula del Senato lo scorso 16 ottobre. In quella sede, sono state apportate al testo tre modificazioni, riferite agli articoli 2, 7 e 74.



La proposta di legge è dunque oggi all'esame della Commissione in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche in questione.

Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.

In particolare, all'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, è stato inserito l'espresso richiamo al regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, emanato dalla Commissione in pari data.

Il Reg. n.1149 del 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, mentre Il Reg. (CE) 15 aprile 2016, n. 2016/1150 reca modalità di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1308/2013 sempre per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74, con riferimento al quale è stato sostituito l'intero comma 7. La modifica è stata apportata allo scopo di recepire il parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato che ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative potesse violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale. A suo avviso, la Commissione Giustizia del Senato si è mossa con un eccesso di scrupolo, considerato che il comma in questione era stato già oggetto dell'esame puntuale e approfondito da parte della Commissione Giustizia della Camera.

Il comma 7 è stato dunque modificato in modo da premettere la clausola « salvo che il fatto costituisca reato » a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma medesimo che, in primo luogo, fanno riferimento alla contraffazione o all'alterazione di contrassegni sulle bottiglie dei vini DOCG e DOC o all'acquisto, alla detenzione, alla cessione ad altri o

all'uso di contrassegni alterati o contraffatti. Per tali fattispecie, nel testo approvato dalla Camera era prevista l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dagli articoli 468 e 469 del codice penale e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 e 100.000 euro. Il Senato ha lasciato la sola sanzione amministrativa, premettendovi la clausola indicata in premessa.

In secondo luogo, il comma modificato fa riferimento alla contraffazione o all'alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni (sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT) o all'acquisizione, alla detenzione o alla cessione ad altri o all'uso di predetti codici alterati o contraffatti (in tali casi si fa salvo anche quanto previsto dal comma 8 che sanziona l'omesso utilizzo dei contrassegni). Anche in tal caso il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 200 a 2.000 euro nonché la sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha soppresso il riferimento alla pena, premettendovi la clausola indicata in premessa.

In terzo luogo, il comma in esame fa riferimento all'utilizzazione su più recipienti del medesimo codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola indicata in premessa.

Infine, il comma 7 fa riferimento all'utilizzazione di un codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT rilasciato da un soggetto non autorizzato. Anche in tal caso il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da

30.000 euro a 100.000. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, permettendovi la clausola inserita in premessa.

Fabio LAVAGNO (PD) ringrazia il relatore per la chiarezza e la sintesi della relazione svolta.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione preliminare, dichiara conclusa questa fase di esame e sospende la seduta sino alle 14 in attesa che venga a scadenza il termine per la presentazione di emendamenti e che pervengano tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 14.10.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, la Commissione Affari Costituzionali ha

espresso parere favorevole mentre le Commissioni Politiche dell'Unione europea e Giustizia hanno espresso parere di nulla osta.

Avverte altresì che, nel termine prestabilito, non sono pervenute proposte emendative.

Ricorda infine che, nella riunione dell'ufficio di presidenza di questa mattina, ha dato conto del fatto di aver avviato la verifica circa la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa e di aver appurato che vi è l'assenso di tutti i gruppi a tale trasferimento.

Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.  
C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 35

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del Vicepresidente Paolo TANCREDI.*

##### **La seduta comincia alle 13.10.**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, che intenderebbe avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa.

Il provvedimento, sul quale lo scorso 16 maggio la XIV Commissione si era già espressa in prima lettura con parere favorevole, viene ora esaminato dalla Ca-

mera in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, 7 e 74.

Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14ma Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.

In particolare, all'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, si inserisce l'espresso richiamo al regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/115, emanato dalla Commissione in pari data.

Il Regolamento n. 1149 del 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

In particolare, i programmi possono avere riguardo:

all'informazione dei consumatori negli Stati membri con riferimento al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol nonché al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine;

alla promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi;

alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (non sono ammissibili i costi delle azioni che riguardino la normale gestione del vigneto, la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine, la costruzione di frangivento e muri di protezione, le strade carrozzabili ed elevatori e l'acquisto di veicoli agricoli;

alla vendemmia verde, intendendosi con ciò la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie;

al sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione che offrono assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato;

al sostegno per l'assicurazione del raccolto;

al sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

al sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie;

al sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata.

Gli Stati membri:

introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso uno dei sostegni richiamati per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione;

stabiliscono norme che definiscono le operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde, nonché i rispettivi costi ammissibili.

Il livello massimo del sostegno si basa sui normali tassi di mercato. Sono am-

messi, purché il programma di sostegno lo preveda, i contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

Il Regolamento (CE) 15 aprile 2016, n. 2016/1150, a sua volta richiamato dall'articolo 2, reca anche esso modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Esso stabilisce la procedura per la presentazione e la modifica dei programmi di sostegno; le relazioni e le valutazioni finali, nonché disposizioni in materia di controllo.

La seconda modifica è stata inserita all'articolo 7, il quale detta norme per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici ed è volta a specificare, al comma 3, lettera d), che il riferimento al regolamento (CE) n.555/2008, in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, debba essere esteso anche alle successive modificazioni intervenute. La modifica intende, quindi, richiamare implicitamente le disposizioni europee prima descritte (reg. delegato 2016/1149 e reg. di esecuzione 2016/1150 che hanno sostituito il reg. n. 555/2008).

La terza modifica intervenuta riguarda l'articolo 74 dove è stato sostituito l'intero comma 7. Il comma in esame è stato modificato in modo da premettere la clausola « salvo che il fatto costituisca reato » a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma in esame Tali modifiche sono state richieste dalla Commissione Giustizia del Senato nel parere approvato sul provvedimento.

Formula quindi, tenuto conto delle limitate modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso il Senato, una proposta di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, nella forma del nulla osta, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. S. 2595 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	39

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

##### **La seduta comincia alle 8.05.**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.**

**S. 2595 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Albert LANIÈCE, in sostituzione del relatore, onorevole Gigli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> Bilancio e 6<sup>a</sup> Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2595, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre

2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, sulla testo originario del disegno di legge C. 4110.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, segnala le modificazioni apportate dalla Camera di interesse specifico per la Commissione.

All'articolo 1, comma 3, è stato previsto che l'ente pubblico economico denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione », istituito a decorrere dal 1° luglio 2017, contestualmente allo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia – al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione – possa anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate.

All'articolo 2, recante disposizioni in materia di riscossione locale, al comma 2, è stata posticipata al 30 giugno 2017 la data – nel testo originario – fissata al 1° giugno 2017 – entro la quale per gli enti

locali è possibile continuare ad avvalersi, per la riscossione delle proprie entrate, di Equitalia, le società del cui Gruppo saranno sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di accertamento e di liquidazione, oltre che di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. È stata contestualmente soppressa la disposizione che consentiva in ogni caso agli enti locali di deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

È stato inserito l'articolo 2-*bis*, che reca interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva. Esso prevede che il pagamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e per la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o tramite strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

È stato inserito l'articolo 6-*ter*, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali. L'articolo in questione estende agli enti territoriali la facoltà di introdurre la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016, con l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate stesse. A tale scopo gli enti territoriali possono adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, tali atti, nelle forme previste dalla legisla-

zione vigente per l'adozione degli atti di disciplina delle entrate stesse, dandone notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare la data del 30 settembre 2018.

È stato inserito l'articolo 10-*bis*, con il quale si autorizza la spesa di 16 milioni di euro, per l'anno 2016, per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno. Per il finanziamento di tale intervento la deliberazione del Cipe n. 60 del 2013 aveva assegnato 55 milioni di euro.

All'articolo 11, che reca misure urgenti per il trasporto regionale, al comma 2, è stato specificato che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno-EAV s.r.l. sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che – come già previsto nel testo originario – sotto la vigilanza della Regione Campania. È stato inserito il comma 3-*bis*, con il quale si prevede che, entro il 10 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle Regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale. Al comma 4, è stato specificato che, nella eventuale rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si debba tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, concernenti, rispettivamente, il trasporto regionale su ferro nella regione Campania e il trasporto pubblico regionale in Molise.

All'articolo 12, che reca misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza, è stato aggiunto il comma 2-*bis*, il quale, apportando una modifica all'articolo 1, comma 729, della legge di stabilità per il 2016, integra la disciplina dei c.d. patti di solidarietà fra enti ter-

ritoriali, inserendo i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo.

È stato inserito l'articolo 12-*bis*, con il quale sono state introdotte misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008 in relazione ad insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune Regioni. In particolare, al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e sinti, si prevede che siano destinate alla realizzazione di specifiche iniziative, per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai Commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al

Ministero dell'interno dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012, dopo che la nomina dei Commissari era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sent. 6050/2011). L'assegnazione delle somme è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture sedi degli ex commissari delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione dei richiamati progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (S. 2595 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2595, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione », « difesa e Forze armate », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento sportivo », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, che conferisce al nuovo ente pubblico economico, denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione », la facoltà di svolgere le attività di riscossione

delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate, sarebbe necessario contemplare, tra gli enti locali menzionati, anche le città metropolitane, ovvero – come peraltro fatto all'articolo 2, comma 2, e in altre parti del provvedimento – ricorrere alla locuzione « enti locali »;

considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti;

rilevato che all'articolo 11, comma 3-bis, appare opportuno introdurre chiarimenti in ordine all'espressione « indicazione delle Regioni », alla quale dovrebbe fare seguito la relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle Camere sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

evidenziato infine che all'articolo 12-bis, comma 1, secondo periodo, sarebbe



opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle prefetture delle risorse necessarie alla realizzazione di specifici progetti a favore delle popolazioni *rom* e sinti, presentati alle prefetture stesse dagli enti locali interessati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, appare necessario sostituire le parole: « comuni e province » con le parole: « comuni, città metropolitane e province » o, in alternativa, con le parole: « enti locali »;

b) all'articolo 11, comma 3-*bis*, si valuti l'opportunità di introdurre chiarimenti in ordine all'espressione « indicazione delle Regioni », precisando, in particolare, se l'« indicazione » debba tradursi in un atto ed entro quale data tale « indicazione » debba eventualmente essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire la presentazione della relazione governativa alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni della Presidente .....	42
Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	43

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 15.25.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 23 novembre 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

#### Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, comunica che in quella sede è stata formulata una richiesta da parte dei gruppi GAL, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega e Sinistra italiana ai fini dell'avvio di un'inchiesta della Commissione sulla recente vicenda dell'incontro del Presidente della regione Campania con esponenti della politica locale della stessa regione. Al riguardo, si è convenuto che la Commissione richieda preventivamente informazioni alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in merito a eventuali indagini in corso, agli atti e ai

documenti acquisiti e alla posizione dei soggetti coinvolti, allo scopo di verificare i presupposti per l'avvio di un'inchiesta da parte della Commissione antimafia, alla luce dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

**Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato.

Tale audizione è dedicata a un approfondimento sulla vicenda della latitanza di Matteo Messina Denaro, con particolare riferimento al rapporto tra mafie, imprenditoria e massonerie.

Teresa Maria PRINCIPATO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il*

*Tribunale di Palermo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato, per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

**La seduta termina alle 16.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente ..... 44

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 21.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori della Commissione si svolgano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 23.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti del Relatore e del Governo</i> ) .....	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
ERRATA CORRIGE .....	123

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE e del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando, il sottosegretario per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.*

##### La seduta comincia alle 16.20.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, per un mero errore materiale, l'emendamento Marchi 22.10 è stato pubblicato nel fascicolo degli emendamenti segnalati con una parte di testo mancante e che la versione corretta è la seguente:

«Al comma 5, capoverso ART. 24-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con le seguenti: la residenza fiscale in Italia;

2) al comma 1, dopo le parole: a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;

3) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione l'imposta è ridotta ad Euro Cinquantamila per ciascun periodo di imposta di validità dell'opzione fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età;

4) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Tale importo è ridotto a con le seguenti: L'imposta è dovuta nella misura di;

5) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettere b), della legge 27 luglio 2000, n. 212;

6) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esercizio dell'opzione è subordinato all'ottenimento di una risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 volta a dimostrare che il soggetto che esercita l'opzione non sia stato fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti. A tale interpello si applica la procedura abbreviata di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È fatta salva la possibilità di optare per l'assoggettamento della successione o donazione al regime ordinario di tassazione con riferimento ai beni o diritti esistenti in uno o più Stati o territori esteri ».

Propone quindi di esaminare in primo luogo gli articoli da 23 a 35, in materia di lavoro, per poi passare agli articoli 3 e successivi.

Avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 33.021 (*vedi allegato 1*), il cui testo è in distribuzione, riferito alla previdenza ed in particolare alla cosiddetta « opzione donna ».

Comunica che la deputata Bini sottoscrive gli emendamenti Nardi 2.277 e Giacobbe 28.1, nonché gli articoli aggiuntivi Preziosi 50.016 e Rostellato 50.02; la deputata Cenni sottoscrive l'articolo aggiun-

tivo 19.02 Laforgia; il deputato Alfreider sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 6.010; il deputato Pastorino sottoscrive l'articolo aggiuntivo La Forgia 50.019; il deputato De Menech sottoscrive l'emendamento Schullian 11.011; il deputato Guerini sottoscrive l'articolo aggiuntivo La Forgia 50.019; il deputato Tullo sottoscrive l'emendamento Marchi 65.8; la deputata Rostellato sottoscrive l'emendamento Rubinato 78.23; il deputato Pillozzi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Camani 21.081; la deputata Cenni sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gandolfi 21.018; le deputate Gribaudo, Giacobbe, Incerti, Gnechi e Maestri sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 35.035 e Da Villa 25.013, come riformulati; i deputati Vignali e Lupi sottoscrivono l'emendamento Rubinato 78.22; i deputati Ginato, Camani, Giuseppe Guerini, e Arlotti sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Marcon 12.09, il deputato Laf Franco sottoscrive l'emendamento 63.19 Fragomeli; la deputata Binetti sottallegato 10scrive l'emendamento Di Salvo 48.14; il deputato Bernardo sottoscrive gli articoli aggiuntivi Galgano 14.01 e Giulietti 14.08;

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, illustra l'articolo aggiuntivo 33.021, che interviene su una questione previdenziale già accantonata, che consente di optare in via sperimentale al cosiddetto regime « opzione donna » per le donne che entro il 31 dicembre 2015 non avevano maturato i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita. Ricorda che la Commissione esaminerà altre proposte emendative volte ad estendere le salvaguardie ai cosiddetti esodati, mentre l'articolo aggiuntivo 33.021 riprende in buona parte una proposta emendativa già presentata sulla medesima questione dalla Commissione Lavoro che per ragioni di natura procedurale viene ora riproposta come proposta emendativa del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva che non sono presenti i colleghi della Commissione Lavoro e, ritenendo necessaria un'organizzazione dei lavori che con-

senta ai colleghi delle diverse Commissioni permanenti di prendere parte all'esame degli emendamenti riguardanti il proprio settore di competenza, propone di riprendere da altri articoli, a cominciare dall'articolo 58, garantendo comunque tempi certi di esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di riprendere dall'esame dell'articolo 3. Fissa quindi alle ore 17.30 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 33.021 del relatore.

Giulio MARCON (SI-SEL) si associa alle osservazioni del collega Cariello, ribadendo l'esigenza di un'articolazione dei lavori che consenta di esaminare in tempi certi e ragionevoli articoli di rilevante importanza, quale l'articolo 58.

Guido GUIDESI (LNA), con riferimento all'articolo 58, ritiene opportuno sgombrare il campo da dubbi e chiede di conoscere con precisione la situazione degli emendamenti riferiti a questo articolo.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) fa propria la richiesta avanzata dai colleghi appena intervenuti di fissare un tempo certo per affrontare adeguatamente gli emendamenti all'articolo 58 che, secondo alcune fonti di informazione, potrebbero essere oggetto di riformulazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che la proposta iniziale della presidenza di riprendere dagli articoli dal 23 al 35 avrebbe consentito di esaurire l'esame degli emendamenti in materia di normativa del lavoro e previdenziale. Propone quindi di riprendere l'esame del provvedimento partendo dall'articolo 3 per giungere all'articolo 23.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda di riprendere l'esame del provvedimento cominciando dagli articoli dal 3 al 23, quindi di passare ad esaminare gli articoli riferiti al settore della sanità in orari ragionevoli.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, propone di limitare gli interventi a gruppi di emendamenti piuttosto che a singoli emendamenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni sull'andamento dei lavori con riferimento all'ordine degli articoli da esaminare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che si provvederà ad esaminare gli articoli da 3 a 23, per poi passare a quelli riferiti al « pacchetto previdenza », con l'articolo aggiuntivo 33.021 testé presentato dal relatore, per procedere poi con il pacchetto di norme relativo ad enti locali e sanità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) auspica che non si arrivi a dover limitare i tempi di esame dei singoli emendamenti a causa dell'andamento dei lavori.

Mauro GUERRA (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.2 della X Commissione, Basso 3.25, Vignali 3.35 e Giampaolo Galli 3.16, purché riformulati nei seguenti termini:

« al comma 2, allegato A, Sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti *sostituire la voce:* Macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime *con la seguente:* Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime ».

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), Bruno TABACCI (DeS-CD) e Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrivono l'emendamento Giampaolo Galli 3.16, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Basso 3.25, Vignali 3.35 e Giampaolo Galli 3.16, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 3.2 della X Commissione si intende assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Basso 3.25, Vignali 3.35 e Giampaolo Galli 3.16, come riformulati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 4, ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti Capone 4.3 e Benamati 4.1; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.01 della VI Commissione, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Marcon 4.025 e Alberto Giorgetti 4.026 e degli identici articoli aggiuntivi 4.02 della IX Commissione e Tullo 4.016; propone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 4.021 e Prativiera 4.011, per trattarli unitamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Giulio MARCON (SI-SEL) esprime rammarico per il parere contrario relativo al suo articolo aggiuntivo 4.025. Osserva che sul suo contenuto vi era un iniziale orientamento favorevole della maggioranza, mutato successivamente ad un *tweet* del Presidente del Consiglio. Assicura che con tale articolo aggiuntivo non si introduce alcuna nuova tassa, ma si vuole adottare un meccanismo che dia maggiore certezza in merito all'adempimento degli obblighi fiscali nel caso di locazioni brevi, attraverso l'introduzione del meccanismo della cedolare secca. Sottolinea che in materia di affitti in tale settore attualmente si pone un serio problema di trasparenza, equità e concorrenza sleale tra chi paga le tasse e chi le evade. Sottolinea, altresì, che il contenuto dell'articolo ag-

giuntivo ricalca un identico articolo aggiuntivo del gruppo Partito Democratico, a firma della deputata Fregolent, poi ritirato, oltre che l'identico articolo aggiuntivo 4.01 della VI Commissione, su cui presso la medesima Commissione era stato espresso il parere favorevole del Governo. Rimarca quindi il comportamento contraddittorio del Governo, che sullo stesso contenuto dà prima parere favorevole con il viceministro Casero e poi parere contrario con il viceministro Morando.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di anticipare l'espressione del parere in merito al proprio articolo aggiuntivo 12.030, che interviene sulla stessa materia.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, anticipa che formulerà un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Daniele PESCO (M5S) esprime il proprio rammarico al riguardo, poiché sperava piuttosto in una riscrittura complessiva di tutti gli emendamenti relativi alla materia in oggetto. Ricorda che il giro di affari relativo ad una sola delle piattaforme che si occupano di locazioni brevi, *Airbnb*, ammonta a 3,8 miliardi di euro e che già solo con un'aliquota del 10 per cento lo Stato potrebbe incamerare 380 milioni di euro. Osserva che la stessa Agenzia delle entrate, interrogata al riguardo, non è stata in grado di indicare i dati sulle cedolari secche relative alle locazioni brevi. Ricorda che il proprio articolo aggiuntivo 12.030 mirava a istituire una cedolare secca più bassa per chi avesse pagato a sessanta giorni dalla creazione del reddito. Nel rimarcare che la platea dei possibili destinatari della norma è molto ampia e che l'intenzione è quella di individuare uno strumento amichevole per invogliare più persone possibili a pagare le tasse sui redditi da locazione, invita il relatore e il Governo a modificare il parere.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottolinea la contraddittorietà del Governo, che sulla stessa norma ha nel tempo reso



pareri diversi, così come accaduto, ad esempio, in merito all'utilizzo del parametro ISEE con riferimento al *bonus* per gli asili nido. Contesta al deputato Pesco che le tasse vanno pagate sempre e comunque e che pertanto è improprio parlare di invogliare le persone a fare qualcosa che è previsto per legge. Afferma che bisogna piuttosto puntare ad una fiscalità progressiva ed equilibrata e che occorre mandare un segnale politico e normativo in termini di benefici fiscali ed equità.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! - Pri) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Marcon 4.025 e Alberto Giorgetti 4.026. Afferma che era necessario ragionare di più sul tema, in particolare in merito alla cedolare secca. Evidenzia che gli articoli aggiuntivi in esame cercano di rompere un muro e di agevolare l'emersione del sommerso, questione che il Governo non sembra intenzionato ad affrontare. Ribadisce che tutti devono essere messi nelle stesse condizioni e che bisogna colmare il divario tra contribuenti onesti che pagano le tasse e coloro che operano in maniera sleale, per cui invita il relatore e il Governo a modificare il proprio parere.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime disappunto per il parere espresso e fa presente che si sta discutendo di una categoria di immobili di cui sarebbe opportuno conoscere i dati delle entrate. Al riguardo rileva come assuma significativa importanza la disciplina degli aspetti fiscali e della sicurezza: non si può chiedere alle strutture alberghiere di agire in un modo rigoroso e poi lasciare che vi sia un'area di immobili che si muovono in una zona grigia. Evidenzia come bisognerebbe porre l'attenzione almeno sulla questione della tracciabilità, mentre sull'aspetto fiscale vi sarà tempo per trovare una posizione più equilibrata.

Paolo TANCREDI (AP) rileva che quello in discussione è un settore nuovo per l'economia del Paese, che sta riscuotendo un grande successo e che ha fatto investire capitali a molte persone nell'ammodernamento

degli immobili, producendo un aumento del PIL e un'offerta abitativa diversa da quella tradizionale. Segnala come al riguardo manchino dati certi sull'evasione fiscale, non condividendo l'ansia di intervenire che emerge da molti settori. Conclude affermando comunque l'importanza di garantire la sicurezza in questo settore.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che bisogna intervenire su questa materia per impedire la creazione di una zona franca. La vera priorità è garantire la sicurezza, assicurando sempre la tracciabilità dei dati, in particolare nelle zone turistiche del Paese.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea l'importanza della relazione tra fisco e crescita economica, un tema su cui la Camera dei deputati ha già lavorato ampiamente. Al riguardo osserva come la sola crescita del PIL non sia sufficiente se non si registra anche un aumento del gettito fiscale. L'economia digitale va in questa direzione, producendo un impatto sul PIL in crescita: si tratta, a proprio avviso, della più grande rivoluzione capitalistica che si possa immaginare. Grande importanza riveste anche il tema della sicurezza, dovendosi garantire adeguati *standard* di tracciabilità dei dati, come pure va compiutamente affrontato l'aspetto fiscale, anche con riferimento al rapporto con la tassazione locale. Si tratta di un tema molto vicino a quello già affrontato nella scorsa legislatura con la *digital tax*. Più in generale osserva la necessità di costruire un sistema di concorrenza leale nell'interesse dell'Italia, evitando, ad esempio, che aziende che fanno attività fiscale in Italia presentino fatture provenienti da altri Paesi.

Mauro GUERRA (PD), relatore, concorda su come vi sia necessità di un riordino del sistema della tassazione, anche nel suo rapporto con quella locale, senza perdere di vista l'obiettivo di garantire la sicurezza. Si tratta di un tema comunque estremamente delicato, che ri-

schia di essere pregiudicato da un esame troppo compresso in questa sede e che potrà essere ripreso in seguito, già a partire dall'esame di questo provvedimento presso il Senato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi 4.01 della VI Commissione, Marcon 4.025 e Alberto Giorgetti 4.026.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo Tullo 4.016 è stato ritirato dal presentatore e che l'identico articolo aggiuntivo 4.02 della IX Commissione deve intendersi respinto per l'esame in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 5, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Alberti 5.10 e ricorda che l'articolo aggiuntivo Ricciatti 5.03 è stato accantonato. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 6, ricorda che l'articolo aggiuntivo Piccone 6.08 è stato accantonato, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Tancredi 6.010.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 7, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Alberti 7.10, Pelillo 7.1 e Palese 7.11. Ricorda quindi che l'articolo aggiuntivo Gebhard 7.03 è stato accantonato, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Laffranco 7.013.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ferdinando ALBERTI (M5S) chiede al relatore se sia stato corretto il refuso presente nel testo del proprio emendamento 5.10. Dopo aver ricevuto rassicurazione da parte del relatore, lo illustra facendo presente che la normativa in vi-

gore è posta a vantaggio di alcune società di persone, quali Snc e Sas, mentre in realtà ci sarebbero altre tipologie di società, come le Srl sotto un determinato livello di fatturato, che ne dovrebbero usufruire per una questione di equità. Sottolinea, infine, che non vi sono problemi di coperture eccessive e chiede quantomeno di accantonarlo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, afferma come non sia possibile accantonare l'emendamento Alberti 5.10 in quanto la questione risulta ricca di implicazioni che non potrebbero essere definite in tempi brevi.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 5.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Tancredi 6.010 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 7.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Palese 7.11 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 7.013 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 8.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato 1 (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro dell'emendamento Sorial 8.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, essendo in corso la sua riformulazione.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 9, annuncia la presenza di tutto un complesso di emendamenti relativi all'utilizzo di una parte ulteriore dell'extra gettito derivante dalla nuova modalità di riscossione del canone Rai da destinare all'emittenza locale. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli

identici emendamenti Pisicchio 9.77, Ginefra 9.3, Caparini 9.10, Laforgia 9.27, Sandra Savino 9.38, Palese 9.56, Di Gioia 9.64, nonché degli identici emendamenti Ginefra 9.2, Caparini 9.5, Laforgia 9.32, Sandra Savino 9.35, Tancredi 9.40, Palese 9.48, Di Gioia 9.69, Pisicchio 9.72, nonché degli identici emendamenti Caparini 9.6, Laforgia 9.31, Sisto 9.33, Tancredi 9.41, Fratojanni 9.46, Palese 9.49, Di Gioia 9.68 e Pisicchio 9.70.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Palese 9.81 era già stato ritirato.

Carlo DELL'ARINGA (PD) accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Dell'Aringa 8.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il suo emendamento 8.1 e specifica come lo stesso sia volto a riportare almeno al 30 per cento la deducibilità del costo di tutti gli autoveicoli utilizzati in maniera promiscua per i professionisti e le micro imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 8.1 e dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06.

Il viceministro Enrico MORANDO interviene sull'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, specificando che resta accantonato poiché c'è l'intenzione di accoglierlo, ma è necessario attendere la garanzia che l'accoglimento non produca effetti distortivi sul sistema degli enti regionali e locali in termini di attribuzione delle entrate relative.

Rocco PALESE (Misto-CR) interviene sul suo emendamento 9.56, esprimendo

sorpresa poiché il relatore e il Governo inizialmente ne avevano chiesto l'accantonamento al fine di valutare una riformulazione che ricomprendesse tutti gli emendamenti relativi all'argomento oggetto della proposta emendativa stessa.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) illustra il suo emendamento 9.64, ribadendo l'importanza del pluralismo dell'informazione che, in un momento di grande difficoltà per le emittenti locali, è assicurato solo a livello nazionale. Invita quindi il Governo a trovare una soluzione e auspica una risposta certa.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea la mancanza di volontà di intervenire su tale argomento da parte del Governo e, riconoscendo la rilevanza della questione, auspica un intervento con carattere più strutturale. Esprimendo disappunto per tali proposte emendative, volte a protrarre per un altro anno contributi alle emittenti locali, stigmatizza la reiterazione della richiesta di accantonamento. Lamenta il fatto che tali proposte emendative recepiscano le istanze delle *lobby* di settore.

Gianni MELILLA (SI-SEL) sottolinea la presenza di una reiterata attività lobbistica delle emittenti durante la discussione del disegno di legge di bilancio e ribadisce come l'informazione in Italia non dia più garanzia di pluralismo. Sostiene che gli organi d'informazione spesso siano in prima linea nella diffamazione generalizzata e nell'oltraggio delle istituzioni, stigmatizzando il fatto che le testate giornalistiche e televisive, dopo aver fatto della denuncia della « casta » la loro fortuna, poi chiedano risorse alle stesse istituzioni denunciate. Auspica, quindi, una maggiore indipendenza, anche economica, del sistema italiano dell'informazione.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.), precisando di non aver mai fatto attività di lobbismo, ribadisce la necessità di garantire un adeguato pluralismo al sistema, nonché un reale sostegno alle televisioni locali.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo per sostenere gli emendamenti in esame, evidenzia come il mercato dell'informazione stia cambiando e sottolinea come, per le piccole emittenti, quello del sostegno sia un tema reale, una questione che va affrontata, con i relativi problemi di occupazione.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) auspica un attento esame di questi emendamenti concernenti la valorizzazione delle emittenti locali e la difesa del pluralismo dell'informazione. Auspica, quindi, l'attenzione del Governo su questo punto.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea come questo sia un settore economico che non possa sopravvivere senza una quota di aiuto pubblico, ma ritiene sia necessario dare un carattere strutturale a questo intervento pubblico a favore delle emittenti locali, considerando quanto stia cambiando il settore in esame. Reputa pertanto necessario dare corso a una approfondita riflessione per costruire un intervento strutturale, che tenga conto di questa evoluzione del settore. Reitera l'invito al ritiro degli emendamenti, specificando che altrimenti il parere è contrario.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur riconoscendo al viceministro Morando l'impegno sull'argomento, esprime timore sulla tempestività e chiede garanzie sul fatto che questo tema venga affrontato nel corso dell'esame di questo provvedimento presso il Senato.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) apprezza la disponibilità del Governo ad affrontare la problematica, ritira il suo emendamento 9.64, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sul tema.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di ritirare il suo emendamento 9.56, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sul tema, che auspica che il Governo accoglierà.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma la disponibilità del Governo ad affrontare il tema al Senato, collocando la questione nell'ambito di un diverso contesto normativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Pisicchio 9.77, Ginefra 9.3, Caparini 9.10, Laforgia 9.27, Sandra Savino 9.38, nonché degli identici emendamenti Ginefra 9.2, Caparini 9.5, Laforgia 9.32, Sandra Savino 9.35, Tancredi 9.40, Palese 9.48, Di Gioia 9.69, Pisicchio 9.72 e degli identici emendamenti Caparini 9.6, Laforgia 9.31, Sisto 9.33, Tancredi 9.41, Fratianni 9.46, Palese 9.49, Di Gioia 9.68 e Pisicchio 9.70 hanno ritirato gli emendamenti in questione, preannunciando la presentazione di ordini del giorno sull'argomento.

Mauro GUERRA (PD), relatore, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 10 e 11, invita al ritiro dell'emendamento Tancredi 10.18, degli identici emendamenti Palese 10.38, Rampelli 10.14, Gelmini 10.16, Pastorino 10.25, Marti 10.32 e Marchi 10.10, nonché degli identici emendamenti Marchi 10.43 e Pastorelli 10.45, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 11.3 della XIII Commissione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 11.23, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato 1 (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi 11.04 della XIII Commissione e Taricco 11.015, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanin 11.020, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 11.011, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Rampelli 11.029, 11.030 e Piccone 11.024.

Tornando infine all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, precedentemente ac-

cantonato, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Paolo TANCREDI (AP) ritira il suo emendamento 10.18, auspicando che il Governo possa affrontare quanto prima la questione.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo emendamento 10.10.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 10.38.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rampelli 10.14, Gelmini 10.16, Pastorino 10.25 e Marti 10.32.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo emendamento 10.43.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorelli 10.45.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Carra 11.23 accettano la riformulazione proposta dal relatore sul loro emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 11.23, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge quindi l'emendamento 11.3 della XIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Taricco 11.015.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 11.04 della XIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Zanin 11.020 deve intendersi accantonato. Prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Schullian

11.011 accettano la riformulazione proposta dal relatore sulla loro proposta emendativa.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 11.011, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 11.029, insistendo per la sua votazione. Ne raccomanda la votazione facendo presente che esso mira a stabilire un principio di risarcimento del contribuente al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno delle « cartelle pazze ».

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 11.029.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 11.030, insistendo per la sua votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 11.030.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Piccone 11.024 lo ritirano. Prende atto altresì che è stata accolta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, precedentemente accantonato.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, come riformulato.

La Commissione, quindi, approva l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 8.06, precedentemente accantonato, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Guidesi 12.03, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pesco 12.030, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo

Marcon 12.09. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Ruocco 12.039, Oliaro 12.06 e Fantinati 12.018.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 12.030, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione. Fa notare che la proposta emendativa introduce agevolazioni fiscali per le locazioni brevi ad uso abitativo, mirando al recupero dell'evasione fiscale. Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di modificare il parere precedentemente espresso.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma il parere precedentemente espresso.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma il parere precedentemente espresso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pesco 12.030.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Marcon 12.09 deve intendersi accantonato.

Carla RUOCCO (M5S) manifesta stupore per l'orientamento contrario del relatore e del Governo sul suo articolo aggiuntivo 12.039, ampiamente condivisibile, che presenta larghi tratti di somiglianza con una proposta di legge presentata dal gruppo del Partito democratico.

Critica, quindi, l'atteggiamento con il quale si tenta di rimandare la questione ad altri momenti e chiede di accantonare la proposta emendativa per un'ulteriore riflessione.

Maino MARCHI (PD) osserva che le proposte di legge normalmente richiedono tempo per i necessari approfondimenti. Giudica quindi errata la visione della collega Ruocco ed invita a non considerare la legge di bilancio come un contenitore per

tutte le iniziative legislative in corso di esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S) condivide le considerazioni della collega Ruocco e sottolinea come l'articolo aggiuntivo Ruocco 12.039 riesca a coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) ritiene apprezzabile la proposta emendativa della collega Ruocco, mentre giudica poco convincenti le spiegazioni fornite dal rappresentante del Partito democratico dal momento che nulla vieta di approvare subito una norma che riprende parte di un'iniziativa legislativa più ampia.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che le motivazioni del parere contrario sono ulteriormente rafforzate da ragioni di carattere fiscale che riguardano, principalmente, la deducibilità selettiva sui beni strumentali. Le misure proposte potrebbero in effetti porsi in contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime il proprio disappunto per l'indisponibilità del relatore e del Governo a cogliere l'occasione per agire concretamente sulla materia dell'IVA, già oggetto di numerosi recenti provvedimenti legislativi.

Davide CRIPPA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ruocco 12.039.

Carla RUOCCO (M5S) ritira il proprio articolo aggiuntivo, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, auspicando che l'intervento normativo possa essere riconsiderato, previa opportuna modifica, nel corso dell'esame presso il Senato.

Il viceministro Enrico MORANDO assicura che fornirà tutte le informazioni utili, anche di carattere tecnico, per una formulazione che possa essere accolta dal Governo.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Oliaro 12.06, insistendo per la votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Oliaro 12.06.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Fantinati 12.018, di cui è cofirmatario, rilevando che l'Unione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia sui tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Osserva, quindi, che al momento per coloro che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione non è più praticabile la procedura di compensazione immediata con i debiti esattoriali e chiede per quale motivo non si possa nuovamente praticare questa procedura.

Mara MUCCI (CI) invita il Governo e il relatore a rispondere alle domande del collega Crippa potendo in tal modo fornire elementi utili alla Commissione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) rammenta che quasi due anni fa il Presidente del Consiglio aveva promesso che in breve tempo la pubblica amministrazione avrebbe impiegato non più di 60 giorni per pagare i debiti verso i fornitori. Constata, quindi, che si è di fronte all'ennesima promessa non mantenuta dal Governo Renzi.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che sia doverosa una spiegazione ed invita il rappresentante del Governo a non assumere atteggiamenti evasivi, trascurando deliberatamente questioni di rilevante importanza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il collega Crippa a non fare congetture, osservando che il tema è stato ampiamente discusso e che le scelte politiche possono essere diverse anche su questioni nel merito condivisibili.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce le argomentazioni già in prece-

denza fornite osservando come l'azione del Governo abbia effettivamente ottenuto significativi risultati nell'ambito dei tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione anche se non ancora corrispondenti a quelli auspicati. Aggiunge che la contrarietà del Governo è principalmente dovuta al fatto che la misura prevista dall'articolo aggiuntivo Fantinati 12.018 è difficilmente sostenibile nell'immediato, in quanto richiede un significativo aumento delle risorse che non è da subito perseguibile.

Marco DA VILLA (M5S) condivide le finalità dell'articolo aggiuntivo Fantinati 12.018, che ripropone misure già presenti in precedenti analoghi provvedimenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fantinati 12.018.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli 13, 14 e 15 del provvedimento, non ancora esaminate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 13.46, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre propone di accantonare l'esame degli emendamenti Fregolent 13.13 e degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.18 e Abrignani 13.60, in vista di una loro riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle identiche proposte emendative Guidesi 13.7, Allasia 13.9, Marchetti 13.11, Alberto Giorgetti 13.25, Leva 13.31, Pastorino 13.38, Vignali 13.40, Senaldi 13.43, Basso 13.48, Cani 13.49, Melilli 13.54, Galgano 13.57 e Dell'Aringa 13.63. Si riserva di esprimere il parere sulla proposta emendativa Cenni 13.56, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 13.047 e Lupi 13.046, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Con riferimento alle proposte emendative

riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Galgano 14.01 e Giulietti 14.08, mentre propone l'accantonamento dell'esame degli articoli aggiuntivi Giulietti 14.06 e Marcon 14.03. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere contrario sull'emendamento 15.1 della X Commissione e invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Arlotti 15.2, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Galati 15.13; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.18 e si riserva di esprimere il parere sugli identici articoli aggiuntivi Abrignani 15.03 e Vignali 15.05, nonché sull'articolo aggiuntivo Incerti 15.013.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S), alla luce della richiesta di accantonamento dell'emendamento Alberto Giorgetti 13.18, richiama l'attenzione sui seri problemi che una sua approvazione potrebbe recare al Fondo di garanzia.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel replicare al collega Pesco, evidenzia come l'esigenza di accantonare l'esame dell'emendamento Giorgetti 13.18 sia finalizzata a consentire una ulteriore verifica proprio su tale questione.

Gianluca PINI (LNA), chiede chiarimenti in merito alla riformulazione dell'emendamento Di Gioia 13.46 proposta dal relatore, con il quale, per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si incrementa di 2 milioni di euro, per l'anno 2017, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge n. 190 del 2014. In particolare, chiede di poter prevedere anche un obbligo di rendicontazione di tale spesa.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) concorda con l'opportunità testé rilevata

dal collega Gianluca Pini di prevedere un obbligo di rendicontazione delle spese previste dall'emendamento a sua firma 13.46, come riformulato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Di Gioia 13.46, al fine di predisporre una ulteriore nuova formulazione.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Di Gioia 13.46 deve intendersi accantonato, così come gli emendamenti Fregolent 13.13 e gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.18 e Abrignani 13.60. Avverte, altresì, che gli identici emendamenti Vignali 13.40, Melilli 13.54 e Dell'Aringa 13.63 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Guidesi 13.7, Allasia 13.9, Marchetti 13.11, Alberto Giorgetti 13.25, Leva 13.31, Pastorino 13.38, Senaldi 13.43, Basso 13.48, Cani 13.49 e Galgano 13.57.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Cenni 13.56 deve ritenersi accantonato e che è stata accolta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gadda 13.047, come pure dell'identica proposta emendativa Lupi 13.046.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea come gli identici articoli aggiuntivi Gadda 13.047 e Lupi 13.046, sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole con riformulazione, interessino una problematica condivisa da numerose proposte emendative.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) fa notare come, a suo avviso, con le riformulazioni testé proposte dal relatore si introducano delle disposizioni molto specifiche e settoriali in un provvedimento che, invece, dovrebbe avere un carattere generalista.



Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel replicare al collega Alberto Giorgetti, precisa che non si tratta assolutamente di misure microsettoriali, ma di un intervento propulsivo del progetto Industria 4.0. Si tratta di un piano che ha precedenti in numerosi Paesi europei e che ha dato importanti risultati nella costituzione e gestione di una rete di centri ad alta specializzazione, in grado di far collaborare strutture universitarie, centri di ricerca di eccellenza ed imprese private, a favore di processi di innovazione tecnologica e di ricerca. Ribadisce, quindi, il carattere non localistico né settoriale di tali interventi.

La Commissione, approva gli identici articoli aggiuntivi Gadda 13.047 e Lupi 13.046, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che sia opportuno che la Commissione affronti immediatamente l'esame dell'emendamento Tartaglione 58.13, già accantonato, in merito alle nomine dei commissari straordinari nelle regioni commissariate, provvedimento con cui, a suo avviso, si intende favorire il Governatore della regione Campania.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che sul punto si potrà intervenire, nel prosieguo dei lavori, terminato l'esame degli articoli attualmente in discussione e avverte che si passerà ora ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Galgano 14.01 e Giulietti 14.08 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si procederà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La Commissione respinge l'emendamento 15.1 della X Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Arlotti 15.2 è stato ritirato. Comunica, inoltre, che, assenza di

obiezioni, l'emendamento Galati 15.13 deve intendersi accantonato, così come gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 15.03 e Vignali 15.05 nonché l'articolo aggiuntivo Incerti 15.013.

La Commissione approva l'emendamento 15.18 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 16, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tancredi 16.01, come riformulato nei termini riportati in allegato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo TANCREDI (AP) esprime la propria soddisfazione per il suo articolo aggiuntivo 16.01, il quale, nella nuova formulazione, risolve una problematica che ha a lungo bloccato l'espletamento delle procedure concorsuali. Al riguardo, rileva come tali procedure beneficerebbero dell'abbattimento dei debiti fiscali, in particolare per ciò che concerne l'IVA. Nel sottolineare come le modifiche apportate alla normativa determineranno un beneficio sia per i creditori coinvolti nelle procedure, sia per lo Stato, in termini di maggior gettito, ribadisce la propria convinta condivisione della nuova formulazione della proposta emendativa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i deputati Palese, Alberto Giorgetti, Laffranco, Latronico, Rizzetto e tutto il gruppo della Lega Nord sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Tancredi 16.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tancredi 16.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 17.9

e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Misiani 17.05, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Latronico 17.9.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 17.05.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Latronico 17.9 e l'articolo aggiuntivo Misiani 17.05, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 18, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Castricone 18.28, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Gioia 18.29 e 18.31.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Castricone 18.28.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Gioia 18.29 e 18.31 (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 19, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Giampaolo Galli 19.30, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Vacca 19.4, nonché sugli identici emendamenti 19.1 della XII Commissione e Lenzi 19.5. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti 19.2 della XII Commissione

e Miotto 19.6, nonché degli identici emendamenti 19.3 della XII Commissione e Miotto 19.7. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02, come riformulati, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Blažina 19.05.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Boccia che la Commissione affronti l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 58 del provvedimento, che riguarda il tema della sanità. In tale ambito, sottolinea come i due emendamenti Rabbino 58.46 e Tartaglione 58.13, presentati dalla maggioranza e ora accantonati, qualora approvati, avrebbero conseguenze molto gravi, consentendo al Governatore della regione Campania di diventare commissario straordinario per la sanità della regione stessa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda come l'organizzazione dei lavori sia stata stabilita in modo da affrontare in maniera il più possibile organica gruppi di emendamenti riguardanti una medesima tematica. In tale quadro, rammenta la decisione di affrontare gli emendamenti relativi al settore della sanità successivamente a quelli afferenti il tema della previdenza sociale, al fine di garantire uno sviluppo ordinato dei lavori.

Giulio MARCON (SI-SEL) chiede al presidente Boccia di invertire l'esame delle proposte emendative, ritenendo importante affrontare prioritariamente le tematiche complesse e delicate recate dall'articolo 58 e dei relativi emendamenti, evitando di relegarle a un momento della discussione che potrebbe aver luogo solo in tarda notte.

Marco RONDINI (LNA), nell'associarsi alla richiesta del deputato Marcon, ricorda come da indiscrezioni riportate dagli or-

gani di stampa, gli emendamenti della maggioranza all'articolo 58 sembrano introdurre una norma a esclusivo favore del governatore della Campania. Al riguardo, rileva come si tratti di un tema molto serio, rispetto al quale i gruppi di opposizione dovrebbero vedere quantomeno riconosciuta la possibilità di disporre di un tempo adeguato per la presentazione di subemendamenti.

Ettore ROSATO (PD) evidenzia innanzitutto come i lavori della Commissione stiano procedendo attraverso modalità ordinate e costruttive, che stanno consentendo una discussione ampia sulle questioni di merito affrontate dal provvedimento. Al riguardo, tuttavia, esprime la disponibilità del Partito Democratico a discutere fin da subito le proposte emendative riferite all'articolo 58, qualora ciò sia ritenuto questione dirimente rispetto al prosieguo dei lavori. In tale ambito invita i gruppi affinché il dibattito continui a essere incentrato sulle questioni di merito connesse agli emendamenti esaminati.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle considerazioni del deputato Rosato, ricorda in primo luogo che le opposizioni, nel corso della fase emendativa, hanno tenuto un atteggiamento costruttivo nei confronti della maggioranza. Ciò nonostante, rileva come, qualora la maggioranza intenda imporre le proprie proposte senza tener conto degli emendamenti dei gruppi di opposizione su temi chiave, quali le questioni relative agli enti locali, il suo gruppo non sarà più disposto a mantenere un atteggiamento collaborativo. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi al più presto in modo chiaro sia sugli emendamenti presentati dall'opposizione, i quali risultano ancora accantonati, sia sui richiamati due emendamenti che consentirebbero al Governatore della regione Campania di diventare commissario straordinario per la sanità della regione stessa.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel condividere la richiesta di discutere urgente-

mente gli emendamenti riferiti all'articolo 58, esprime il proprio dissenso politico rispetto all'atteggiamento della maggioranza, che porta avanti l'esame degli emendamenti dando esclusivamente priorità alle riformulazioni delle proprie proposte e rimandando l'esame di quelle dell'opposizione. Nell'auspicare che ciò non prelude al parere negativo del relatore sugli emendamenti dei gruppi di opposizione, tuttora accantonati, chiede quindi che il prosieguo dei lavori sia improntato a un diverso atteggiamento.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) si associa alla richiesta di anticipare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 58. Al riguardo, nel prendere atto della disponibilità del gruppo del PD espressa dal deputato Rosato, di procedere in tal senso, sottolinea come i due emendamenti richiamati nei precedenti interventi siano del tutto inaccettabili e debbano essere ritirati. Chiede quindi al relatore se intenda ritirarli ovvero procedere a una loro riformulazione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) rileva innanzitutto come le disposizioni recate dall'articolo 58 del provvedimento, le quali affrontano direttamente il tema della salute dei cittadini, siano importanti nel loro complesso, oltre che in relazione ai citati emendamenti presentati dalla maggioranza. Nel sottolineare la disponibilità manifestata dal deputato Rosato ad anticipare l'esame delle proposte riferite all'articolo 58, chiede quindi al presidente di disporre tale inversione dell'ordine dei lavori affinché i gruppi di opposizione possano intervenire nell'esame del provvedimento in modo efficace.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in primo luogo dà atto alle opposizioni di aver finora partecipato in maniera proficua e costruttiva all'esame del provvedimento, anche in considerazione della notevole mole di proposte emendative presentate.

Nel ribadire come i lavori per l'esame degli emendamenti siano stati organizzati

in maniera corretta e condivisa, invita tutti i gruppi a mantenere un atteggiamento responsabile e coerente con le decisioni precedentemente assunte. Rileva tuttavia come, con l'accordo di tutti i gruppi, sia certamente possibile organizzare il prosieguo dei lavori anticipando l'esame degli emendamenti riferiti al settore della sanità.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, intende innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per il contributo positivo sinora dato all'andamento dei lavori. Precisa quindi che, diversamente da quanto affermato dall'onorevole Giorgetti, diverse istanze avanzate dalle opposizioni sono state accolte, fatta eccezione per quelle modifiche che si ponevano in netto contrasto con l'impostazione di fondo e la filosofia del provvedimento. Rileva quindi come il disegno di legge in esame, di particolare complessità, non possa essere ridotto alle sole disposizioni che si occupano della regione Campania, seppure politicamente rilevanti. Invita quindi i gruppi dell'opposizione a procedere nei lavori in maniera ordinata, seguendo la programmazione che ci si era dati. Ove tuttavia la richiesta di anticipare l'esame di alcuni articoli sia ritenuta indispensabile, si può a suo avviso procedere a tale inversione purché si completi l'esame dell'articolo 19, non ancora terminato, e si consenta al relatore e al Governo di rivedere gli emendamenti da affrontare, sospendendo a tal fine brevemente la seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente* propone di terminare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, per passare quindi all'articolo 58.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che la presunta filosofia del disegno di legge di bilancio appaia confusa, evidenziando come, in ogni caso, relatore e rappresentante del Governo non abbiano ancora dato alcuna risposta alle richieste di chiarimento avanzate dall'opposizione. Segnala inoltre che sono state diffuse indiscrezioni allarmanti sul contenuto delle riformula-

zioni che il Governo si accingerebbe a presentare sugli emendamenti riferiti agli enti territoriali anche ipotizzando la volontà della maggioranza di rinviarne l'esame a dopo lo svolgimento del referendum.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che, una volta concluso l'esame dell'articolo 19, si possa passare all'esame dell'articolo 58.

Il viceministro Enrico MORANDO non si oppone alla modifica del programma di lavoro previsto passando rapidamente all'esame degli articoli riferiti agli enti locali e alla sanità, sebbene si fosse previsto un diverso ordine di esame degli articoli. Ove si volesse anticipare la discussione di alcuni articoli, sarebbe necessario prevedere una interruzione dei lavori per consentire al relatore e al rappresentante del Governo di svolgere una valutazione complessiva delle proposte emendative.

Francesco CARIELLO (M5S) considerando ragionevoli le richieste avanzate, ritiene che si possa terminare l'esame dell'articolo 19 e, al fine di permettere al Governo di affrontare la discussione sull'articolo 58, sospendere i lavori fino alle ore 21.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritenendo che possa essere sufficiente una sospensione di minore durata, propone di esaurire l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 prima di sospendere brevemente la seduta. Avverte quindi che l'emendamento Giampaolo Galli 19.30 è stato ritirato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Vacca 19.4, sottoscritto dal deputato Palese, gli identici emendamenti 19.1 della XII Commissione e Lenzi 19.5, sottoscritto dai deputati Giordano, Loreface nonché da tutti i deputati dei gruppi M5S della XII Commissione e dai deputati Guidesi e Saltamartini (*vedi allegato 1*). Respinge poi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 19.2 della XII Commissione e Miotto 19.6, non-

ché l'emendamento 19.3 della XII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Miotto 19.7 è stato ritirato e che i deputati Palese, Melilli e Misiani sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02.

Vincenzo CASO (M5S), riferendosi agli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02, evidenzia come, a un anno dalla fine dell'Expo, si torni a spendere 24 milioni di euro di denaro pubblico per questo evento. Si tratta di un accordo tra Lega Nord e PD, che stigmatizza.

Gianluca PINI (LNA) chiede di accantonare l'esame degli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02 al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

La Commissione dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02; quindi approva l'articolo aggiuntivo Blažina 19.05 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà ora l'esame dell'articolo aggiuntivo Incerti 15.013 e degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 15.03 e Vignali 15.05, tutti riformulati in un unico testo accettato dai presentatori.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che la disposizione in esame rischi di attribuire troppo potere al soggetto finanziatore, consentendo al creditore di entrare nell'azionariato delle cooperative. Chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in proposito.

Antonio MISIANI (PD) ritiene che la proposta emendativa, potenziando lo strumento del *workers buyout*, costituisca un esempio virtuoso di politiche del lavoro, tema già oggetto di riflessione da parte delle competenti Commissioni permanenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), condividendo la validità dello strumento del *workers buyout*, intende però conoscere dal rappresentante del Governo quali finanziamenti e quali fondi possano essere destinati all'iniziativa.

Bruno TABACCI (DeS-CD) condivide le finalità degli articoli aggiuntivi Abrignani 15.03 e Vignali 15.05 che affrontano un tema rilevante, già oggetto di discussione in sede di esame della legge n. 49 del 1985, cosiddetta « legge Marcora », recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono gli articoli aggiuntivi Abrignani 15.03 e Vignali 15.05.

Il viceministro Enrico MORANDO, apprezzato il richiamo alla « legge Marcora » fatto dall'onorevole Tabacci, ritiene che le proposte emendative in esame sollevino una questione di notevole importanza, riguardante l'impiego che può essere fatto del capitale dei lavoratori in una situazione di crisi dell'azienda. Occorre chiedersi se è preferibile che muoia un'azienda e con essa il lavoro delle sue maestranze oppure se si debba puntare su un rilancio dell'azienda con il coinvolgimento dei lavoratori, che rischierebbero però in tal caso di perdere, oltre al lavoro, anche il capitale. Osserva in ogni caso che quello del *workers buyout* costituisce oggi una possibile risposta e un interessante strumento nel caso di crisi aziendali.

Ferdinando ALBERTI (M5S), ritiene che la soluzione rappresentata dal viceministro sia senz'altro innovativa, auspicando tuttavia un quadro normativo definito che assicuri la presenza di un supervisore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Abrignani 15.03, Vignali 15.05 e Incerti 15.013 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 15.03, Vignali 15.05 e Incerti 15.013, come riformulati (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 20.35, è ripresa alle 21.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione riprende i lavori passando all'esame della proposta di riformulazione dell'emendamento Tartaglione 58.13 (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, illustra la riformulazione proposta all'emendamento Tartaglione 58.13 evidenziando che questa mantiene inalterato il primo periodo del testo, accogliendo di fatto la finalità della proposta emendativa.

La novità riguarda invece il secondo periodo che introduce una verifica semestrale da parte dei tavoli tecnici chiamati a produrre una relazione, da trasmettere al Consiglio dei ministri, che dia conto, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, della corrispondenza o meno del lavoro svolto dal Commissario straordinario della sanità rispetto ai piani di rientro.

Il viceministro Enrico MORANDO condivide pienamente l'illustrazione del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza e del Governo che manifesta una clamorosa retromarcia rispetto ad una disposizione approvata nella legge di stabilità del 2014 che impediva ai presidenti delle regioni di diventare commissari straordinari della sanità.

Ritiene che la risposta a questi interrogativi sia nel risultato delle elezioni regionali in Campania del 2015 che hanno portato alla presidenza della regione Vincenzo De Luca che oggi ottiene questo

favore in cambio dei voti promessi al *referendum* sulla riforma costituzionale. Ritiene che la riformulazione proposta dal relatore sia del tutto strumentale e chiede a gran voce che non si metta la sanità dei cittadini della Campania nelle mani di un soggetto politico a suo avviso incandidabile.

Bruno TABACCI (DeS-CD) interviene con rammarico perché constata che oggi si cancella quanto di positivo questo Governo aveva fatto prevedendo che nelle regioni in cui la sanità era stata commissariata dovessero essere nominati commissari straordinari tecnici provenienti da altre regioni. Ciò desta ancora più preoccupazione se si considera che la regione Campania non ha ancora concluso il processo di risanamento della sanità regionale. Preannuncia, quindi, un voto di astensione, lamentando che si è di fronte ad un grave errore che alimenta un contrasto che del tutto estraneo alle riforme costituzionali.

Gianni MELILLA (SI-SEL) ritiene utile, per colmare la distanza tra le posizioni della maggioranza e quelle dell'opposizione, riflettere sul fatto che l'emendamento in esame può riguardare altre regioni oltre alla Campania. Ricorda, infatti, l'esperienza negativa della regione Abruzzo la cui sanità è stata commissariata per due legislature sotto schieramenti politici opposti. Nel giudicare del tutto inopportuno l'emendamento proposto, ritiene che tutte le forze politiche debbano essere coinvolte in una decisione che, incidendo sui piani di rientro, comporta sacrifici per tutti i cittadini. Rileva peraltro che sarebbe stato opportuno affrontare il dibattito anche in sede di Conferenza Stato-regioni. Invita, quindi, ad evitare forzature che non gioverebbero a nessuna parte politica.

Guido GUIDESI (LNA) sottolinea come la riformulazione proposta dal relatore riproponga, quasi pedissequamente, lo stesso testo dell'emendamento. Stigmatizza che la maggioranza stia cancellando una

norma da essa stessa votata riconoscendo, di fatto, un condono sulla responsabilità politica di chi negli anni precedenti ha causato il dissesto finanziario della sanità pubblica regionale. È evidente che tutto ciò accade per favorire un risultato favorevole al Governo nell'ambito della consultazione referendaria sulla riforma costituzionale. Sottolineato che questa legge di bilancio sarà ricordata per l'ingerenza del presidente della regione Campania, invita i colleghi della maggioranza a votare contro l'emendamento Tartaglione 58.13.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che il contenuto dell'emendamento in discussione esuli completamente da quello che dovrebbe essere l'oggetto della legge di bilancio, introducendo surrettiziamente nella stessa una modifica ad una legge – voluta dallo stesso Esecutivo in carica – che, a suo giudizio, reca il pregio di distinguere tra controllore e controllato. Stigmatizza la circostanza che, a suo avviso, la maggioranza ed il Governo stiano effettuando una forzatura nel metodo di lavoro in un momento politico delicato, che riguarda il presidente della Campania beneficiario delle disposizioni dell'emendamento stesso, nel quale sarebbe invece opportuna particolare cautela.

Richiamata infine una dichiarazione rilasciata alla stampa dal presidente della Campania che, nel commentare la possibilità di indagini nei suoi confronti da parte della Commissione Antimafia ha fatto riferimento al « reato di battuta », esprime solidarietà alla presidente della Commissione Antimafia.

Francesco CARIELLO (M5S), nel segnalare che il comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che il commissario *ad acta* deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti, evidenzia come tali competenze non siano presenti nel curriculum del governatore della Campania. Stigmatizza, quindi, la volontà della

maggioranza e del Governo di attribuire tale incarico ad una persona che non possiede le adeguate capacità per svolgerlo.

Marco RONDINI (LNA) ritiene che la maggioranza abbia inopportunamente presentato una proposta emendativa che ha la sola finalità di costituire una « marchetta elettorale » per il governatore De Luca e comprende l'imbarazzo e le perplessità di molti colleghi della maggioranza che, negli interventi precedenti, hanno dichiarato di astenersi dal votare l'emendamento. Sottolinea come, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno prevedere che le disposizioni non si applicassero nelle regioni sottoposte a piani di rientro da più di cinque anni.

Rocco PALESE (Misto-CR) manifesta netta contrarietà nei confronti di una disposizione attraverso la quale, a suo giudizio, si individua, in via automatica, che il presidente della regione Campania diventi il commissario della regione stessa e si stabilisce che il Consiglio dei Ministri possa nominare un commissario *ad acta* soltanto al termine di una procedura della durata superiore ad un anno. Ritiene che quella effettuata dal Governo e dalla maggioranza sia una scelta politica di arretramento poco prudente rispetto alla situazione in cui versa la sanità nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, rammenta che in tali regioni non è stata effettuata la ristrutturazione della rete ospedaliera né si è provveduto ad ammodernare l'edilizia sanitaria. Rammenta i bassi livelli essenziali di assistenza non solo della Campania, ma anche della Puglia e della Calabria e ritiene che con tale disposizione il Governo si stia assumendo la grave responsabilità di indebolire la situazione gestionale sanitaria non solo della Campania ma anche delle altre regioni del Sud. Conferma, pertanto, la sua netta contrarietà a una scelta politica che ritiene non efficace, incompleta ed in contraddizione con decisioni prese dallo stesso Governo.

Tino IANNUZZI (PD) accetta la riformulazione proposta all'emendamento Tar-

taglione 58.13, di cui è cofirmatario. Sottolinea che l'emendamento riguarda tutte le regioni in Italia sottoposte a procedure di commissariamento per il rientro dal deficit accumulato in materia sanitaria. Osserva che la legislazione in materia è già mutata tre volte in pochi anni, nel 2009, nel 2011 e nel 2014, a conferma della difficoltà estrema di regolare una materia così complessa. Aggiunge che le regioni hanno già manifestato il loro consenso alla modifica in discussione e che la *ratio* dell'emendamento è di superare la scissione e la separatezza fra responsabilità elettiva in capo ai presidenti delle regioni e potestà decisionale ed amministrativa in capo ai commissari. Del resto, già nella vigente legislazione, i Presidenti sono chiamati ad esercitare le competenze di programmazione, mentre la decisione quotidiana su tutte le questioni sanitarie che vengono in rilievo di giorno in giorno spetta ai commissari esterni all'amministrazione regionale. Questo superamento può consentire una politica ed un'azione in campo sanitario più efficiente, più celere, più rapida e più legata alla conoscenza profonda dei territori e delle situazioni e delle difficoltà che contrassegnano le comunità. Sottolinea che l'eliminazione della scissione attuale è ancora più importante in una fase nella quale in diverse regioni si sono raggiunti obiettivi di risanamento economico e finanziario, con forti sacrifici per le popolazioni, ed occorre accelerare molto sul fronte della crescita di qualità delle prestazioni e della organizzazione sanitaria; una fase nella quale occorre compiere sui territori scelte per l'assetto ospedaliero difficili e dolorose, per le quali è importante la responsabilità piena dei Presidenti democraticamente eletti. Osserva infine che la norma va nella direzione di introdurre un giusto controllo ministeriale e dei tavoli tecnici sul piano della efficienza e del rigore dei comportamenti, ai fini del monitoraggio degli equilibri di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Giovanni MONCHIERO (CI) sottolinea in primo luogo come, dal dibattito svolto

sull'emendamento Tartaglione 58.13, come riformulato, sia emerso che la modifica normativa recata dall'emendamento costituisce un passo indietro nonché un grave errore politico del Governo. Nel richiamare le considerazioni del deputato Tabacchi, ne condivide le ragioni di critica e di imbarazzo e preannuncia la propria astensione nella votazione sull'emendamento in esame.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottolinea come la riformulazione dell'emendamento Tartaglione 58.13 proposta dal relatore, non risolva in alcun modo i gravi problemi sottesi alla proposta emendativa, la quale rappresenta un passo indietro molto grave del Governo rispetto a decisioni precedentemente assunte.

Evidenzia quindi come tale emendamento sia di natura esclusivamente politica, essendo volto a rispondere alle richieste del Presidente della Campania in cambio del suo appoggio al « si » al referendum sulla riforma costituzionale. Al riguardo ricorda come tale collegamento sia emerso chiaramente da quanto riportato dagli organi di stampa in merito ai colloqui svolti tra il presidente De Luca e alcuni amministratori della regione, con i quali esplicitava le motivazioni del proprio sostegno al « si » al quesito referendario. Sottolinea quindi come tale atteggiamento della maggioranza renda evidente la suditanza del Governo Renzi rispetto al Governatore della Campania e ritiene che tutto ciò arrechi grave danno alla dignità del Governo e del Parlamento, alimentando il sentimento di anti-politica nel Paese.

Chiede quindi al Governo di riconsiderare il parere favorevole espresso sull'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato dichiarandosi, ove ciò non avvenga, indisponibile a proseguire nell'esame del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia come la scelta di imporre l'approvazione dell'emendamento 58.13 come riformulato abbia esasperato gravemente i rapporti tra la maggioranza e le opposizioni, le quali



stavano finora attenendosi a un metodo di lavoro costruttivo nell'ambito dell'esame della legge di bilancio. Reputa assolutamente inaccettabile che siano stati presentati numerosi emendamenti di natura palesemente strumentale per il presidente della regione Campania, il cui operato si è dimostrato fallimentare già molte volte in passato, nelle sue precedenti esperienze da amministratore.

Invita quindi la maggioranza a ritirare l'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato, anche alla luce dei malumori manifestati da deputati appartenenti alle stesse forze di maggioranza.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), nel condividere le considerazioni critiche svolte dai colleghi precedentemente intervenuti, rileva come esse siano il segno evidente del disagio diffuso tra i deputati della maggioranza di Governo. Al riguardo sottolinea come siano emersi due indirizzi completamente diversi anche all'interno del Governo, posto che sull'emendamento in esame il Presidente del Consiglio e la ministra della salute Lorenzin hanno espresso valutazioni contrapposte. Nel condividere le considerazioni del deputato Guidesi, critica l'atteggiamento del Governo il quale appare succube delle richieste del presidente De Luca. Chiede quindi al Governo di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene assolutamente evidenti le ragioni che dovrebbe indurre il Governo a riconsiderare il parere favorevole espresso sull'emendamento in esame, prima fra tutte la necessità di evitare danni gravi e ulteriori problemi alla regione Campania. Ricorda infatti come alcune regioni, tra le quali il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, nelle quali il presidente della regione riveste il ruolo di commissario straordinario per la sanità, abbiano orientato ingenti risorse dalla sanità pubblica verso strutture private. Nel ribadire le critiche all'emendamento in esame, stigmatizza il fatto che il Governo continui a favorire la regione Campania

con norme *ad hoc*, come nel decreto-legge fiscale di recente approvazione, che ha disposto lo stanziamento di 600 milioni di euro a favore della regione.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritiene evidenti le ragioni di buon senso che dovrebbero indurre il Governo a riconsiderare il parere favorevole espresso sull'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato. Ritiene peraltro che il contenuto dell'emendamento sia così inaccettabile che potrebbe produrre effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo relativamente alla campagna referendaria.

Mauro GUERRA (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto, evidenzia gli elementi di novità rispetto alla precedente stesura dell'emendamento, attraverso l'inserimento della previsione relativa all'attività di tavoli tecnici che dovranno intervenire con funzioni di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e di erogazione dei livelli essenziali di assistenza forniti.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritiene che l'eventuale decisione di procedere al voto sull'emendamento in esame, nonostante le gravi critiche sollevate dai gruppi di opposizione, sarebbe gravemente irrispettosa del ruolo delle opposizioni stesse, le quali hanno finora contribuito al dibattito in maniera costruttiva. Chiede quindi al presidente di disporre una sospensione dei lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che il dibattito svolto sull'emendamento Tartaglione 58.13, come riformulato, sia stato ampio e chiaro, e abbia consentito a tutte le forze politiche di esprimere compiutamente la propria posizione in merito alla proposta emendativa. Reputa quindi opportuno che la Commissione proceda alla votazione dell'emendamento 58.13 come riformulato per poi proseguire nell'esame degli emendamenti sul provvedimento.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando sia prevista una sospensione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la sospensione sarà effettuata dopo la votazione dell'emendamento 58.13 come riformulato.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che sia opportuno sospendere prima della votazione in quanto le riformulazioni degli emendamenti non sono ancora tutte note. Ritiene che il presidente non possa ignorare il nuovo clima testimoniato dal fatto che a dichiarare di volersi astenere sono non solo forze dell'opposizione, ma anche esponenti della maggioranza. Quanto al Governo segnala che quando si affrontano questioni così rilevanti occorrerebbe prendere chiaramente posizione e considera osceno far entrare nella legge di bilancio disposizioni palesemente clientelari. Ribadisce quindi la richiesta di sospendere i lavori prima della votazione dell'emendamento 58.13 come riformulato.

Guido GUIDESI (LNA), considerato alcune recenti dichiarazioni del presidente della Campania De Luca e la sua capacità di influenzare l'elettorato campano, ritiene che sarebbe opportuno procedere al voto per appello nominale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), richiamato l'articolo 51, comma 2 del Regolamento, chiede, anche a nome di altri quattro membri del proprio gruppo, che si voti per appello nominale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea che la votazione per appello nominale si applica soltanto alle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni di carattere definitivo.

Laura CASTELLI (M5S) insiste nella richiesta di votazione per appello nominale sottolineando che vi sono precedenti in questo senso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede agli uffici di verificare se vi siano precedenti di votazione per appello nominale in sede referente presso la Commissione Bilancio.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), sottolineata la delicatezza del tema trattato dall'emendamento 58.13 come riformulato, che può configurare a suo avviso il reato di voto di scambio, ritiene che la votazione per appello nominale può rappresentare una forma di tutela per i deputati e assicurare maggiore trasparenza per tutti.

Laura CASTELLI (M5S), considerando le perplessità di procedere per appello nominale, propone che il voto venga dichiarato da ciascun deputato al microfono. Ritiene in tal modo di poter tutelare il suo voto anche in vista di una possibile futura chiamata da parte della Procura della Repubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente* richiama i membri della Commissione alla ragionevolezza e a un maggior contegno per il rispetto che si deve al Parlamento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ribadendo che egli ed i deputati Movimento 5 Stelle della Commissione reiterano la richiesta di voto nominale, ritiene che la maggioranza sia preoccupata dall'espressione di un voto favorevole su una disposizione che potrebbe chiamare in causa la sua responsabilità politica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dà lettura della lettera inviata dalla Presidente della Camera al presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, l'8 maggio 2014, nella quale si sottolinea che la questione relativa alla possibilità di procedere a votazioni nominali in Commissione ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, è stata pacificamente risolta in senso negativo da univoche interpretazioni provenienti da precedenti Presidenti della Camera.

Guido GUIDESI (LNA), preso atto dei precedenti, preannuncia che i deputati della Lega Nord voteranno contro l'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo e richiama l'attenzione sulle sostituzioni del gruppo PD. Prende atto del voto di astensione del deputato Tabacci.

Rocco PALESE (Misto-CR) non condivide il tenore della riformulazione dell'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara voto contrario all'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) dichiara voto contrario all'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) dichiara il voto contrario della componente Misto-Alternativa Libera Possibile all'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) dichiara voto contrario all'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! - Pri) dichiara voto contrario all'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, passa alla votazione dell'emendamento Tartaglione 58.13 come riformulato.

*(Proteste dei deputati del gruppo M5S).*

La Commissione approva l'emendamento Tartaglione 58.13 *(nuova formulazione)* *(vedi allegato 1)*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende la seduta fino alle 23.45.

**La seduta, sospesa alle 22.55, è ripresa alle 00.10 di giovedì 24 novembre.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni della seduta not-

turna. Avverte che è in distribuzione la riformulazione, proposta dal relatore, dell'emendamento Di Gioia 13.46, precedentemente accantonato, che prevede anche la presentazione di una relazione annuale alle Camere sull'utilizzo delle somme destinate alla promozione all'estero delle imprese italiane da parte del Ministro dello sviluppo economico. Avverte, inoltre, che è in distribuzione l'identica riformulazione, proposta dal relatore, degli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02, anch'essi precedentemente accantonati.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno che si specifichi che la relazione annuale prevista dalla riformulazione dell'emendamento Di Gioia 13.46 sia di tipo analitico.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulle riformulazioni dell'emendamento Di Gioia 13.46 e degli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02 proposte dal relatore.

Colomba MONGIELLO (PD), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Di Gioia 13.46, ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 13.46, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di avere più tempo per poter esaminare la portata della riformulazione proposta degli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di lasciare accantonati gli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02 e avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Mauro GUERRA (PD), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Spessotto 21.46 e Scotto 21.74. Esprime parere con-

trario sull'emendamento 21.1 dell'VIII Commissione, sugli identici emendamenti Spessotto 21.52 e Zaccagnini 21.85, nonché sull'emendamento 21.5 della IX Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bratti 21.22, nonché sui successivi emendamenti Busin 21.15, Gandolfi 21.78 e Spessotto 21.51 a condizione che sia accolta l'identica riformulazione (*vedi allegato 1*). Avverte che dall'eventuale approvazione di tale riformulazione dovrebbero risultare assorbiti gli emendamenti 21.2 dell'VIII Commissione e 21.6 della IX Commissione.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Misiani 21.93. Propone l'accantonamento dell'emendamento Terzoni 21.61. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Russo 21.49, Pastorelli 21.83, Minnucci 21.87 e Cenni 21.90, degli emendamenti Rampelli 21.33 e 21.31. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 21.7 della IX Commissione e Meta 21.76, nonché sull'emendamento Latronico 21.66, sugli identici emendamenti 21.3 dell'VIII Commissione e Mariani 21.20 e sull'emendamento Baldelli 21.47. Esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 21.8 e parere contrario sugli emendamenti Daga 21.18, Rampelli 21.32, Polverini 21.30 e Occhiuto 21.54. Invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 21.12, in parte assorbito dall'identica nuova formulazione degli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15, Gandolfi 21.78 e Spessotto 21.51, nonché dell'emendamento Fragomeli 21.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 21.4 dell'VIII Commissione e Mariani 21.21, nonché sugli identici articoli aggiuntivi 21.02 dell'VIII Commissione e Mannino 21.028 e sugli identici articoli aggiuntivi 21.03 dell'VIII Commissione e Narduolo 21.062. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Biasotti 21.085 e Tartaglione 21.087, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Tartaglione 21.088 e Biasotti 21.083, precisando che tali proposte emendative hanno per og-

getto il finanziamento del trasporto pubblico locale, rispetto al quale è in atto un confronto tra lo Stato e la Conferenza delle regioni che potrà essere recepito nel corso dell'esame al Senato. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi 21.05 della IX Commissione, Gandolfi 21.016 e De Lorenzis 21.042, sugli articoli aggiuntivi De Lorenzis 21.032 e Minnucci 21.049. Precisa che l'articolo aggiuntivo 21.06 della IX Commissione è da considerarsi assorbito nel caso di approvazione degli identici articoli aggiuntivi Simone Valente 21.026 e Gandolfi 21.018 sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pisicchio 21.011, sugli identici articoli aggiuntivi 21.07 della IX Commissione e Tullo 21.052, sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 21.021, sugli identici articoli aggiuntivi 21.01 della VI Commissione e Barbanti 21.054, nonché sugli articoli aggiuntivi Prestigiaco 21.033, Occhiuto 21.034 e 21.036, Prestigiaco 21.038 e Occhiuto 21.039. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pes 21.020, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*) e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Pili 21.023 e Piccone 21.066. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 21.072 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Camani 21.081.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Arianna SPESSOTTO (M5S) nell'illustrare l'emendamento soppressivo a sua prima firma 21.46, stigmatizza l'accentramento del Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti, di cui all'articolo 21, nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri.

Edoardo FANUCCI (PD) interviene per apporre la firma all'emendamento Bratti

21.22 come riformulato ed evidenzia la coerenza e la continuità dell'azione di Governo nella politica di tutela della salute dei lavoratori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spessotto 21.46, Scotto 21.74, gli identici emendamenti Spessotto 21.52 e Zaccagnini 21.85.

Alberto ZOLEZZI (M5S), esprimendo perplessità in ordine alla riformulazione degli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15, Gandolfi 21.78 e Spessotto 21.51, in quanto eccessivamente generica e non aderente al lavoro svolto dalla Commissione, avanza rilievi critici sulle politiche governative in materia di risanamento ambientale e bonifica, in particolare per la mancata defiscalizzazione degli interventi di rimozione dell'amianto.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime a sua volta perplessità sulla riformulazione degli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15, Gandolfi 21.78 e Spessotto 21.51, ritenendo che essa faccia riferimento ad interventi disparati e peraltro non attinenti alla materia specifica oggetto dell'emendamento 21.2 della VIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si intendono respinti per l'Aula gli emendamenti 21.1 della VIII Commissione, l'emendamento 21.5 della IX Commissione e l'emendamento 21.2 della VIII Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, interviene per evidenziare lo sforzo compiuto, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 21, in vista del rilancio degli investimenti per infrastrutture: piano ambizioso mirante ad eliminare il *gap* infrastrutturale collegato alla caduta degli investimenti e comprensivo di tutti gli interventi auspicati in sede di VIII Commissione, per quanto in termini più generici. Sottolinea, in particolare, come nella legge di bilancio siano ravvisabili tre direttrici di intervento in materia di amianto:

il risanamento ambientale mediante ricorso al fondo di cui all'articolo 21, l'estensione del credito di imposta e l'impegno a tutela della salute dei lavoratori esposti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, interviene per richiamare l'accordo intervenuto tra i presidenti di gruppo e volto a consentire un intervento per gruppo su ciascuna proposta emendativa.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) reputa inopportuno da parte della Presidenza, nonostante il menzionato accordo, limitare gli interventi su alcune proposte emendative.

Diego DE LORENZIS (M5S) condivide le osservazioni del collega Sorial, evidenziando in particolare come la proposta di riformulazione relativa all'articolo 21 coinvolga diversi emendamenti, materie, Commissioni e gruppi politici: ne stigmatizza dunque l'eccessiva genericità in quanto potenzialmente distorsiva del senso delle proposte emendative.

Ferdinando ALBERTI (M5S) esprime analoghe perplessità sulla nuova proposta di riformulazione relativa all'articolo 21, a causa della mancanza di criteri per l'attribuzione dei fondi, per l'assenza di collegamento tra le opere da realizzare e il territorio, per il mancato coinvolgimento degli enti locali ed infine per la mancanza di programmazione degli interventi medesimi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce come, benché definiti in modo più generico, tutti gli interventi auspicati dalle Commissioni siano stati ricompresi nella nuova proposta di formulazione relativa all'articolo 21.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia utilizzato a fini propagandistici, a livello locale, il tema della sicurezza delle periferie, di fatto avocando a sé i poteri decisionali in materia, attraverso l'articolo

21 della legge di bilancio in esame, e privando di concreta rilevanza la Commissione d'inchiesta competente.

La Commissione respinge l'emendamento 21.6 della IX Commissione.

Francesco BOCCIA *presidente*, prende atto che l'emendamento Misiani 21.93 è stato ritirato dai presentatori.

Dopo avere preliminarmente ricordato che gli emendamenti delle Commissioni sono da intendersi respinti per l'Aula, avverte che le proposte di riformulazioni degli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15, Gandolfi 21.78 sono state accettate dai rispettivi presentatori.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Spessotto 21.51, chiede ulteriori chiarimenti sulla riformulazione proposta dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), relatore, accogliendo la richiesta del deputato Pesco, si sofferma sul contenuto della riformulazione proposta.

Francesco CARIELLO (M5S), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Spessotto 21.51, dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15 e Gandolfi 21.78, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione degli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15 e Gandolfi 21.78, risultano assorbiti gli identici emendamenti Russo 21.49, Pastorelli 21.83, Minucci 21.87 e Cenni 21.90, nonché l'emendamento Spessotto 21.51. Avverte altresì che l'emendamento Misiani 21.93 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 21.33 e 21.31.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Meta 21.76 è stato ritirato e che l'emendamento 21.7 della IX Commissione è da intendersi respinto per l'Aula.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), intervenendo sul proprio emendamento 21.66, di cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno auspicato il ritiro, osserva che il tema affrontato, quello del completamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, sta a cuore al Governo, che ha incluso tale progetto tra le opere strategiche per il Mezzogiorno nel cosiddetto decreto «Sblocca Italia». Più in particolare, il suo emendamento è volto a rendere possibile la connessione ferroviaria con Matera che, lo ricorda, è stata designata capitale europea della cultura per il 2019. Auspica pertanto una approvazione della proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Latronico 21.66.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'emendamento Mariani 21.20, di cui è cofirmataria, chiede al relatore se un ordine del giorno, volto ad includere tra le spese finanziate dal Fondo anche quelle relative alla progettazione, potrà essere accolto favorevolmente dal Governo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, assicura alla deputata Braga che nelle sue intenzioni era inclusa quella di considerare finanziabili anche le spese per la progettazione.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda che tale tipologia di spesa era stata inclusa in una prima versione della riformulazione dell'emendamento Mariani 21.20 ma che, nel corso delle successive correzioni, il riferimento era stato cancellato per un mero errore materiale, rimanendo unicamente il riferimento al finan-

ziamento degli studi di fattibilità. Si tratta di un'omissione che sarà possibile correggere, magari nel corso della seconda lettura al Senato.

Chiara BRAGA (PD), alla luce delle precisazioni del relatore e del Governo, accetta di ritirare l'emendamento Mariani 21.20, di cui è cofirmataria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 21.3 della VIII Commissione è da intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 21.47.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Braga 21.8, allo scopo di condurre ulteriori approfondimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accoglie la proposta di accantonamento dell'emendamento Braga 21.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 21.18, Rampelli 21.32, Polverini 21.30 e Occhiuto 21.54.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 21.12 risulta in parte assorbito e che l'emendamento Fragomeli 21.36 è stato ritirato. Avverte, inoltre, che l'emendamento 21.4 della VIII Commissione è da intendersi respinto per l'Aula e che l'emendamento Mariani 21.21 è stato ritirato.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritira l'emendamento Baldelli 21.48, di cui è cofirmatario.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mannino 21.028, identico all'emendamento 21.02 dell'VIII Commissione, osserva che il problema della demolizione delle opere abusive è molto sentito dalla stessa Commissione Ambiente, la quale ha eviden-

ziato la necessità di prevedere appositi finanziamenti. Per questo motivo ritiene di non potere accettare l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisa che nella riformulazione da lui proposta agli emendamenti Bratti 21.22, Busin 21.15 e Gandolfi 21.78 approvata dalla Commissione ha preferito un generico richiamo alle finalità di risanamento ambientale e di bonifica per potere ricomprendere un ventaglio di finalità il più ampio possibile.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur comprendendo il punto di vista espresso dal relatore, osserva che non è possibile lasciare al Governo la possibilità di scegliere tra le finalizzazioni dei finanziamenti, tanto più che quella delle demolizioni delle opere abusive costituisce un obiettivo estremamente preciso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 21.02 della VIII Commissione, identico all'articolo aggiuntivo Mannino 21.028, è da intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mannino 21.028.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 21.03 dell'VIII Commissione, identico all'articolo aggiuntivo Narduolo 21.062, è da intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Narduolo 21.062.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Tartaglione 21.087, identico all'articolo aggiuntivo Biasotti 21.085.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Biasotti 21.085.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo

Tartaglione 21.088, identico all'articolo aggiuntivo Biasotti 21.083.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Biasotti 21.083, che non è stato presentato dal suo gruppo, ne auspica l'approvazione non condividendo l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sulla base della necessità di non intervenire nel confronto in atto tra il Governo e le Regioni sui finanziamenti a valere sul Fondo per il trasporto pubblico locale. L'articolo aggiuntivo prevede lo stanziamento di risorse che, in confronto alle reali necessità, sono veramente irrisorie rispetto all'entità del Fondo pari a poco meno di 5 miliardi di euro, ma, nonostante questo, la maggioranza si dichiara contraria. Invita, pertanto, il relatore a considerare la necessità di intervenire in quanto la mancanza di risorse per il settore in questione sta inducendo gli enti locali a tagliare la spesa per investimenti, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Cita a questo proposito il drammatico incidente occorso nella tratta ferroviaria Andria-Corato in Puglia, strettamente connesso all'assenza di investimenti per motivo di risparmio, e più in generale il caso delle Ferrovie del Sud-Est, i cui treni sono privi dei necessari dispositivi di sicurezza. A fronte di ciò, ritiene inaccettabile che sia il Governo a decidere discrezionalmente la destinazione dei finanziamenti laddove i cittadini restano esposti a disservizi e ad insicurezza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Biasotti 21.083.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 21.05 della IX Commissione, identico agli articoli aggiuntivi Gandolfi 21.016 e De Lorenzis 21.042, è da intendersi respinto per l'Aula.

Paolo GANDOLFI (PD), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 21.016, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo, motivato dalla ricordata necessità di non intervenire nel con-

fronto in atto tra il Governo e le Regioni sui finanziamenti a valere sul Fondo per il trasporto pubblico locale, osservando che la portata della sua proposta emendativa si presterebbe piuttosto a favorire la composizione delle diverse posizioni. Ricorda che disposizioni di analogo contenuto sono già state approvate dai precedenti Governi di centro-sinistra. Chiede pertanto se vi siano margini per una riconsiderazione della *ratio* dell'emendamento, che non appare infondato.

Il viceministro Enrico MORANDO, pur non ritenendo irragionevole la proposta emendativa del deputato Gandolfi, osserva che, purtroppo, nella cornice attuale di limitatezza delle risorse, è necessario operare una selezione tra finalità ugualmente meritevoli. Ritiene, comunque, che il quadro che si sta delineando nei rapporti tra Governo e Regioni su questo tema sia più favorevole e che istanze come quella recata dall'articolo aggiuntivo in discussione potrebbero, addirittura, assecondare la conclusione di un accordo. A suo giudizio, il medesimo obiettivo di sostegno al settore del trasporto pubblico locale potrebbe essere raggiunto, su un altro versante, dalle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio di promozione del *welfare* aziendale.

Diego DE LORENZIS (M5S) critica il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gandolfi 21.016 e chiede polemicamente come sia possibile che nel decreto-legge in materia fiscale, recentemente approvato, sia stato stanziato un finanziamento di 600 milioni di euro a favore dei trasporti nella regione Campania. Osserva, quindi, che le risorse economiche vengono attribuite agli amministratori locali in grado di assicurare un certo consenso elettorale, al di là di tutti gli impegni di alto profilo assunti in consessi come quello della COP21 di Parigi. Ritiene che sia inconcepibile intendere la mobilità sostenibile esclusivamente con l'acquisto di autovetture elettriche. Alla luce del dibattito svoltosi presso la IX Commissione, chiede, pertanto, quale siano le intenzioni della



maggioranza e del Governo rispetto a misure che l'articolo aggiuntivo Gandolfi 21.016 prospettava, che provengono dagli stessi deputati della maggioranza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gandolfi 21.016 è ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi De Lorenzis 21.042 e 21.032.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Minnucci 21.049 è ritirato e ricorda che l'articolo aggiuntivo 21.06 della IX Commissione è da intendersi respinto per l'Aula.

Mauro GUERRA (PD), relatore, ribadisce parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Simone Valente 21.026 e Gandolfi 21.018, a condizione che siano riformulati (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede di specificare da cosa è costituito il sistema nazionale delle ciclovie turistiche, evitando che lo stesso sia specificato in un provvedimento successivo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Simone Valente 21.026 e Gandolfi 21.018, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Pisicchio 21.011 e 21.07 della IX Commissione sono da intendersi respinti per l'Aula e che gli articoli aggiuntivi Tullo 21.052 e Sottanelli 21.021 sono stati ritirati. Inoltre segnala che l'articolo aggiuntivo 21.01 della VI Commissione è da intendersi respinto per l'Aula e che l'articolo aggiuntivo Barbanti 21.054 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomò 21.033, Occhiuto 21.034 e 21.036 e Prestigiacomò 21.038.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Occhiuto 21.039, di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza delle proposte emendative riferite all'articolo 21 ritenendo assai grave da parte del Governo il non avere definito un piano organico per il Mezzogiorno. Illustra quindi l'articolo aggiuntivo con riferimento alla selezione della capitale italiana della cultura nel 2018, auspicando, in particolare, la concessione di risorse finanziarie aggiuntive volte alla riqualificazione delle città del Sud menzionate nella proposta. Infine, auspica la creazione di una rete tra le 21 città selezionate per il titolo di « Capitale italiana della cultura 2018 », sottolineando il fatto che tale rete potrebbe realizzarsi anche senza alcun onere finanziario a carico dello Stato. Auspica pertanto una riconsiderazione del parere contrario da parte del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, segnala che non ci sono le condizioni per una rivalutazione del parere contrario già espresso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Occhiuto 21.039; approva quindi l'articolo aggiuntivo Pes 21.020, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge infine l'articolo aggiuntivo Pili 21.023.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'articolo aggiuntivo Piccone 21.066 è ritirato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Parrini 21.072 (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI (PD) accetta l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Camani 21.081, di cui è cofirmatario, e chiede che lo stesso sia accolto dal Governo come ordine del giorno.

La Commissione passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 22.6, altrimenti il parere si intende contrario;

esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 22.5 della X Commissione e Basso 22.11; invita al ritiro dell'emendamento Simonetti 22.4, degli identici emendamenti Rampelli 22.28 e Molteni 22.16 e degli emendamenti Rampelli 22.30 e 22.29, altrimenti il parere si intende contrario. Ricorda che l'emendamento Labriola 22.49 sarebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 22.5 della Commissione e Basso 22.11. Invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 22.3, altrimenti il parere si intende contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 22.40 e sugli identici emendamenti 22.1 della I Commissione e Mazziotti Di Celso 22.45; nel fare presente che l'emendamento 22.2 della I Commissione è da intendersi respinto per l'Aula respinto per l'Aula, invita al ritiro dell'emendamento Mazziotti Di Celso 22.44 e dell'emendamento Molteni 22.26, altrimenti il parere si intende contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 22.39; propone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 22.36; invita al ritiro degli emendamenti Pastorino 22.33 e 22.35, Laforgia 22.48, Palese 22.46 e Alberto Giorgetti 22.47, altrimenti il parere si intende contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 22.10, purché sia riformulato; infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Oliaro 22.01, altrimenti il parere si intende contrario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 22.36.

Roberto SIMONETTI (LNA), nell'illustrare il contenuto del proprio emendamento 22.6, lamenta il fatto che lo Stato pone in vendita proprie obbligazioni senza effettuare alcun controllo su chi siano gli acquirenti e per quali motivi i titoli siano acquistati. Ritiene che tale lacuna, in tempi segnati dalla piaga del terrorismo internazionale, sia particolarmente grave.

Specifica, infine, che la proposta responsabilmente non chiede l'intera soppressione dell'articolo 22, in quanto alcune imprese potrebbero effettivamente voler investire in Italia in modo del tutto legittimo e sostenibile.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 22.6; approva poi gli identici emendamenti 22.5 della X Commissione e Basso 22.11 (*vedi allegato 1*).

Roberto SIMONETTI (LNA), nell'illustrare il contenuto del proprio emendamento 22.4, stigmatizza la concessione del permesso di soggiorno agli stranieri in cambio di investimenti in cultura e istruzione, poiché tali investimenti potrebbero finanziare i centri di reclutamento islamici. Sottolinea che non devono essere gli stranieri a gestire l'immigrazione e lamenta che, poiché lo Stato non è in grado di gestire tale servizio deve appaltarlo all'esterno. Osserva che in questo caso l'accoglienza degli immigrati non sarebbe finalizzata all'integrazione. Afferma che il finanziamento filantropico è accettabile, ma in ogni caso gli stranieri non devono farsi portavoce della propria cultura e il suo emendamento è finalizzato a conservare le identità locali. Infine, ribadisce che tale emendamento, lungi dall'essere tacciabile di razzismo, tende ad evitare l'infiltrazione del terrorismo islamico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simonetti 22.4, gli identici emendamenti Rampelli 22.28 e Molteni 22.16 e gli emendamenti Rampelli 22.30 e 22.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come già preannunciato, l'emendamento Labriola 22.49 è conseguentemente assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 22.3; approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Bindi 22.40 e gli identici emendamenti 22.1 della I Commissione e Mazziotti Di Celso 22.45 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'emendamento 22.2 della I Commissione è da intendersi respinto per l'Aula e che l'emendamento Mazziotti Di Celso 22.44 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 22.26; approva quindi l'emendamento Bindi 22.39 (*vedi allegato 1*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) illustra il contenuto del suo emendamento 22.33, riguardante la norma « salva paperoni » e precisa che gli emendamenti successivi condividono la stessa *ratio*. Chiede al Governo di rivedere il proprio parere contrario e auspica che la cifra fissa di 100.000 euro sia sostituita con una cifra a carattere progressivo.

Paolo TANCREDI (AP) ritiene che la caratteristica forfettaria della tassazione rappresenti la forza dell'intervento normativo in questione, volto a favorire il rientro dei capitali dall'estero. Pertanto, difende la scelta adottata con l'articolo 22.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel rilevare la necessità che vengano finalmente pronunciate parole di giustizia fiscale, stigmatizza la scelta del Governo di rendere « attrattiva » la tassazione, dal momento che il pagamento delle tasse costituisce un obbligo per tutti i cittadini. Sottolinea inoltre che la logica sottesa alla misura del Governo è la stessa che ha animato molte delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie o di stabilità degli anni passati. Richiamandosi alle parole del collega Causi, che ha rimproverato i colleghi di aver smarrito il senso della sinistra con riguardo alla proposta sulla cedolare secca, rileva che una vera sinistra dovrebbe essere attenta ai temi della giustizia fiscale. Da ultimo, sottolinea che, se i « paperoni » considerano attrattivo il pagamento delle tasse in Italia, la spiegazione è che sono sicuri di pagare poco. Ciò premesso, sottoscrive gli emendamenti Pastorino 22.33 e 22.35.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel preannunciare che non intende accedere all'in-

vito al ritiro dell'emendamento a sua firma 22.46, stigmatizza il fatto che si continui un dibattito che è già stato svolto in molte occasioni, nei medesimi termini. Rileva che, a tali condizioni, l'esame del disegno di legge di bilancio si protrarrà ben oltre i tempi previsti. Stigmatizza dunque le modalità di gestione dei lavori da parte della presidenza, che consente a tutti di intervenire, per un tempo ben superiore ai due minuti concordati.

Ferdinando ALBERTI (M5S) chiede al relatore e al Governo se siano stati presi in considerazione i rischi di riciclaggio sottesi alla norma in questione.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva che tali rischi sono stati a tal punto presi in considerazione, che è stato espresso parere favorevole su alcuni emendamenti che pongono all'attenzione esattamente le questioni sollevate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda a tale proposito che gli emendamenti cui fa riferimento il rappresentante del Governo e su cui è stato espresso parere favorevole sono il 22.40 e il 22.39, entrambi presentati dalla presidente della Commissione Antimafia, onorevole Bindi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorino 22.33 e 22.35, Laforgia 22.48, Palese 22.46 e Alberto Giorgetti 22.47.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.10

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Oliaro 22.01 è da intendersi respinto per l'esame in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 23, invita al ritiro dell'emendamento Marchi 23.6. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi 23.01 della XIII Commissione e Venittelli 23.04, esprimendo altrimenti parere contrario. Pro-

pone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02, che dovrebbe risultare assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 52.148. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Oliverio 23.07, purché riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Matarrese 23.023, Marco Di Maio 23.013, Dell'Aringa 23.020 e Fantinati 23.022, nonché sull'identico articolo aggiuntivo Marchi 35.043, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, apprezza che quest'ultimo si sia espresso in senso favorevole sulle proposte emendative che puntano alla proroga delle graduatorie e in senso contrario su quelle che puntano allo scorrimento. A tale proposito, rileva che, se anche in passato si fosse adottata la medesima linea politica, tanti guai sarebbe stati evitati.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento sua firma 23.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti 23.01 della XIII Commissione e Venittelli 23.04 sono da ritenersi respinti per l'esame in Assemblea. Dispone, inoltre, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02. Avverte, infine, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Oliverio 23.07.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Oliverio 23.07, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli articoli aggiuntivi Matarrese 23.023, Marco Di Maio 23.013, Dell'Aringa 23.020 e Fantinati 23.022 hanno accettato l'identica riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Matarrese 23.023, Marco

Di Maio 23.013, Dell'Aringa 23.020, Fantinati 23.022 e Marchi 35.043, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 24, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sull'emendamento Sorial 24.3 e propone che venga accantonato l'articolo aggiuntivo D'Alessandro 24.01.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Alessandro 24.01.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede se la contrarietà del relatore e del Governo sul suo emendamento riguardi la carenza di copertura o sia di natura politica.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento in questione pone anche problemi di copertura.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 24.3.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 25.57, purché riformulato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Gribaudo 25.54, degli identici emendamenti Rizzetto 25.64, Prativiera 25.160, Guidesi 25.24, Ginato 25.56, Alberto Giorgetti 25.63, Leva 25.78, Vignali 25.114, Basso 25.155, Senaldi 25.146, Cani 25.156 e Pastorino 25.97, degli emendamenti Tancredi 25.81, Marchi 25.12, Sberna 25.172, degli identici emendamenti Simonetti 25.21, Paola Bragantini 25.39, Coccia 25.62, Vignali 25.111, Latronico 25.121, Ricciatti 25.141, Senaldi 25.148, Taricco 25.151 e Marguerettaz 25.163, nonché dell'emendamento Marchi 25.13.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 25.8, 25.9 e 25.11 della XI Commissione. Propone che venga accantonato l'emendamento 25.10 della XI Commissione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Matarrese 25.166 e propone che venga accantonato l'emendamento Duranti 25.117. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario dell'emendamento Fregolent 25.145 e propone che venga accantonato l'articolo aggiuntivo Villa 25.013, da esaminarsi congiuntamente all'emendamento Giorgetti 25.013.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.10 della XI Commissione, nonché dell'emendamento Duranti 25.117 e dell'articolo aggiuntivo Da Villa 25.013.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 25.57.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 25.57, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ribaudò 25.54 è stato ritirato dal presentatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira gli identici emendamenti Ginato 25.56, Leva 25.78, Basso 25.155, Senaldi 25.146 e Cani 25.156.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 25.64, Prativiera 25.160, Guidesi 25.24, Alberto Giorgetti 25.63, Vignali 25.114 e Pastorino 25.97.

Paolo TANCREDI (AP) ritira l'emendamento a sua prima firma 25.81, pur precisando che avrebbe auspicato l'adozione della formulazione della norma prevista con il suo emendamento.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 25.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Sberna 25.172 è da considerarsi respinto per l'Aula.

Avverte che gli identici emendamenti Paola Bragantini 25.39, Coccia 25.62, Senaldi 25.148 e Taricco 25.151 sono stati ritirati dai presentatori.

Roberto SIMONETTI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 25.21, con il quale si vuole estendere la facoltà di accedere al pensionamento anticipato anche nel caso di assistenza a un fratello o ad una sorella convivente con disabilità.

Davide TRIPIEDI (M5S) invita a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti che estendono la facoltà di accedere al pensionamento anticipato anche nel caso di assistenza a un fratello o ad una sorella convivente con disabilità, in ragione dell'opportuna finalità di tali proposte. Propone, quanto meno, la previsione di una facoltà in tal senso in assenza di un familiare parente di primo grado che possa prestare assistenza.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), associandosi agli interventi dei colleghi Simonetti e Tripiedi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 25.60.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 25.60, Simonetti 25.21, Vignali 25.111, Latronico 25.121, Ricciatti 25.141 e Marguerettaz 25.163.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 25.13.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti 25.8, 25.9 e 25.11 della XI Commissione, nonché l'emendamento Matarrese 25.166 sono da considerarsi respinti per l'Aula.

Marialuisa GNECCHI (PD) intervenendo sull'emendamento 25.11 della XI Commissione tiene a sottolineare che nel settore dell'edilizia occorre tutelare quei lavoratori che non sono stati nelle condizioni di svolgere un periodo lavorativo continuativo di almeno sei anni per conseguire il trattamento pensionistico anticipato.

La Commissione respinge l'emendamento Fregolent 25.145.

Mauro GUERRA (PD), relatore, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 28 propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 28.01 della XI Commissione e Bratti 28.05 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Argentin 28.016.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 28.01 della XI Commissione e Bratti 28.05 e comunica che l'articolo aggiuntivo Argentin 28.016 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 29 propone l'accantonamento degli identici emendamenti 29.1 della XI Commissione, Polverini 29.16 e Palese 29.17 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti 29.2 della XI Commissione e Baruffi 29.7. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Simonetti 29.5 e Francesco Saverio Romano 29.20.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emenda-

menti 29.1 della XI Commissione, Polverini 29.16 e Palese 29.17 ed avverte che l'emendamento 29.2 della XI Commissione è da considerarsi respinto per l'Aula.

Anna GIACOBBE (PD) ritira l'emendamento Baruffi 29.7, di cui è cofirmataria.

Roberto SIMONETTI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 29.5.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 29.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Francesco Saverio Romano 29.20 è stato ritirato dal presentatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 30, invita al ritiro degli identici emendamenti Rizzetto 30.16, Latronico 30.41 e Ricciatti 30.45, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Simonetti 30.01 per esaminarlo insieme all'articolo aggiuntivo 33.021, che riguarda una materia analoga.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Simonetti 30.01.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rizzetto 30.16, Latronico 30.41 e Ricciatti 30.45.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 31, esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 31.2, purché riformulato (*vedi allegato 1*). Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Ribauda 31.5, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi 31.01 della XI Commissione e Miccoli 31.09.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ribaudo 31.5.

La Commissione approva l'emendamento Rostellato 31.2 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 31.1 e l'articolo aggiuntivo 31.01 della XI Commissione sono da considerarsi respinti per l'Aula. Avverte altresì che l'identico articolo aggiuntivo Miccoli 31.09 è stato ritirato dal presentatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 32.1, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Sottanelli 32.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento Giacobbe 33.30, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Fa quindi presente che, in caso di approvazione del predetto emendamento, risulterebbero assorbiti gli emendamenti Airaudo 33.50, nonché gli identici emendamenti 33.2 della XI Commissione e Airaudo 33.55. Fa presente che risulterebbero altresì sostanzialmente assorbiti dalla nuova formulazione dell'emendamento Giacobbe 33.30, gli identici emendamenti 33.3 della XI Commissione e Polverini 33.38, l'emendamento 33.4 della XI Commissione, gli identici emendamenti 33.5 della XI Commissione e Polverini 33.37, gli emendamenti Rizzetto 33.40 e 33.35, gli

identici emendamenti 33.6 della XI Commissione e Incerti 33.21, nonché gli emendamenti Rizzetto 33.39, Simonetti 33.8 e Tullo 33.29. Con riferimento agli articoli aggiuntivi 33.01 della XI Commissione e Andrea Maestri 33.015, fa presente che gli stessi risulterebbero assorbiti dal suo emendamento 33.021. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi 33.02 della XII Commissione e Coppola 33.04 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Piras 33.07. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 33.017.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Piras 33.07.

I deputati Roberto SIMONETTI (LNA), Marialuisa GNECCHI (PD) e Cesare DAMIANO (PD) chiedono chiarimenti in merito alla riformulazione dell'emendamento Giacobbe 33.30.

Il viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, ove i presentatori non intendano accettare la riformulazione dell'emendamento Giacobbe 33.30, il relatore potrebbe presentare un emendamento di analogo tenore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisa che, nel caso la Commissione decidesse di non votare l'emendamento Giacobbe 33.30 nel testo riformulato, presenterà un emendamento di contenuto corrispondente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sollecita l'approvazione dell'emendamento Giacobbe 33.30 nel testo riformulato.

Cesare DAMIANO (PD) sottolinea l'importanza che la Commissione approvi la nuova formulazione dell'emendamento Giacobbe 33.30 che, ampiamente condiviso da tutti i gruppi in sede di Commissione Lavoro, estende la salvaguardia ad una più

ampia platea di persone, ben 30.700 beneficiari.

La Commissione approva l'emendamento Giacobbe 33.30, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Airaudo 33.50 e 33.55, Polverini 33.38 e 33.37, Rizzetto 33.40 e 33.35, Incerti 33.21, nonché Rizzetto 33.39 e Tullo 33.29 in quanto assorbiti nella nuova formulazione dell'emendamento Giacobbe 33.30; avverte inoltre che gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 e 33.5, 33.6 della XI Commissione sono da intendersi respinti per l'Aula.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 33.8 e stigmatizza la circostanza che, con l'articolo 33, il Governo intenda di fatto arrestare le politiche di salvaguardia degli esodati. Sottolinea l'opportunità del mantenimento del fondo per gli esodati fino alla verifica del consuntivo al 2017.

La Camera respinge l'emendamento Simonetti 33.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi 33.01 della XI Commissione e 33.02 della XII Commissione si intendono respinti per l'Aula. Prende quindi atto che gli articoli aggiuntivi Andrea Maestri 33.015 e Coppola 33.04 sono stati ritirati dai presentatori. Dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Piras 33.07.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) interviene sull'articolo aggiuntivo 33.017 a sua prima firma, illustrandone le finalità: si tratta di una proposta diretta ad abrogare l'anacronistica « legge Mosca », senza tuttavia privare del trattamento pensionistico coloro che legittimamente lo hanno acquisito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rizzetto 33.017

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara inammissibili i subemendamenti Simonetti 0.33.021.8, Rizzetto 0.33.021.1, Andrea Maestri 0.33.021.10, nonché Simonetti 0.33.021.5 e 0.33.021.3 (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Simonetti 0.33.021.4, Ciprini 0.33.021.2, Andrea Maestri 0.33.021.9, Simonetti 0.33.021.6 (*vedi allegato 2*), mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 33.021 del relatore (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo per illustrare il suo subemendamento 0.33.021.8, contesta la decisione del Governo di non prorogare ulteriormente la sperimentazione di « opzione donna » e sottolinea come la legge di bilancio in esame intenda cancellare definitivamente due pilastri del sistema pensionistico: il fondo esodati e « opzione donna ».

La Commissione respinge il subemendamento Simonetti 0.33.021.4.

Tiziana CIPRINI (M5S) nell'illustrare il subemendamento 0.33.021.2 a sua prima firma, dichiara di non condividere l'emendamento del relatore ed auspica la proroga di « opzione donna » al 2018.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ciprini 0.33.021.2, Andrea Maestri 0.33.021.10 e Simonetti 0.33.021.6; approva quindi l'articolo aggiuntivo 33.021 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di tornare all'esame dell'emendamento Gribaudo 31.5, in precedenza accantonato. Avverte che, a seguito degli approfondimenti condotti, è possibile formulare un parere favorevole.



Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto affermato dal relatore, pone in votazione l'emendamento Gribaudo 31.5.

La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 31.5 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 35.

Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che l'articolo aggiuntivo Marchi 35.043 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Matarrese 23.03 (*nuova formulazione*). Esprime, quindi, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gribaudo 35.023, a condizione che sia (*vedi allegato 1*) e Blažina 35.07, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Binetti 35.08 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Riccardo Gallo 35.017, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*) e chiede ai presentatori se l'articolo aggiuntivo Cominardi 35.029 possa essere considerato assorbito dalla nuova formulazione testé proposta all'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050, altrimenti invita al ritiro. Infine, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rostellato 35.032 e Alberto Giorgetti 35.035, a condizione che siano riformulati (*vedi allegato 1*).

**La seduta, sospesa alle 3.50, riprende alle 4.30.**

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, coglie l'occasione per esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 35.035 e sull'articolo aggiuntivo De Villa 25.013 vertente sulla stessa materia, a condizione che siano entrambi riformulati (*vedi allegato 1*). Inoltre, a rettifica di quanto detto in precedenza, chiede che l'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050 sia accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore per l'articolo aggiuntivo Gribaudo 35.023, considerato che l'emendamento 35.03 della XI Commissione deve intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gribaudo 35.023, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 35.04 della XI Commissione si deve intendere respinto per l'esame in Assemblea.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che anche l'articolo aggiuntivo Blažina 35.07, contrariamente al parere espresso prima della sospensione della seduta, rimane accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Binetti 35.08 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Riccardo Gallo 35.017.

Claudio COMINARDI (M5S) preliminarmente chiede chiarimenti in merito al nuovo accantonamento dell'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050, ipotizzando che siano in corso iniziative di tipo lobbistico. Relativamente all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 35.029, stigmatizza il fatto che una tematica così rilevante, quale è quella che riguarda la crisi che attraversa il settore del *call center*, venga affrontato nel corso di una seduta come questa, considerato che allo stato sono circa le quattro del mattino e centinaia di lavoratori rischiano il posto e molte delle aziende che delocalizzano hanno beneficiato di consistenti incentivi da parte dello Stato, e ciò nonostante svolgano dall'estero un servizio verso l'Italia senza che agli utenti sia dato sapere da quale paese rispondano gli operatori. Pertanto la proposta emendativa in questione si prefigge almeno l'obiettivo di ottenere la restitui-

zione di parte di tali aiuti per finanziare un fondo che sostenga gli italiani che hanno perso il posto di lavoro. Risulta, inoltre, che il presidente della Commissione Lavoro del Senato, il senatore Maurizio Sacconi, si sia espresso in modo veemente sugli organi di informazione contro eventuali iniziative assunte alla Camera per regolamentare il settore. Si domanda, inoltre, se ci siano le condizioni affinché i colleghi della Commissione siano nelle condizioni di esprimere un voto consapevole, considerato che la seduta si è protratta per tutta la notte. Ipotizza che anche la riforma Fornero, visti tutti gli errori in essa contenuti, sia il frutto di circostanze come quella attuale.

Marco MICCOLI (PD) chiede se si debba o meno tenere conto della riformulazione proposta per il suo articolo aggiuntivo 35.050, che è il risultato di un lavoro intenso, basato anche sulle valutazioni emerse nel corso delle diverse discussioni in cui è stato affrontato il merito della questione.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare che in Italia è diffusa l'abitudine di ipotizzare il complotto dietro ad ogni contrattempo, chiarisce che il problema è banale e deriva dal non allineamento tra il testo riformulato e la motivazione che lo accompagna. Segnala che sono in corso ulteriori valutazioni, da lui stesso richieste, e dalle quali sta emergendo la correttezza del testo a fronte della necessità di correggere il testo della motivazione. Nel chiedere quindi di potere disporre di un tempo comunque contenuto per completare la verifica, concorda con il deputato Cominardi che sarebbe preferibile lavorare in condizioni diverse, evidenziando tuttavia come sia inevitabile arrivare alle ore tarde nella fase finale dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cominardi 35.029.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la ri-

formulazione proposta dal relatore sull'articolo aggiuntivo Rostellato 35.032.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rostellato 35.032, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 35.035, ringrazia il relatore per gli sforzi compiuti e dichiara di apprezzare il serio lavoro svolto, che ha consentito un passo in avanti sul tema della reversibilità delle pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili.

Marco DA VILLA (M5S), nell'accettare a sua volta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 25.013, ringrazia il relatore per l'impegno profuso ed esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

Francesco CARIELLO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Da Villa 25.013.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Da Villa 25.013 e Alberto Giorgetti 35.035, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA) chiede se si possa concludere l'esame dell'articolo 19, precedentemente sospeso.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone una identica riformulazione per gli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02 (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), in relazione alla riformulazione testé proposta dal relatore, chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria, con particolare riguardo al comma 8, in cui si provvede agli oneri con la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). A tale proposito, ricorda che, ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative, è stata segnalata ai gruppi la non utilizzabilità, ai fini della copertura finanziaria, del comma 1 del-

l'articolo 81 del disegno di legge di bilancio, relativo alla rideterminazione del FISPE. Sulla base di tali premesse, chiede di sapere se il ricorso al fondo in questione sia ammissibile o meno.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva la correttezza di quanto detto dal deputato Sorial, non potendosi provvedere alla copertura di un onere finanziario ricorrendo ad un comma – per l'appunto il comma 1 dell'articolo 81 – che riduce le risorse del fondo. A ulteriore chiarimento della questione, sottolinea che, mentre il ricorso al FISPE è ammissibile, non lo è invece il ricorso alla disposizione legislativa che lo ridetermina al ribasso.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce i dubbi già espressi in merito alla copertura finanziaria ipotizzata dal relatore nella riformulazione degli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore sugli articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Guidesi 19.01 e Laforgia 19.02, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 63, esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 63.5, a condizione che sia riformulato precisando che tale riformulazione si riferisce anche agli articoli aggiuntivi Marchetti 65.048 e Gelmini 65.040. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, della parte ammissibile dell'emendamento Costantino 63.47. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 63.2 della VIII Commissione e Bratti 63.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 63.19, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*), precisando che tale riformulazione si riferisce anche all'articolo aggiuntivo Fassina 63.01 e agli articoli aggiuntivi Cariello 64.03 e Sorial 64.02, e

precisando altresì che in tal modo risulterebbe assorbito l'identico emendamento 63.1 della VI Commissione. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Carfagna 63.38 e Melilli 63.3.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla portata della riformulazione dell'emendamento Misiani 63.5.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisa che è prevista una diversa struttura dei piani di rientro senza però significativi cambiamenti rispetto alla precedente riformulazione. Segnala che non è stato possibile in questa sede individuare una soluzione per una diversa gestione dei debiti degli enti locali.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 63.5, esprimendo rammarico per il fatto che non sia stata individuata una soluzione soddisfacente per la gestione dei debiti degli enti locali.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrivono l'emendamento Misiani 63.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stata accolta la riformulazione proposta anche dai presentatori degli articoli aggiuntivi Marchetti 65.048 e Gelmini 65.040.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 63.5 e gli identici articoli aggiuntivi Marchetti 65.048 e Gelmini 65.040, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Giulio MARCON (SI-SEL) insiste per la votazione della parte ammissibile dell'emendamento Costantino 63.47.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 63.47, per la parte ritenuta ammissibile.

Alberto ZOLEZZI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 63.2 della VIII Commissione, dichiarandosi dispiaciuto del parere contrario espresso e segnalando che gli interventi di messa in sicurezza ambientale rappresentano in prospettiva un risparmio e non un costo.

La Commissione respinge l'emendamento 63.2 della VIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Bratti 63.16 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che l'emendamento 63.1 della VI Commissione è da considerarsi respinto per l'Aula. Comunica, quindi, inoltre che i presentatori degli identici emendamenti Fragomeli 63.19, nonché degli articoli aggiuntivi Fassina 63.01, Cariello 64.03 e Sorial 64.02 hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fragomeli 63.19 (*vedi allegato 1*); respinge poi l'emendamento Carfagna 63.38.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fragomeli 63.19, risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Fassina 63.01, Cariello 64.03 e Sorial 64.02.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Melilli 63.3, di cui è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050, precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo miccoli 35.050, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco MICCOLI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 35.050 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Miccoli 35.050, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 64, esprime parere contrario sugli emendamenti Causin 64.137 e Marzana 64.116. Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*), sull'emendamento Fanucci 64.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Parrini 64.17 e Carfagna 64.97. Esprime parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 64.18 e parere contrario sull'emendamento De Girolamo 64.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Michele Bordo 64.197. Esprime parere contrario sull'emendamento Castelli 64.129 e parere favorevole sull'emendamento Michele Bordo 64.198. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaratti 64.158 e Catania 64.214 e sull'articolo aggiuntivo Braga 64.030, a condizione che siano riformulati come articolo aggiuntivo (*vedi allegato 1*), precisando che in tal modo risulterebbe assorbito l'articolo aggiuntivo 64.01 della VIII Commissione. Propone l'accantonamento dell'emendamento 64.1 della I Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 64.65 e sugli identici emendamenti Placido 64.161 e 64.156 e Martelli 64.162. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 64.15, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Marchi 64.2 e Castelli 64.123. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marchetti 64.029. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 64.011 a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*).

e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Castelli 64.039.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Michele Bordo 64.197, 64.1 della I Commissione e dell'articolo aggiuntivo Marchetti 64.029.

La Commissione respinge l'emendamento Causin 64.137.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Marzana 64.116, di cui è cofirmatario, ricordando che era stato prospettato un suo assorbimento con la nuova formulazione dell'emendamento Misiani 63.5.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel riconoscere che l'esclusione dei comuni sotto i 20 mila abitanti dalle procedure agevolative relative ai debiti pregressi rappresenta un problema, evidenzia come ma che non sia stato possibile in questa sede trovare una soluzione adeguata.

Maria MARZANA (M5S) ribadisce l'opportunità di approvare l'emendamento a sua prima firma 64.116, che integra un diverso articolo del testo unico degli enti locali rispetto all'emendamento Misiani 63.5 appena approvato, invitando a una ulteriore riflessione per evitare di compiere discriminazioni tra i diversi comuni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 64.116.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Fanucci 64.3.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 64.3 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Parrini 64.17 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 64.97; approva l'emendamento Piazzoni 64.18 (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sulla proposta emendativa De Girolamo 64.6, atteso che la medesima non sembra creare problemi finanziari.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel concordare con il collega Giorgetti, riconsidera il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento De Girolamo 64.6.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento De Girolamo 64.6 (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S) intervenendo per illustrare l'emendamento a sua prima firma 64.129, dichiara di non comprendere le motivazioni del parere espresso dalla maggioranza a fronte di un diverso trattamento riservato ad altre proposte emendative che pure sembrerebbero insistere su analoghe questioni procedurali.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiarisce che la concessione a province e città metropolitane della facoltà di redigere il solo bilancio annuale non può essere definita una volta per tutte in sede di legge di bilancio, essendo demandata di fatto alla trattativa in corso tra Governo ed enti locali.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce che la proposta emendativa risulta incompatibile con le disposizioni della legge n. 243 del 2012.

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'emendamento Michele Bordo 64.198.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli 64.129; approva l'emendamento Michele Bordo 64.198 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Zaratti 64.158 e Catania 64.214 nonché dell'articolo aggiuntivo Braga 64.030. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo 64.01 si intende respinto per l'Aula.

La Commissione approva le proposte emendative Zaratti 64.158, Catania 64.214 e Braga 64.030 che hanno assunto la stessa formulazione (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento della I Commissione 64.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Fabrizio Di Stefano 64.65, indi gli identici emendamenti Placido 64.161 e 64.156 e Martelli 64.162; approva quindi l'emendamento Marchi 64.15, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchi 64.2 è stato ritirato dai presentatori.

Laura CASTELLI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 64.123, diretto a ricondurre la consistenza di 70 milioni di euro nello stato di previsione del MEF.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di non comprendere il senso della proposta.

Donata LENZI (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento Castelli 64.123.

Il viceministro Enrico MORANDO giudica l'emendamento del tutto ultroneo e superato vista la presenza della medesima copertura, 70 milioni di euro, nello stato di previsione del MIUR.

Maria MARZANA (M5S) precisa ancora che i dubbi attengono proprio all'impossibilità del MIUR di disporre delle somme in questione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Palese 64.011, osserva che, a suo parere, l'argomento relativo alle risorse da destinare ai comuni che devono affrontare contenziosi amministrativi connessi a sentenze esecutive di annullamento, è già stato affrontato dalla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione si è effettivamente occupata del caso relativo ad uno specifico comune, mentre l'articolo aggiuntivo in esame ha una portata generale.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 64.011 (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo Castelli 64.039.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65.

Mauro GUERRA (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 65, invita al ritiro degli emendamenti Rubinato 65.54 e Pastorino 65.105, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 65.8, a condizione che sia riformulato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento Ghizzoni 65.43 e degli identici emendamenti Guidesi 65.6 e Melilli 65.7, nonché degli identici emendamenti Nicoletti 65.28 e Dellai 65.122, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 65.9 ed invita al ritiro dell'emendamento Bratti 65.40, identico all'emendamento 65.4 della VIII Commissione, che si intende respinto per l'Aula, nonché degli emendamenti Abrignani 65.138, Alfreider 65.134, Bechis 65.1 e Segoni 65.103, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Invita, altresì,

al ritiro degli identici emendamenti Dellai 65.123 e Nicoletti 65.29, nonché degli emendamenti Palese 65.16, Fregolent 65.114, Sgambato 65.25 e Melilli 65.69.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Rubinato 65.54.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 65.105.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 65.8.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), intervenendo sull'emendamento Marchi 65.8, osserva che la riformulazione ha cambiato il tenore della proposta. Ricorda di avere presentato un emendamento volto a consentire ai comuni di inserire nel saldo le somme derivanti dall'indebitamento, ai fini del loro utilizzo, considerati inammissibili per problemi di copertura. Essi riguardavano, in particolare, due comuni della Liguria, per i quali il Governo si era impegnato ad uno specifico intervento. Chiede, pertanto, che il tema sia ripreso nella seconda lettura del disegno di legge al Senato.

Maino MARCHI (PD) si dichiara ben a conoscenza della problematica segnalata dal collega Pastorino e anche lui auspica che per esso il Governo si adoperi per trovare la giusta soluzione. Il suo emendamento, tuttavia, ha una portata più generale ed è volto a rendere meno difficile fare investimenti per i comuni istituiti a seguito di fusione e per quelli con meno di mille abitanti.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), pur condividendo la riformulazione dell'emendamento Marchi 65.8, effettivamente risolutivo dei problemi ad esso sottesi, continua a sottolineare la necessità di un ulteriore intervento per il superamento del problema specifico da lui segnalato.

Mario TULLO (PD), condividendo quanto testé affermato dal collega Pasto-

rino, sollecita l'intervento del Senato su tale materia e cita, in particolare, la situazione dei comuni liguri di Sestri Levante e di Maiolo, che, a causa della normativa vigente, non possono intervenire per la dismissione di una discarica per evitare di mettere a rischio gli equilibri dei loro bilanci.

Rocco PALESE (Misto-CR) interviene per sottoscrivere l'emendamento Marchi 65.8 come riformulato.

Maino MARCHI (PD) osserva che con la riformulazione proposta al suo emendamento 65.8 si tenta di dare soluzione ad alcune tipologie di situazioni, mentre, per un intervento più generale, a suo parere, sarà necessario un intervento legislativo specifico.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 65.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Ghizzoni 65.43, gli identici emendamenti Guidesi 65.6 e Melilli 65.7, nonché gli identici emendamenti Nicoletti 65.28 e Dellai 65.122. Ricorda che il relatore ha formulato l'invito al ritiro dell'emendamento Bratti 65.40, identico all'emendamento 65.4 della VIII Commissione, che si intende respinto per l'Aula.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bratti 65.40, osserva che il tema del potenziamento del personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente è stato ampiamente condiviso dalla VIII Commissione. A suo parere, il rifiuto del Governo di consentire a tali enti di derogare ai limiti assunzionali vigenti dimostra la sua reale volontà di non difendere l'ambiente e si augura che i cittadini ne tengano conto.

Chiara BRAGA (PD), pur riconoscendo quanto di positivo fatto dal Governo sui temi ambientali, lo sollecita ad un'ulteriore riflessione sul tema del rafforza-

mento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente in sede di seconda lettura del disegno di legge al Senato.

Il viceministro Enrico MORANDO, rilevando di non poter scaricare sul Senato tutte le problematiche emerse in sede di esame alla Camera, riconosce che la criticità segnalata dai deputati esiste ed è importante, ma deve essere inserita nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione che il Governo si è impegnato a portare avanti. Non crede, pertanto, che sia opportuno assumere impegni su tematiche specifiche e circoscritte.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) osserva che le stesse Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno segnalato la difficoltà a condurre un'efficace vigilanza sull'ambiente, in attuazione delle disposizioni legislative vigenti. A suo avviso, il problema in discussione potrebbe essere risolto attraverso una riformulazione mirata che consenta a tali enti di utilizzare le risorse a loro disposizione per effettuare nuove assunzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bratti 65.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 65.4 della VIII Commissione si intende respinto per l'Aula. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti Galli 65.36 e Abrignani 65.138, identici all'emendamento Alberto Giorgetti 65.56, che pone in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 65.56.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Alfreider 65.134.

Rocco PALESE (Misto-CR), non avendo chiare le ragioni che hanno indotto il relatore a formulare l'invito al ritiro del suo emendamento 65.16, chiede che questo sia messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 65.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Fregolent 65.114, Sgambato 65.25 e Melilli 65.29. Comunica, quindi, che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 66.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 66, propone l'accantonamento dell'emendamento Paola Bragantini 66.12, in vista di una sua riformulazione, e invita al ritiro degli identici emendamenti Guidesi 66.1 e Palese 66.34, degli identici emendamenti Guidesi 66.2 e Palese 66.30, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, nonché dell'emendamento Melilli 66.41. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Capelli 66.02 e invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Pisicchio 66.08 e Menorello 66.014, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Guidesi 66.1 e Palese 66.34 e gli identici emendamenti Guidesi 66.2 e Palese 66.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Melilli 66.41 e ricorda che è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Capelli 66.02 ed è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Menorello 66.014.

La Commissione respinge l'articolo Pisicchio 66.08.

La Commissione approva l'emendamento Paola Bragantini 66.12 (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti 52.4



della III Commissione e Quartapelle Procopio 52.41. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 52.1 della I Commissione; invita al ritiro dell'emendamento Rabino 52.137, degli identici emendamenti 52.3 della I Commissione e Fiano 52.46, degli emendamenti Rampelli 52.60, Rizzetto 52.67 e Rampelli 52.61, degli identici emendamenti 52.10 della IX Commissione, Oliverio 52.24, Bolognesi 52.33 e Paola Bragantini 52.118, nonché degli emendamenti Di Lello 52.132 e Chimienti 52.87. Si rimette al parere del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento Carbone 52.143 e invita al ritiro degli identici emendamenti 52.6 della III Commissione, Quartapelle Procopio 52.43 e Palazzotto 52.101 e dell'emendamento Librandi 52.140. Esprime parere favorevole sull'emendamento Manfredi 52.103 e invita al ritiro dell'emendamento Misiani 52.49, nonché degli articoli aggiuntivi Palese 52.06 e Capodicasa e degli identici articoli aggiuntivi 52.01 della I Commissione e Fiano 52.022. Chiede l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi 52.02 della I Commissione e Fiano 52.021 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 52.023. Inoltre, chiede l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 52.03 della II Commissione e Verini 52.025. Infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Morassut 52.013.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore e parere contrario sull'emendamento Carbone 52.143, in quanto ritiene opportuno il mantenimento in vigore delle graduatorie per i vincitori, inopportuna l'assunzione degli idonei e utili le assunzioni solo nel contesto del Fondo appositamente creato dalla legge di bilancio in corso di approvazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un nuovo parere sugli identici articoli aggiuntivi 52.01 della Commissione e Fiano 52.022, esprimendo parere favorevole purché i predetti articoli aggiuntivi siano riformulati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara l'emendamento 52.4 della III Commissione respinto per l'Aula e prendo atto che l'emendamento Quartapelle Procopio 52.41 è ritirato. Dichiaro l'accantonamento dell'emendamento 52.1 della I Commissione e prendo atto che l'emendamento Rabino 52.137 e gli identici emendamenti 52.3 della I Commissione e Fiano 52.46 sono ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 52.60, Rizzetto 52.67 e Rampelli 52.61.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara l'emendamento 52.10 della IX Commissione respinto per l'Aula e prende atto che gli identici emendamenti Oliverio 52.24, Bolognesi 52.33 e Paola Bragantini 52.118 e l'emendamento Di Lello 52.132 sono ritirati.

Maria MARZANA (M5S), cofirmataria dell'emendamento Chimienti 52.87, esprime critiche in ordine al parere espresso dal Governo su tale emendamento, in quanto lo stesso Governo ha modificato quanto disposto dal precedente Ministro Profumo prevedendo ora l'assunzione anche per gli idonei. Spiega che la proposta emendativa mira esclusivamente a riportare coerenza rispetto a quanto previsto nel primo bando di concorso, in quanto altrimenti si creerebbe una discriminazione tra idonei. Conclude affermando che l'emendamento prevede solo l'inserimento in graduatoria e non l'assunzione.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 52.87.

Sergio BOCCADUTRI (PD), illustra il contenuto dell'emendamento Carbone 52.143, di cui è cofirmatario, e chiede al rappresentante del Governo la motivazione in ordine al parere contrario su tale proposta emendativa.

Il viceministro Enrico MORANDO afferma la validità del contenuto dell'emenda-

damento Carbone 52.143, spiegando che il motivo del parere contrario su tale proposta emendativa sta nel fatto che una tale eccezione potrebbe comportare effetti imitativi. Si rimette al voto della Commissione, pur ribadendo che sarebbe meglio non introdurre eccezioni. Sottolinea, infine, che l'emendamento non produce oneri a carico del bilancio statale.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira l'emendamento Carbone 52.143, di cui è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara l'emendamento 52.6 della III Commissione respinto per l'Aula e prende atto che l'emendamento Quartapelle Procopio 52.43 è ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Palazzotto 52.101.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Librandi 52.140 è ritirato.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Manfredi 52.103.

Domenico MENORELLO (CI) chiede al Governo quale rapporto vi sia tra le somme relative allo sfioramento dei vincoli in materia di personale e l'1 per cento in più che pagherebbero tali enti allo Stato.

La Commissione approva l'emendamento Manfredi 52.103 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Misiani 52.49 è ritirato.

Rocco PALESE (Misto-CR) illustra il suo articolo aggiuntivo 52.06, facendo presente che l'ISTAT necessita di personale e che in ogni caso non vi sarebbe un incremento di costi per l'erario. Ricorda, inoltre, che nel 2006 vi fu una stabilizzazione di ben 160.000 unità nell'ambito della sanità e che la legge n. 101 del 2013

sanciva, a carico delle pubbliche amministrazioni, un obbligo alla stabilizzazione. Chiede, infine, il motivo dell'invito al ritiro espresso dal rappresentante del Governo.

Giulio MARCON (SI-SEL), nell'associarsi alla richiesta di chiarimenti rivolta dal collega Palese al relatore e al rappresentante del Governo sul suo articolo aggiunto Palese 52.06, ricorda che si sta discutendo del futuro di 344 persone precarie che perderanno il lavoro se non si interviene, che sono da tempo mobilitate e che si appellano alle forze politiche parlamentari per una discussione di merito autentica. Segnala un comunicato stampa predisposto dagli interessati, in cui si condanna lo stralcio delle norme operato alla Camera, segno di mancata volontà politica di risolvere il problema, e si chiede al Governo di promuovere la ricerca pubblica, piuttosto che dare finanziamenti pari a 800 milioni di euro fino al 2023 a progetti come *Human Technopole*, e di mettere in condizione un ente come l'ISTAT di assolvere pienamente al proprio ruolo istituzionale. Rileva, inoltre, che, sulla base delle informazioni che gli sono pervenute, i precari ISTAT avrebbero occupato la sede romana del Partito Democratico di via del Nazareno, ritenendo i vertici del partito i primi responsabili della situazione. Conclude avanzando la richiesta che si discuta nel merito, invece di subire i *diktat* del Governo.

Daniele PESCO (M5S), condividendo l'intervento del collega Marcon, si unisce, anche a nome del gruppo M5S, alle istanze dei lavoratori precari che chiedono la regolarizzazione della loro posizione al fine di consentire all'ISTAT di svolgere al meglio il proprio servizio e di effettuare analisi statistiche sempre più accurate, come peraltro ci viene richiesto dall'Unione europea.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 52.06.

Il viceministro Enrico MORANDO, pur avendo già in precedenza tentato di chia-

rire la posizione del Governo, ribadisce che si tratta del tentativo di riorganizzare la Pubblica amministrazione nel suo complesso su basi più serie rispetto al passato. Pur non negando che l'ISTAT, anche per assolvere ai nuovi compiti che gli sono stati attribuiti per legge, a titolo esemplificativo con la riforma della contabilità dello Stato, abbia necessità di una misura di questo tipo, ritiene che sia preferibile intervenire sul complesso della Pubblica Amministrazione, con un'azione organica. A tale proposito, rende noto che nel giro di breve tempo dovrebbe essere pronto il disegno complessivo, con la costituzione di un fondo che preveda anche « risvolti occupazionali ». Rileva, infine, che se tale approccio non dovesse funzionare, sarà comunque possibile procedere ad interventi puntuali.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel sottolineare che il viceministro Morando ha dichiarato che occorrerà poco tempo per arrivare alla predisposizione di un intervento complessivo, ricorda che tra altrettanto poco tempo i 344 lavoratori precari dell'ISTAT saranno licenziati. Confida dunque che il Governo sia tempestivo prima che ciò accada.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 52.06.

Angelo CAPODICASA (PD) chiede di conoscere la ragione per cui sia il relatore sia il rappresentante del Governo lo abbiano invitato a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 52.024, che contiene norme derogatorie volte a consentire alla regione Sicilia di stabilizzare personale precario di cui non può fare a meno. Rileva, peraltro, che da alcuni mesi è in corso un'interlocuzione tra il Governo nazionale e il Governo regionale, che dovrebbe aver aperto la strada alla soluzione, tanto da consentire la redazione di un testo dell'accordo raggiunto.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, nel segnalare che la trattativa è tuttora in corso e che non sussistono obiezioni sul

merito della proposta, sottolinea come il tempo non sia ancora maturo per l'intervento legislativo proposto in questa sede. Esclude che allo stato si sia raggiunto un accordo dal momento che nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per tentare di addivenire alla conclusione delle trattative; pertanto rileva l'impossibilità di approvare una proposta emendativa sulla questione nella giornata odierna.

Angelo CAPODICASA (PD), apprezzata la situazione e confidando che il Governo sia disponibile sul merito della questione nelle successive fasi di esame presso il Senato, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 52.024. Preannuncia la presentazione, in sede di esame in Assemblea, di un ordine del giorno di contenuto analogo, di cui raccomanda l'accoglimento in ragione delle rassicurazioni ricevute sul merito della questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione per l'articolo aggiuntivo Fiano 52.022, atteso che l'articolo aggiuntivo 52.01 della I Commissione è da intendersi respinto per l'Aula.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione testé presentata sull'articolo aggiuntivo Fiano 52.022.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla riformulazione proposta, chiede se i risparmi sulle spese assicurative ipotizzati per l'alimentazione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico siano fondati. Chiede inoltre se siano state condotte delle analisi sull'impatto di tali risparmi per evitare che siano penalizzati settori essenziali per l'operatività dei Vigili del fuoco, come ad esempio il servizio mensa.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva che, se esprimesse parere favorevole su una proposta emendativa fondata sul nulla, il deputato Pesco sarebbe autorizzato a chiedere le sue dimissioni, che dovrebbero essere immediatamente rasse-

gnate. Segnala dunque di essere convinto che le ipotesi di risparmio avanzate nella riformulazione siano in grado di sostenere i costi previsti e che in linea generale la copertura finanziaria individuata abbia basi solide. Conclude che, nel caso in cui da una delle tre voci grazie alle quali è alimentato il Fondo dovessero ricavarsi minori risorse, ne discenderà per conseguenza una riduzione corrispondente della spesa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Fiano 52.022.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fiano 52.022, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Rizzetto 52.023 e che sono accantonati gli emendamenti 52.02 e 52.03 della I Commissione. Avverte altresì che è in distribuzione la riformulazione che il relatore ha proposto sull'articolo aggiuntivo Verini 52.025.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive, anche a nome dei componenti del gruppo PD, l'articolo aggiuntivo Verini 52.025, accettandone la riformulazione proposta dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, segnala che i colleghi Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Marcon, Pastorino e Artini sottoscrivono, anche a nome dei componenti dei rispettivi gruppi, l'articolo aggiuntivo Verini 52.025 come riformulato.

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene per preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo M5S sull'articolo aggiuntivo Verini 52.025, nella nuova formulazione, unitamente all'auspicio che, nell'assunzione del personale mediante scorrimento delle graduatorie, siano tenute in considerazione le competenze giuridiche.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Verini 52.025, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Morassut 52.013 e invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede quale ordine si stia seguendo nell'esame degli articoli.

Tiziana CIPRINI (M5S) interviene per avere notizie dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.02, a suo tempo accantonato per essere esaminato in sede di articolo 52.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, come preannunciato, il relatore ha formulato l'emendamento 52.148, che dovrebbe assorbire l'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02, vertente sul medesimo tema della proroga delle graduatorie del pubblico impiego.

Il viceministro Enrico MORANDO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 52.148 del relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02 rileva che le due proposte emendative, differenziandosi unicamente per la durata della proroga – un anno nell'emendamento del relatore e due anni nell'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02 –, sono qualitativamente analoghi. Tuttavia, ritiene che, qualora la deputata Ciprini non dovesse concordare sull'invito al ritiro, sarebbe inevitabile procedere a votazioni distinte.

Tiziana CIPRINI (M5S) ritiene che, per come è stata formulata la proposta del relatore, che fa esplicito riferimento alla cosiddetta legge D'Alia, vengono prorogate soltanto le graduatorie vigenti al 1° settembre 2013, con ciò introducendo una evidente disparità rispetto alle ulteriori graduatorie. Pertanto chiede al relatore e al Governo se abbiano valutato tale aspetto e per quale motivo non abbiano

ritenuto di intervenire direttamente sul testo del suo articolo aggiuntivo – a suo parere meglio formulato – limitandosi a modificare la data di scadenza.

Il viceministro Enrico MORANDO rassicura la deputata Ciprini sul fatto che, anche a seguito di ulteriori valutazioni, l'emendamento del relatore non risulta introdurre disparità tra le graduatorie dei diversi concorsi.

Tiziana CIPRINI (M5S), non accogliendo le indicazioni del relatore e del Governo, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 23.02 e approva l'emendamento 52.148 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), relatore, per concludere l'esame dell'articolo 52, chiede che venga esaminato il suo emendamento 52.147, di cui raccomanda l'approvazione.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 52.147.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 52.147 (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione procede adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 53, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Iori 53.5, Centemero 53.57, Artini 53.44, Centemero 53.52, Chimienti 53.31, Centemero 53.53 e dell'articolo aggiunto Fabbri 53.044, segnalando che l'articolo aggiuntivo 53.01 della I Commissione è da intendersi respinto per l'Aula. Preannuncia a breve la presentazione di un suo emendamento all'articolo.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 53.57.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra il suo emendamento 53.44, chiedendo al relatore e al Governo di modificare il parere contrario già espresso.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea che non si risolve un problema così complesso con l'approvazione di soluzioni-tampone. Ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze deve fare scelte allocative tenendo in considerazione molte proposte e, con riferimento all'emendamento in questione, fa presente che gli oneri da esso recati sono stati valutati di entità maggiore rispetto a quella indicata nell'emendamento in discussione. Fa presente che, durante l'esame del provvedimento in Senato, si potrà nuovamente affrontare il tema oggetto della proposta emendativa.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) dubita che l'esame in Senato potrà cambiare l'orientamento del Governo sulla questione oggetto del suo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Artini 53.44, Centemero 53.52, Chimienti 53.31 e Centemero 53.53; approva quindi l'emendamento 53.59 del relatore (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Fabbri 53.04 Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 56 precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), relatore, invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Galgano 56.8 e dell'articolo aggiuntivo D'Ottavio 56.06.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 56.8.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo D'Ottavio 56.06.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 58 precedentemente accantonate. Avverte, inoltre, che gli emendamenti Alfreider 58.69, Rabinò 58.46 e Tartaglione 58.13 risultano assorbiti da precedenti votazioni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Coppola 58.59, Tullo 58.27 e Lo Monte 58.50 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Coppola 58.35.

Mario TULLO (PD) ritira il suo emendamento 58.27.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Lo Monte 58.50 e avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 60 precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gutgeld 60.12 se riformulato (*vedi allegato 1*) e invita al ritiro dell'emendamento Menorello 60.33.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Gutgeld 60.12 proposta dal relatore di cui è cofirmatario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Gutgeld come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gutgeld 60.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Menorello 60.33.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 59 precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, prima di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 59, precedentemente accantonate, illustra una nuova formulazione degli emendamenti Miotto 59.49, degli identici emendamenti Giorgis 59.68 e Palese 59.134, dell'emendamento Grillo 59.106, degli emendamenti Miotto 59.55, Silvia Giordano 59.11 e Lenzi 59.56, degli identici emendamenti Paola Bragantini 59.52, Latronico 59.112, Fucci 59.137 e Monchiero 59.153.

Davide CRIPPA (M5S) chiede che la distribuzione delle riformulazioni avvenga in tempi più rapidi.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, chiede al relatore di ripetere l'illustrazione dell'emendamento 59.56 riformulato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, specifica che l'emendamento 59.56 propone sostanzialmente una nuova formulazione degli emendamenti prima ricordati a seguito della quale gli stessi diverrebbero identici.

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento ritenendo che le modifiche apportate abbiano fatto compiere un passo in avanti al testo iniziale.

Matteo MANTERO (M5S) ritiene che la nuova formulazione abbia apportato delle migliorie al testo, ma rileva che non sono stati superati alcuni profili problematici sollevati dall'*Antitrust* in relazione alla prescrizione di farmaci bio-similari. Ritiene inoltre che sarebbe più opportuno considerare la proposta di riformulazione del relatore come un nuovo emendamento

e, conseguentemente, chiede che venga stabilito un termine per la presentazione di sub-emendamenti.

Marisa NICCHI (SI-SEL), concorda con il collega Mantero intervenuto in precedenza. Critica l'impostazione della proposta di riformulazione avanzata dal relatore che a suo parere non si muove nella giusta direzione per riequilibrare il rapporto con la spesa farmaceutica a causa dell'inadeguatezza dell'incremento finanziario previsto.

Silvia GIORDANO (M5S), non condivide la natura migliorativa della riformulazione prospettata dal relatore, pertanto non accetta la riformulazione dell'emendamento 59.11 a sua prima firma. Ritiene che tale proposta di nuova formulazione debba essere considerato un nuovo emendamento del relatore e come tale chiede di poterlo subemendare.

Davide CRIPPA (M5S), ritenendo anch'egli che la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Miotto 59.49, degli identici emendamenti Giorgis 59.68 e Palese 59.134, degli emendamenti Grillo 59.106, Miotto 59.55, Silvia Giordano 59.11 e Lenzi 59.56, degli identici emendamenti Paola Bragantini 59.52, Latronico 59.112, Fucci 59.137 e Monchiero 59.153 costituisca di fatto una nuova proposta emendativa del relatore, chiede dunque che venga fissato il termine per la presentazione di subemendamenti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, concordando con quanto evidenziato dai colleghi che l'hanno preceduto, ritiene la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Miotto 59.49, degli identici emendamenti Giorgis 59.68 e Palese 59.134, degli emendamenti Grillo 59.106, Miotto 59.55, Silvia Giordano 59.11 e Lenzi 59.56, degli identici emendamenti Paola Bragantini 59.52, Latronico 59.112, Fucci 59.137 e Monchiero 59.153 avanzata dal relatore quale nuovo emendamento del relatore e fissa alle 9.10 il termine per i relativi subemendamenti.

Propone, quindi, di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 61, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere contrario, al fine di poterli respingere e consentire la loro ripresentazione in Assemblea, sugli identici emendamenti 61.8 della XIII Commissione e Capozzolo 61.35, nonché sull'articolo aggiuntivo 61.01 della VII commissione. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Guidesi 61.02 e Ferraresi 61.04 e 61.010.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 61.8 della XIII Commissione e Capozzolo 61.35, nonché l'articolo aggiuntivo 61.01 della VIII Commissione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede le motivazioni dell'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 61.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 61.01 della VIII Commissione.

Guido GUIDESI (LNA), chiede chiarimenti sulle ragioni dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a propria firma 61.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 61.02.

Vittorio FERRARESI (M5S), chiede le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore sugli articoli aggiuntivi a propria firma 61.04 e 61.010. Sottolinea l'importanza di finanziare nuove assunzioni tese ad incrementare gli organici della polizia penitenziaria che a tutt'oggi soffrono di condizioni di lavoro difficili con gravi carenze di spazi, e di risorse e sono costretti a turni molto lunghi, con inevitabili ricadute sulla sicurezza nel nostro paese, come dimostrano le condizioni delle carceri nel meridione e la recente evasione

di detenuti da Rebibbia. Ritiene che si tratti di questioni ineludibili che occorre affrontare quanto prima anche alla luce del gran numero di pensionamenti previsti per il prossimo futuro.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferraresi 61.04.

Vittorio FERRARESI (M5S), chiede nuovamente una revisione del parere sull'articolo aggiuntivo 61.010 a propria firma.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, conferma che il relatore e il rappresentante del Governo si sono già espressi e non intendono mutare il parere.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferraresi 61.010.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 67, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA, *relatore*, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Tancredi 67.35 e Fregolent 67.20. Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, degli identici emendamenti Fregolent 67.21, Tancredi 67.36 e Fregolent 67.18 nonché dell'emendamento Boccadutri 67.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rampi 67.25, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Pisano 67.4 e invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Cenni 67.04, Civati 67.05 e Castelli 67.018.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Fregolent 67.21, Tancredi 67.36 e Fregolent 67.8.

Sergio BOCCADUTRI (PD), fa presente che non ritira il proprio emendamento 67.8 ed insiste per una revisione del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

Mauro GUERRA, *relatore*, mutando il parere precedentemente reso, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccadutri 67.8.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S), interviene preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta emendativa in esame, ritenendo un azzardo l'introduzione di un sistema di lotteria.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), dichiara il proprio voto contrario.

La Commissione approva l'emendamento Boccadutri 67.8 (*vedi allegato 1*).

Marco BRUGNEROTTO (M5S), chiede chiarimenti al relatore sulla riformulazione dell'emendamento Rampi 67.25, con particolare riferimento alla riduzione delle sanzioni previste.

Davide CRIPPA (M5S), dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Rampi 67.25 come riformulato dal relatore, ritenendo inadeguata la nuova formulazione laddove non prevede sanzioni sulla vendita occasionale di biglietti e ritenendo, altresì, che la ripetizione occasionale di questo comportamento per diverse volte nel corso di un breve periodo di tempo può costituire in ogni caso una discreta fonte di profitto in nero.

Gianluca PINI (LNA) osserva che la proposta di riformulazione dell'emendamento 67.25 avanzata dal relatore potrebbe generare confusione oltre a non disciplinare alcuni passaggi relativi alla vendita occasionale di biglietti, per cui chiede al relatore di valutare l'ipotesi di riformulare ulteriormente l'emendamento.



Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenzia che il tempo a disposizione della Commissione Bilancio sta per esaurirsi e che ci sarà comunque occasione di intervenire sul punto evidenziato dal deputato Pini, nel corso dell'*iter* del disegno di legge di bilancio al Senato sia in fase di predisposizione del decreto ministeriale di attuazione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Rampi 67.25 è stata accolta dai presentatori.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Rampi 67.25, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rampi 67.25, come riformulato, e l'emendamento Pisano 67.4 (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD) accede all'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 67.04, formulato dal relatore, e annuncia che presenterà un ordine del giorno sul tema.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) non accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 67.05, di cui è cofirmatario, e ricorda che sul tema oggetto di tale proposta emendativa il Presidente del Consiglio aveva assunto un impegno preciso, che non ha poi trovato riscontro.

Giulio MARCON (SI-SEL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Civati 67.05. Ricorda che la *digital tax* è presente in altri Paesi, pur se in forme diverse, e che con essa si potrebbero incamerare risorse rilevanti ed eliminare la concorrenza sleale di chi evade l'IVA, garantendo una simmetria tra i diversi operatori.

Gianni MELILLA (SI-SEL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Civati 67.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Civati 67.05 e Castelli 67.018.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che, per quanto riguarda i sette nuovi emendamenti presentati dal relatore, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9.30.

Guido GUIDESI (LNA) definisce « una pagliacciata » il modo di procedere che si sta seguendo.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto di non rispettare gli accordi presi, visto che continuano ad essere depositati nuovi emendamenti da parte del relatore. Chiede pertanto una convocazione immediata dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che il nuovo pacchetto di emendamenti depositati dal relatore costituisca il « marchettificio » finale nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, considerata l'erogazione di risorse in favore della Croce rossa, del campionato mondiale di sci alpino, del CONI. Chiede, quindi, di poter avere una relazione tecnica per ogni emendamento e si associa alla richiesta della collega Castelli, di procedere ad una convocazione immediata dell'Ufficio di presidenza.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che il relatore si era impegnato a non presentare ulteriori emendamenti, per cui non ha rispettato gli accordi che aveva assunto con i vari gruppi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, rileva come, nel corso dei lavori, egli abbia sempre mantenuto gli accordi presi con i gruppi e come abbia operato quasi esclusivamente attraverso riformulazioni di emendamenti già presentati. Ricorda, quindi, che all'articolo 74 sono riferite numerose proposte emendative, che coinvolgono settori diversi, in relazione ai quali ha presentato solo sette emendamenti. Conviene, in ogni caso, sull'opportunità di fare il punto della situazione, associandosi alla richiesta avanzata dai colleghi intervenuti di convocare immedia-

tamente l'Ufficio di presidenza della Commissione, al fine di organizzare la parte finale dei lavori della Commissione medesima sul disegno di legge di bilancio.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricevendo le richieste pervenute da più parti, avverte che l'Ufficio di presidenza sarà convocato in tempi brevi.

**La seduta, sospesa alle 8.50, è ripresa alle 10.05.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone che l'esame riprenda dall'articolo 74, in merito al quale comunica di aver presentato alcune riformulazioni. Avverte altresì che vi sono 7 riformulazioni riferite alle tabelle e venti relative agli altri articoli già esaminati ma su cui sono stati accantonati emendamenti. Quanto all'articolo 2, propone che nel prosieguo la Commissione limiti l'esame a uno o più emendamenti cui ciascuno dei gruppi annetta particolare significato e ad alcune riformulazioni.

Laura CASTELLI (M5S) chiede di disporre del tempo necessario per esaminare i due fascicoli di nuovi emendamenti riferiti all'articolo 74.

Francesco CARIELLO (M5S) si associa alle considerazioni della deputata Castelli.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita la deputata Castelli a segnalare i temi che il suo gruppo ritiene importante esaminare e assicura che non porrà ai voti il mandato al relatore senza tener conto di quanto segnalato dalle opposizioni.

Davide CRIPPA (M5S) domanda sulla base di quali criteri siano stati ritenuti ammissibili gli emendamenti all'articolo 74.

Rocco PALESE (Misto-CR) concorda con quanto affermato dal Presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore ad esprimere i pareri sull'articolo 74.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 74.36 della XIII Commissione, 74.2, 74.4, 74.5, 74.3, 74.8 e 74.10 della III Commissione, 74.19, 74.22 della VII Commissione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Silvia Giordano 74.310, degli identici emendamenti 74.15 della VI Commissione e Fragonelli 74.162, degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 74.182 e Abrignani 74.442, Simone Valente 74.330, Fraccaro 74.40, Locatelli 74.454 e 74.452, Chaouki 74.213, Pes 74.423, Carocci 74.157, Marcon 74.369, Merlo 74.439, Grande 74.332, degli identici emendamenti 74.7 della III Commissione e Cimbri 74.133, degli identici emendamenti 74.6 della III Commissione, 74.23 della VII Commissione e Santerini 74.53, degli identici emendamenti 74.9 della III Commissione e Cimbri 74.135, degli identici emendamenti 74.8 della III Commissione, Carrozza 74.134, Santerini 74.390, Fitzgerald 74.428; Fitzgerald 74.427; Merlo 74.438 e 74.437; Bueno 74.405, degli identici emendamenti 74.13 della III Commissione e Porta 74.137; degli identici emendamenti 74.11 della III Commissione e Quartapelle 74.131, Borghesi 74.62, Tancredi 74.41, Nicchi 74.385, Zaratti 74.374, Duranti 74.377, Nicchi 74.384, Franco Bordo 74.362, Folino 74.360, Antezza 74.116, degli identici emendamenti Latronico 74.481 e Antezza 74.115; Abrignani 74.349, Galgano 74.446, Molteni 74.72, Bossi 74.83, Marchi 74.165 e 74.167, Maggiorani 74.353, Rampelli 74.206, Simonetti 74.126, Sberna 74.52, 74.49 e 74.395; degli identici emendamenti 74.17 della VI Commissione e Currò 74.224; Sberna 74.462, Moretto 74.96, Catanoso 74.273, Piccone 74.299; degli identici emendamenti 74.24 della VII Commissione e Malisani 74.158; Galati 74.471, Zanin 74.30, Marcon 74.338, Basilio 74.336, Fassina 74.357, Fauttilli 74.46; degli identici emendamenti Tancredi 74.275 e Melilli 74.445; degli identici emendamenti Tancredi 74.249, Alberto

Giorgetti 74.258 e Matarrese 74.422; 74.26 della IX Commissione, De Lorenzis 74.281, Melilla 74.380, Santerini 74.465, Sberna 74.399, 74.455 e 74.459, Marchetti 74.95; degli identici emendamenti 74.25 della VIII Commissione e Braga 74.152; Crippa 74.302, Gregori 74.364, Miotto 74.113, D'Inca 74.277 e 74.278, Busin 74.478, Garofalo 74.293, Rampelli 74.210, Gianluca Pini 74.186, Marcon 74.343, Martella 74.246, Pilozi 74.420, Marcon 74.337, Romanini 74.02, Crippa 74.017, Duranti 74.010, Palazzotto 74.011, Galati 74.06, Cariello 74.030. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici emendamenti 74.18 della VII Commissione e 74.153 Manzi, di cui è in distribuzione una riformulazione, e sull'emendamento Lo Sacco 74.347; sugli identici emendamenti Gianni Farina 74.138, 74.12 della III Commissione e La Marca 74.136, a condizione che siano riformulati; Quartapelle 74.29, a condizione che sia riformulato; Antezza 74.37, a condizione che sia riformulato, Villecco 74.400, a condizione che sia riformulato, Laffranco 74.240 subordinatamente ad un'eventuale riformulazione; Pilozi 74.168, a condizione che sia riformulato; Paola Bragantini 74.410, Sberna 74.393, a condizione che sia riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 74.36 della XII Commissione, nonché gli emendamenti Silvia Giordano 74.310 e 74.15 della VI Commissione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira il suo emendamento 74.162.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritira il suo emendamento 74.442.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 74.182.

Maria MARZANA (M5S), illustra l'emendamento 74.330, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simone Valente 74.330, Fraccaro 74.40, 74.2, 74.4 della III Commissione, Locatelli 74.454, 74.5, 74.3 della III Commissione, Locatelli 74.452. Indi – con distinte votazioni – approva l'emendamento Lo Sacco 74.347 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Chaouki 74.213. Respinge ancora gli emendamenti 74.18 e 74.19 della VII Commissione.

Caterina PES (PD) ritira il suo emendamento 74.23.

Mara CAROCCI (PD) ritira il suo emendamento 74.157.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 74.22 della VII Commissione, Marcon 74.369, Merlo 74.439, Grande 74.332, 74.72 della III Commissione, Cimbri 74.133, gli emendamenti 74.6 della III Commissione e 74.23 della VII Commissione, nonché gli emendamenti Santerini 74.53 e 74.9 della III Commissione.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento Cimbri 74.135 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 74.8 della III Commissione, gli identici emendamenti Carrozza 74.134, Santerini 74.390 e Fitzgerald 74.428; Fitzgerald 74.427.

Daniele PESCO (M5S) chiede chiarimenti sulle riformulazioni degli identici emendamenti Gianni Farina 74.138 e 74.14 della III Commissione.

Rocco PALESE, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fitzgerald Nissoli 74.427, approva l'emendamento Gianni Farina 74.138 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbito l'emendamento 74.14 della III Commissione e accantona gli identici emenda-

menti 74.12 della III Commissione e La Marca 74.136. Respinge gli emendamenti Merlo 74.438, 74.437 e Bueno 74.405.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che l'emendamento Porta 74.137 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 74.13 e 74.10 della III Commissione.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che l'emendamento Quartapelle Procopio 74.131 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 74.11 della III Commissione, e respinge, quindi, l'emendamento Borghesi 74.62.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che il deputato Paolo Tancredi ritira il suo emendamento 74.41.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 74.385 e Zaratti 74.374.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Quartapelle Procopio 74.29 hanno accettato la proposta di riformulazione del relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Quartapelle Procopio 74.29, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Quartapelle Procopio 74.29 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Duranti 74.377, Nicchi 74.384 e Franco Bordo 74.362.

Mauro GUERRA (PD), relatore, propone una riformulazione in un identico testo degli emendamenti Folino 74.360, Antezza 74.37 e 74.116 e degli identici

emendamenti Latronico 74.481 e Antezza 74.115.

Gianni MELILLA (SI-SEL), accetta la riformulazione dell'emendamento Folino 74.360, di cui è cofirmatario, proposta dal relatore.

Maria ANTEZZA (PD), nell'accettare la riformulazione dei suoi emendamenti 74.37, 74.116 e 74.115 nei termini proposti dal relatore, esprime grande soddisfazione per l'accoglimento delle sue proposte emendative, tese a finanziare un piano di investimenti per il completamento della rete ferroviaria della città di Matera, anche alla luce della designazione del capoluogo lucano come capitale europea della cultura per l'anno 2019.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 74.481 proposta dal relatore, ringrazia il relatore stesso e il rappresentante del Governo per l'accoglimento di proposte dirette al completamento dei collegamenti su ferro che interessano la città di Matera.

Rocco PALESE, *presidente*, sottoscrive gli emendamenti Folino 74.360, Antezza 74.37 e 74.116 e gli identici emendamenti Latronico 74.481 e Antezza 74.115, come riformulati.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla riformulazione in un identico testo degli emendamenti Folino 74.360, Antezza 74.37 e 74.116 e degli identici emendamenti Latronico 74.481 e Antezza 74.115 proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Folino 74.360, Antezza 74.37 e 74.116, nonché gli identici emendamenti Latronico 74.481 e Antezza 74.115 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Abrignani 74.349 e Galgano 74.446 sono ritirati dai presentatori.

Nicola MOLTENI (LNA), insiste per la votazione dell'emendamento 74.72 a sua prima firma.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! - Pri), sottoscrive l'emendamento Molteni 74.72.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 74.72 e Bossi 74.83.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Marchi 74.165, e 74.167 e Magorno 74.353 vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 74.206, Simonetti 74.126, Sberna 74.52, 74.49 e 74.395.

Rocco PALESE (Misto-CR), *presidente*, prende atto che l'emendamento Currò 74.224 è ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 74.17 della VI Commissione e l'emendamento Sberna 74.462.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Moretto 74.96 e Piccone 74.299 vengono ritirati dal presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 74.273.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Villecco Calipari 74.400 hanno accettato la proposta di riformulazione del relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Villecco Calipari 74.400, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Villecco Calipari 74.400 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che l'emendamento Malisani 74.158 viene ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento 74.24 della VII Commissione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), fa presente che, a suo avviso, il suo emendamento 74.238 dovrebbe considerarsi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fragomeli 63.19.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concordando con il collega Laffranco, ritiene che l'emendamento Laffranco 74.238 debba considerarsi assorbito per effetto dell'approvazione dell'emendamento Fragomeli 63.19.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento Laffranco 74.238 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fragomeli 63.19.

Francesco Saverio ROMANO (SCCI-MAIE), ritira l'emendamento 74.471, di cui è cofirmatario.

Rocco PALESE, *presidente*, prende atto che l'emendamento Zanin 74.30 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 74.338 e Basilio 74.336.

Gianni MELILLA (SI-SEL), chiede se l'emendamento Fassina 74.357 debba ritenersi assorbito per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 52.022.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma che l'emendamento Fassina 74.357 deve ritenersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fiano 52.022.

La Commissione respinge l'emendamento Fauttilli 74.46.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritira il suo emendamento 74.487 e, nel contempo,

propone di riformulare in un testo identico gli emendamenti Laffranco 74.240 e Pilozzi 74.168.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Laffranco 74.240 e Pilozzi 74.168 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laffranco 74.240 e Pilozzi 74.168, come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laffranco 74.240 e Pilozzi 74.168 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP) ritira il suo emendamento 74.275.

Laura CASTELLI (M5S), chiede chiarimenti in merito alla decisione di accantonare l'emendamento Melilli 74.445.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che l'emendamento Melilli 74.445 è accantonato in attesa dell'esito di alcuni approfondimenti volti a verificare la possibilità di riformularlo in termini tali da renderlo finanziariamente sostenibile.

Gianni MELILLA (SI-SEL) condivide le affermazioni del Viceministro Morando. Osserva che le forze politiche, fulcro della democrazia, sono da anni penalizzate e non godono più di agevolazioni di alcun tipo, per cui richiede un provvedimento organico e non particolaristico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Tancredi 74.249 e Matarrese 74.422.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 74.258, l'emendamento 74.26 della IX Commissione e l'emendamento De Lorenzis 74.281.

Gianni MELILLA (SI-SEL) interviene sul suo emendamento 74.380, osservando che i parchi nazionali, eccellenza del Paese, vanno sostenuti, al fine di non farli diventare le zone su cui insistono dei musei anche dal punto di vista umano, e quindi necessitano di risorse sufficienti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che, a suo avviso, tale emendamento è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Terzoni 21.61.

Gianni MELILLA (SI-SEL) concorda con quanto affermato dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilla 74.380 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Terzoni 21.61.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Paola Bragantini 74.410 (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Santerini 74.465 e Sberna 74.399.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Sberna 74.393 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Sberna 74.393, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sberna 74.393 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Sberna 74.455 e 74.459.

Marco MARCHETTI (PD) ritira il suo emendamento 74.95.

La Commissione respinge l'emendamento 74.25 della VIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei presentatori, dell'emendamento Braga 74.152.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sul suo emendamento 74.302, osservando che è relativo a un fondo, già alimentato dalle due ultime leggi di stabilità, che è volto a favorire l'aggregazione tra università, aziende ed enti di ricerca. Osserva che tale fondo non è stato pubblicizzato dal Ministero per lo sviluppo economico e che il Governo pare concentrare la sua priorità solo sul piano Industria 4.0. Ribadisce l'importanza di questo fondo per le imprese più piccole, per le *start-up* e per l'attività di ricerca delle università.

Il Viceministro Enrico MORANDO afferma che nei primi articoli del provvedimento sono già previste misure per le imprese innovative, di qualsiasi dimensione, e che il Governo preferisce concentrare le risorse su questi interventi di carattere automatico piuttosto che su altri interventi che richiedono l'attivazione di procedure specifiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Crippa 74.432 e Gregori 74.364.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 74.113 avanzata dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 74.113, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 74.113 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Federico D'INCÀ (M5S) illustra il suo emendamento 74.277, il quale prevede vantaggi fiscali per associazioni che svolgano attività di volontariato: giudica di buon senso tale misura, chiedendo conto del parere contrario del Governo.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! - Pri) sottoscrive l'emendamento D'Incà 74.277.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che la scarsità di risorse impone al Governo di fare delle scelte e conferma il parere contrario sull'emendamento D'Incà 74.277.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Incà 74.277, 74.278 e Busin 74.478.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei presentatori, dell'emendamento Garofalo 74.293.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 74.210, Gianluca Pini 74.186 e Marcon 74.343.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei presentatori, degli emendamenti Martella 74.246 e Pilozzi 74.420.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 74.337.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto del ritiro, da parte dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Romanini 74.02.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sul suo articolo aggiuntivo 74.017, osservando che si tratta di una norma riproposta da diversi anni e su cui è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, nel senso di considerare le piattaforme petrolifere soggette ad accatastamento, e conseguentemente assoggettabili all'imposta comunale sugli immobili e alla TASI. Specifica che trattasi di norma che non richiede copertura, ma che genera reddito. Ricorda, altresì, che nel luglio 2016 sono state approvate in Commissione finanze, con il parere favorevole del Governo, tre risoluzioni del Partito Democratico, di Sinistra Italiana e del MoVimento 5 Stelle di analogo tenore. Conclude chiedendo l'accantonamento dell'emendamento.

Gianni MELILLA (SI-SEL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Crippa 74.017, affermando che al riguardo vi è una

giurisprudenza consolidata e che i comuni sono in attesa di incamerare le relative risorse. Stigmatizza il comportamento del Governo, che rinuncia a risorse che hanno il crisma della legittimità.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rammenta le tre risoluzioni di analogo tenore approvate in Commissione finanze con il parere favorevole del Governo e sottolinea che, se la legge di bilancio non può essere il ricettacolo di tutte le proposte di legge, dovrebbe però recepire gli impegni del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare gli impegni precedentemente assunti dal Governo sulle tematiche testé sollevate, osserva come la legge di bilancio non possa essere un contenitore dove confluiscono tutte le iniziative assunte nel corso dell'anno dallo stesso Esecutivo. Qualora sui contenuti dell'articolo aggiuntivo Crippa 74.017 si dovesse raggiungere un'ampia convergenza tra le forze politiche, riterrebbe preferibile che le misure da esso recate confluissero in un autonomo provvedimento legislativo.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta il fatto che nella legge di stabilità dello scorso anno erano presenti misure vertenti sulla stessa materia oggetto del suo articolo aggiuntivo 74.017, che si ripropone tra l'altro di reintrodurre il pagamento di talune imposte quali l'IMU per le piattaforme petrolifere, esentate da tale obbligo. Reputa pertanto quasi offensivo l'invito del rappresentante del Governo a ricorrere alla presentazione di un autonomo provvedimento legislativo, alla luce della scarsa possibilità che proposte di minoranza giungano sino all'approvazione finale.

Ribadisce, in conclusione, la richiesta di accantonamento dell'esame del suo articolo aggiuntivo 74.017 ed invita Governo, relatore e Partito Democratico a chiarire quale sia la loro reale posizione su tali misure, oggetto peraltro di pronunce anche da parte della Corte di Cassazione. Avanza, quindi, l'ipotesi che vi sia una volontà di tutelare gli interessi delle grandi

compagnie petrolifere, e che vi siano altresì forti divisioni interne all'Esecutivo e al partito di maggioranza.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma il parere contrario precedentemente espresso sull'articolo aggiuntivo Crippa 74.017, osservando come l'invito a presentare una proposta di legge su tale materia non possa considerarsi come una mancanza di rispetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Crippa 74.017, Duranti 74.010 e Palazzotto 74.011.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Galati 74.06 è stato ritirato dai presentatori.

Avverte altresì che i presentatori degli emendamenti Manzi 74.153 e La Marca 74.136, precedentemente accantonati, hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti Manzi 74.153 e La Marca 74.136, come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Manzi 74.153 (*Nuova formulazione*) e La Marca 74.136 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 29.1 della XI Commissione, del subemendamento ad esso riferito e degli identici emendamenti Polverini 29.16 e Palese 29.17, precedentemente accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.29.1.1 del relatore e l'emendamento 29.1 della XI Commissione, come subemendato (*vedi allegato 1*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Polverini 29.16 e Palese 29.17.



La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 75.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Boccadutri 75.1 e Tancredi 75.13 e dell'articolo aggiuntivo Paglia 75.04, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Boccadutri 75.1 e Tancredi 75.13 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Paglia 75.04.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 77.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Franco Bordo 77.43, Cristian Iannuzzi 77.48, 77.1 della VIII Commissione, Cristian Iannuzzi 77.47.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bombassei 77.57.

Invita inoltre al ritiro degli emendamenti: Pastorelli 77.56, Mannino 77.33, Paola Bragantini 77.50, 77.2 della IX Commissione, Dell'Orco 77.3 e 77.24, De Lorenzis 77.25, 77.26 e 77.27, Carinelli 77.29, De Lorenzis 77.28, Liuzzi 77.30, Pastorelli 77.55, nonché degli identici articoli aggiuntivi 77.01 della IX Commissione e Crivellari 77.023, degli identici articoli aggiuntivi 77.02 della IX Commissione e Crivellari 77.022, degli identici articoli aggiuntivi 77.03 della IX Commissione e Crivellari 77.024, degli identici articoli aggiuntivi 77.04 della IX Commissione e Crivellari 77.019, degli articoli aggiuntivi Baradello 77.06, Arlotti 77.05, Cenni 77.012, Bruno Bossio 77.013, Michele Bordo 77.014, Franco Bordo 77.026, nonché degli identici articoli aggiuntivi Saltamartini 77.044 e Garofalo 77.031.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Franco Bordo 77.43 e Cristian Iannuzzi 77.48.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento 77.1 della VIII Commissione è da intendersi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 77.47 ed approva l'emendamento Bombassei 77.57 (*vedi allegato 1*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastorelli 77.56 e Mannino 77.33.

Paola BRAGANTINI (PD) ritira il suo emendamento 77.50

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento 77.2 della IX Commissione è da intendersi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Paola CARINELLI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Dell'Orco 77.3, osservando come analoghe misure siano contenute in una risoluzione approvata da tutti i componenti della IX Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'orientamento negativo del Governo su tale proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Orco 77.3 e 77.24, De Lorenzis 77.25, 77.26 e 77.27, Carinelli 77.29, De Lorenzis 77.28 e Liuzzi 77.30 e Pastorelli 77.55.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Crivellari 77.023, 77.022, 77.024 e 77.019 sono stati ritirati dai presentatori e che gli articoli aggiuntivi 77.01, 77.02, 77.03 e 77.04 della IX Commissione sono da intendersi respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baradello 77.06.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Arlotti 77.05 e Cenni 77.012 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 77.013

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Michele Bordo 77.014 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Franco Bordo 77.026.

Guido GUIDESI (LNA) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Saltamartini 77.044, preannunciando l'intenzione di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Garofalo 77.031 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 78.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Pannarale 78.45, De Rosa 78.34, Marzana 78.35, Gigli 78.48, degli identici emendamenti 78.1 della VI Commissione e Currò 78.7. Dopo aver chiesto un breve accantonamento dell'emendamento Rubinato 78.23, ai fini di una sua riformulazione, esprime parere favorevole sull'emendamento 78.2 della VII Commissione. Invita poi al ritiro dell'emendamento Gigli 78.3, il cui contenuto risulterebbe assorbito dall'approvazione del successivo emendamento Rubinato 78.22, sul quale esprime parere favorevole.

Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Gigli 78.4 e degli articoli aggiuntivi Binetti 78.032, Di Gioia 78.02, Dambruoso 78.09 e 78.010 (limitatamente alla parte ammissibile), Monchiero 78.08, Morassut 78.018, Nuti 78.019 e 78.020.

Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rubinato 78.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pannarale 78.45, De Rosa 78.34, Marzana 78.35 e Gigli 78.48.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento Currò 78.7 è stato ritirato dai presentatori e che l'emendamento 78.1 della VI Commissione è da intendersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 78.2 della VII Commissione e Rubinato 78.22 (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che l'emendamento Gigli 78.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Rubinato 78.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gigli 78.4 e l'articolo aggiuntivo Binetti 78.032.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) insiste sull'approvazione del suo articolo aggiuntivo 78.02, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'articolo aggiuntivo in oggetto è privo di copertura finanziaria. Ritiene inoltre che il meccanismo delle deducibilità debba essere definito nell'ambito del sistema fiscale complessivo, non avendo senso un intervento così dettagliato. Non ha valenza se fatto al dettaglio.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) non concorda con le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo, stigma-

tizzando il fatto che nella valutazione degli emendamenti si adottino criteri difformi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Gioia 78.02.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Dambruoso 78.09 (limitatamente alla parte ammissibile) e 78.010 (limitatamente alla parte ammissibile), Monchiero 78.08 e Morassut 78.018 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nuti 78.019 e 78.020.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che il relatore ha avanzato una proposta di riformulazione dell'emendamento Rubinato 78.23, precedentemente accantonato, è che essa è stata accolta dalla presentatrice.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Rubinato 78.23, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Rubinato 78.23 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Terzoni 21.61, precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Terzoni 21.61.

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 21.61, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Terzoni 21.61 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore in mattinata è fissato alle ore 13 di oggi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) stigmatizza il fatto che i nuovi emendamenti del relatore, rispetto ai quali il suo gruppo ha avanzato varie riserve, finiscano con l'essere esaminati prioritariamente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che saranno votati prima tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo, per poi passare ai nuovi emendamenti del relatore.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 79.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Rampelli 79.5, 79.6, 79.7 e 79.8, dell'articolo aggiuntivo Rampelli 79.08, dell'emendamento 79.1 della III Commissione e degli articoli aggiuntivi Melilla 79.05 e Dadone 79.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, l'articolo aggiuntivo Rampelli 79.08, l'emendamento 79.1 della III Commissione e gli articoli aggiuntivi Melilla 79.05 e Dadone 79.07.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 79.1 della III Commissione è da intendersi respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 80.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Tullo 80.5. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Molteni 80.2, 80.1 della I Commissione, Paola Bragantini 80.4 e degli identici articoli aggiuntivi 80.01 della I Commissione, Fiano 80.07 e Marcon 80.04.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in assenza di obiezioni dispone, l'accantonamento dell'emendamento Tullo 80.5. Avverte altresì che l'emendamento Paola Bragantini 80.4 e l'articolo aggiuntivo Fiano 80.07 sono stati ritirati dai presentatori e che l'emendamento 80.1 e l'articolo aggiuntivo 80.01 della I Commissione si intendono respinti ai fini della loro presentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 80.2 e l'articolo aggiuntivo Marcon 80.04.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 81.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Nastri 81.26, Faenzi 81.27, Melilli 81.18, degli identici emendamenti 81.1 della XII Commissione e Miotto 81.14, degli identici emendamenti 81.2 della XII Commissione e Paola Boldrini 81.21, dell'emendamento Vezzali 81.28 e degli identici emendamenti 81.3 della XII Commissione e Miotto 81.15. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Calabrò 81.4. Invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 81.6 e dell'articolo aggiuntivo Paglia 81.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nistri 81.26, Faenzi 81.27 e Melilli 81.18.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Miotto 81.14, Paola Boldrini 81.21 Vezzali 81.28 e Miotto 81.15 sono stati ritirati dai presentatori e che gli emendamenti 81.1, 81.2 e 81.3 della XII Commissione si intendono respinti ai

fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Calabrò 81.4 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Guidesi 81.6, nonché l'articolo aggiuntivo Paglia 81.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferire all'articolo 82.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Civati 82.22, Gelmini 82.16, 82.15 e 82.19 e Centemero 82.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 82.1 della VII Commissione, Rampi 82.7 e Giacobbe 82.8 nonché sull'emendamento Vignali 82.4, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti 82.2 della VII Commissione e Piccoli Nardelli 82.6. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rampelli 82.02, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rampelli 82.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Civati 82.22, Gelmini 82.16, 82.15 e 82.19 e Centemero 82.21 e approva gli identici emendamenti 82.1 della VII Commissione, Rampi 82.7 e Giacobbe 82.8 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le proposte di riformulazione dell'emendamento Vignali 82.4 e dell'articolo aggiuntivo Rampelli 82.02. Avverte, inoltre, che l'emendamento 82.2 della VII Commissione è da ritenersi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea e che l'emendamento Piccoli Nardelli 82.6 è ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 82.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e l'articolo aggiuntivo Rampelli 82.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 82.03.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Quartapelle Procopio 83.3, a condizione che sia riformulato. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Borghi 83.2.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Quartapelle Procopio 83.3.

La Commissione approva e Quartapelle Procopio 83.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), risultando assorbito l'emendamento 83.1 della III Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghi 83.2 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Molteni 84.12, Rampelli 84.14, Riccardo Gallo 84.20, Fiano 84.1, Giuseppe Guerini 84.3 e 84.9, Gregorio Fontana 84.15 e Pratavia 84.22.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe GUERINI (PD) chiede che il Governo rifletta in modo più approfondito sui contenuti del suo emendamento 84.9.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pensa che la questione possa essere considerata in un ordine del giorno o nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento 84.9.

La Commissione respinge l'emendamento Fontana 84.15.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! - Pri) illustra il suo emendamento 84.22 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 84.22.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Abrignani 85.6. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative Gribaudo 85.1, Pini 85.01 e 85.02, a condizione che siano riformulati. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Abrignani 85.04 e Prodani 85.012.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritira l'emendamento 85.6 e auspica che un approfondimento della questione relativa alla sigaretta elettronica avvenga nel corso dell'esame al Senato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) si associa.

Gianluca PINI (LNA) accetta la riformulazione dei suoi articoli aggiuntivi 85.01 e 85.02.

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 85.1.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, avverte che i presentatori degli articoli aggiuntivi Zanin 11.020, Sani 46.022 e Gagnarli 46.054 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Avverte inoltre che, a seguito della riformulazione, l'emendamento 85.1 e gli articoli aggiuntivi 85.01 e 85.02, nonché gli articoli aggiuntivi Zanin 11.020, Sani 46.022 e Gagnarli 46.054 risultano identici.

La Commissione approva le proposte emendative Gribaudo 85.1 (*Nuova formulazione*), gli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 85.01 e 85.02 (*Nuova formulazione*), nonché gli articoli aggiuntivi Zanin 11.020

(Nuova formulazione), Sani 46.022 (Nuova formulazione) e Gagnarli 46.054 (Nuova formulazione) riformulate in identico testo (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA coglie l'occasione per assicurare l'attenzione del Governo sul settore della birra, oggetto delle predette proposte emendative.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 85.04, chiede una riflessione supplementare sulle automobili d'epoca.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la rilevanza della questione ma non ritiene che essa possa essere risolta in questa sede.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritira il suo articolo aggiuntivo 85.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Prodani 85.012.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gelmini 86.04,; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alfreider 87.02; invita quindi al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Dellai 87.01 e Nicoletti 87.04, che del resto risulterebbero, a suo avviso, assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 87.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gelmini 86.04 mentre approva l'articolo aggiuntivo Alfreider 87.02, risultando pertanto assorbiti gli identici articoli aggiuntivi Dellai 87.01 e Nicoletti 87.04.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, venendo all'esame degli emendamenti accantonati, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Guidesi 12.03 e Marcon 12.09, a condizione che siano riformulati.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) e Giulio MARCON (SI-SEL) accettano la proposta di riformulazione dei loro articoli aggiuntivi 12.03 e 12.09.

Francesco CARRIERO (M5S) dichiara che tutti i deputati M5S della Commissione Bilancio sottoscrivono l'articolo aggiuntivo 12.09.

Federico GINATO (PD) dichiara il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.09.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i componenti del gruppo PD delle Commissioni Bilancio e Affari sociali hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo 12.09, così come i deputati Binetti e Pastorino.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Guidesi 12.03 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1) e Marcon 12.09 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 38.5, a condizione che sia riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Ghizzoni 38.5.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 38.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 38.1. della VII Commissione si intende assorbito.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 41.1. della VII Commissione e Ghizzoni 41.11, nonché sull'emendamento Mottola 41.26.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 41.1 della VII Commissione e Ghizzoni 41.11 (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Mottola 41.26 (*vedi allegato 1*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), illustra il senso del proprio emendamento 59.78, per raccomandarne l'approvazione. Si dichiara quindi disponibile a riformularlo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiaco 59.78, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) riformula il suo emendamento 59.78 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiaco 59.78 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando al suo emendamento 59.167, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 59.167 del relatore.

Matteo MANTERO (M5S), illustra i subemendamenti Silvia Giordano 0.59.167.1, di cui è cofirmatario, e 0.59.167.9 a propria firma, chiedendo una revisione del parere. Ritiene che le due proposte emen-

dativie pongano rimedio ad alcuni errori di stesura dell'emendamento del relatore. In particolare, con riferimento al subemendamento Silvia Giordano 0.59.167.1, illustra le ragioni che hanno indotto i firmatari a prevedere per il medico l'obbligo di motivazione, laddove egli non intenda attenersi all'indicazione di prescrivere il farmaco con il minor prezzo. Riferendosi invece al subemendamento a propria firma 0.59.167.9, crede che la sua approvazione consentirebbe di correggere un'imprecisione contenuta nel testo del relatore, laddove questo si riferisce al « prezzo medio del farmaco biologico di riferimento ».

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma il parere contrario espresso in precedenza.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma anch'egli il parere già reso, sottolineando, con particolare riferimento al subemendamento Silvia Giordano 0.59.167.1, che l'assenza dell'obbligo di motivazione nel testo del relatore trova la sua giustificazione in una differente impostazione politica .

Silvia GIORDANO (M5S), ritenendo impossibile fare riferimento ad un « prezzo medio » in relazione ad un solo prodotto, come si legge nell'emendamento 59.167 del relatore, reitera la richiesta che relatore e Governo rivedano il loro parere.

Matteo MANTERO (M5S) concorda con la deputata Giordano.

Donata LENZI (PD) crede che una soluzione al problema potrebbe essere rinvenuta nell'approvazione degli identici subemendamenti Nicchi 0.59.167.6 e Mantero 0.59.167.7.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, modificando il suo parere, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Nicchi 0.59.167.6 e Mantero 0.59.167.7.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.59.167.1, Nicchi 0.59.167.2, Pastorino 0.59.167.3, Nicchi 0.59.167.4 e Mantero 0.59.167.5; indi approva gli identici subemendamenti Nicchi 0.59.167.6 e Mantero 0.59.167.7 (*vedi allegato 1*); respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.59.167.8, Mantero 0.59.167.9, Nicchi 0.59.167.10 e Silvia Giordano 0.59.167.11 e approva l'emendamento 59.167 del relatore, come subemendato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di passare all'articolo 42, esprimendo parere favorevole sugli identici emendamenti Rubinato 42.27, Gigli 42.46, Binetti 42.6 e Latronico 42.38.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rubinato 42.27, Gigli 42.46, Binetti 42.6 e Latronico 42.38 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà a esaminare l'emendamento 47.9 precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Locatelli 47.9, a condizione che sia riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Locatelli 47.49 proposta dal relatore.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Locatelli 47.9.

La Commissione approva l'emendamento Locatelli 47.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà a esaminare l'emendamento Di Salvo 48.14 precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 48.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Di Salvo 48.14 proposta dal relatore.

Colomba MONGIELLO (PD), Paola BINETTI (AP), Elena CARNEVALI (PD) e Marisa NICCHI (SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento Di Salvo 48.14, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 48.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà a esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 50, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Polverini 50.4 e Carfagna 50.7, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Galgano 50.12 e 50.18, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Galgano 50.13 e 50.17, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 50.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Tancredi 50.02, Carfagna 50.012, Nastri 50.03 e



50.06, Preziosi 50.016, Laforgia 50.019 e Carfagna 50.024.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 50.4 e Carfagna 50.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Galgano 50.12 e 50.18.

La Commissione approva gli identici emendamenti Galgano 50.12 e 50.18 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Galgano 50.13 e 50.17. Prende, altresì, atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 50.09 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 50.09 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Tancredi 50.02

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Carfagna 50.012, Nastri 50.03 e 50.06, nonché l'articolo aggiuntivo Preziosi 50.016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Laforgia 50.019.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 50.024.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà a esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 51, precedentemente accantonate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Pastorelli 51.58, degli identici emendamenti 51.1 della VIII Commissione e Carrescia 51.19, degli identici emendamenti 51.2 della VIII Commissione e Terzoni 51.44, degli emendamenti Cuperlo 51.21, Galgano 51.62, Melilli 51.3 e 51.51, Castricone 51.11 e 51.12, Polverini 51.25, Preziosi 51.4, Ferraresi 51.46 e 51.47, Ricciatti 51.52, Librandi 51.61, Luigi Di Maio 51.63, Carra 51.60, Nastri 51.64, e degli articoli aggiuntivi Moscatt 51.03, Pratavera 51.04, Carra 51.06 e Ginato 51.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorelli 51.58 e l'emendamento 51.1 della VIII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Carrescia 51.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 51.2 della VIII Commissione e Terzoni 51.44.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cuperlo 51.21.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 51.62.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Melilli 51.3 e 51.51 e Castricone 51.11 e 51.12.

La Commissione respinge l'emendamento Polverini 51.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Preziosi 51.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) contesta il parere contrario sui suoi emendamenti

51.46 e 51.47, osservando che il primo è relativo alla sospensione dei mutui per le case dei privati non agibili dopo il terremoto del 2012, misura già prevista per gli anni passati, mentre il secondo propone che le imprese che non hanno ancora ricevuto il contributo per la ricostruzione non paghino le rate del finanziamento agevolato contratto per la restituzione delle tasse.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento in discussione, rilevando la necessità di un coordinamento degli interventi in materia di terremoto.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva che, non facendosi riferimento al terremoto di quest'anno, ma a misure già approvate e confermate negli anni relative a terremoti precedenti, non vi è alcun problema di coordinamento.

Maino MARCHI (PD) obietta che il problema non sono le norme, ma si è probabilmente in presenza di progetti edilizi non presentati tempestivamente.

Vittorio FERRARESI (M5S) contesta che il problema non sia riferibile ai progetti edilizi, ma piuttosto al cosiddetto sistema Errani, che ostacola l'attività di ricostruzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 51.46 e 51.47 e Ricciatti 51.52.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Librandi 51.61.

Francesco CARIELLO (M5S) interviene sull'emendamento Luigi Di Maio 51.63, osservando che non pone problemi di copertura finanziaria e chiedendo al relatore di rivedere il proprio parere.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur non manifestando contrarietà agli obiettivi recati dall'emendamento in esame, volto in

particolare a favorire l'accesso al microcredito, rileva l'esistenza nel suddetto testo di alcuni profili di criticità di tipo giuridico che ne vanificherebbero la portata. Invita pertanto i presentatori a compiere gli opportuni approfondimenti al riguardo.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ringraziare il Viceministro per la disponibilità mostrata, ritira l'emendamento Luigi Di Maio 51.63, di cui è cofirmatario, preannunciando l'intenzione di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'emendamento Carra 51.60 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Nastri 51.64.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che l'articolo aggiuntivo Moscatt 51.03 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pratavia 51.04.

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che gli articoli aggiuntivi Carra 51.06 e Ginato 51.09 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte altresì che è stata avanzata una proposta di riformulazione dell'emendamento Misiani 2.66.

Alberto ZOLEZZI (M5S) lamenta come nel testo non vi sia traccia di misure volte ad agevolare lo smaltimento dell'amianto.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a far rispettare gli accordi intercorsi e consentire alla Commissione di conferire il mandato al relatore entro le ore 14.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che rimangono da esaminare poche proposte emendative e avverte che si passerà a esaminare l'articolo aggiuntivo Verini 45.02, precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 45.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Verini 45.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Verini 45.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita il rispetto degli accordi intercorsi tra i gruppi al fine di concludere i lavori della Commissione per le ore 14 con il conferimento del mandato al relatore, anche alla luce dell'impossibilità di esaminare gli ulteriori testi in distribuzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che le proposte emendative da esaminare sono poche e si riserva di verificare la volontà di procedere comunque con l'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta come ormai sia impossibile rispettare l'originario termine delle 14 per concludere i lavori della Commissione ed invita la maggioranza ed il Governo ad assumersi la responsabilità di dichiarare apertamente che vi è la volontà di procedere oltre tale orario. Sollecita quindi il presidente a consentire che la Commissione conferisca il mandato al relatore entro il termine delle ore 14, in caso contrario il suo gruppo manifesta l'intenzione di intervenire su tutte le proposte emendative che dovessero essere ulteriormente esaminate.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) si associa alla richiesta dei colleghi affinché siano rispettati gli accordi originariamente previsti, stante anche l'oggettiva difficoltà di

poter valutare in tempi ristretti tutti i testi ancora da esaminare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prospetta l'opportunità di concludere almeno l'esame delle proposte emendative presenti nei due fascicoli presentati da Governo e relatore e di cui non si è ancora completato l'esame, e di valutare successivamente l'opportunità di proseguire con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita il Presidente a rispettare gli accordi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che, personalmente, non ha alcun interesse a garantire l'esame di specifici emendamenti.

Ettore ROSATO (PD) evidenzia lo spirito collaborativo con il quale la maggioranza ha affrontato il complesso esame della legge di bilancio, garantendo l'opportuna attenzione – come peraltro richiesto – agli emendamenti presentati dalle opposizioni. Ritiene quindi opportuno che si concluda l'esame delle proposte emendative già da tempo presentate dal Governo, atteso che non era ipotizzabile, stante anche gli accordi raggiunti, che l'opposizione ricorresse a strumenti volti a dilazionare i tempi dell'esame in Commissione della legge di bilancio. Osserva infatti che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo si era deciso all'unanimità di concludere i lavori la scorsa notte e che taluni emendamenti – che hanno sollevato diverse polemiche – erano noti già da tempo. Ribadisce quindi la volontà di concludere l'esame delle proposte emendative presentate dal Governo nell'interesse del Paese e di quelle presentate dal relatore all'articolo 74. Manifesta quindi disponibilità a valutare l'opportunità se concludere o meno l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che relatore e Governo hanno presentato un numero esiguo di proposte emendative,

e che pertanto è possibile concluderne l'esame in tempi brevi.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede quali siano le proposte emendative per le quali il presidente propone di concludere l'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che si tratta delle proposte emendative presentate da Governo e relatore, nonché di quelle relative alle tabelle allegate al provvedimento.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che, qualora si decidesse di procedere all'esame dell'emendamento Misiani 2.66, su cui c'è una proposta di riformulazione del relatore, andrebbero poi vagliate tutte le proposte emendative riferite al medesimo articolo. Ricorda che nel testo in esame sono presenti talune lacune e anche delle misure tecnicamente sbagliate e inapplicabili. Lamenta ad esempio che a fronte del reperimento di risorse per la videosorveglianza nulla è stato stanziato per incentivare l'eliminazione dell'amianto dagli edifici. Evidenzia altresì che i preannunciati emendamenti in materia di ILVA non sono stati affatto presentati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce l'opportunità di concludere l'esame delle proposte emendative presentate da Governo e relatore, nonché di quelle relativi alle tabelle. Avverte, quindi, che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Blažina 35.07, precedentemente accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Blažina 35.07, e delle proposte emendative D'Alessandro 24.01, Duranti 25.117 e Piras 33.07, a condizione che siano riformulati nei termini che illustra; rileva come la proposta emendativa rechi misure in favore dei soggetti affetti da patologie conseguenti all'esposizione all'amianto, sulle quali ha rilevato esservi la convergenza del collega Zolezzi. Ritiene che un'ipotesi di accordo potrebbe essere quella di appro-

vare tale articolo aggiuntivo, come riformulato, e di procedere poi con l'esame delle proposte emendative testé menzionate dal presidente.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Blažina 35.07 e delle proposte emendative D'Alessandro 24.01, Duranti 25.117 e Piras 33.07 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo Blažina 35.07 reca misure molto importanti – attese da lungo tempo – che consentono di anticipare la data di pensionamento per quei soggetti che abbiano contratto malattie asbesto correlate. Sottoscrive pertanto l'articolo aggiuntivo Blažina 35.07, come riformulato, anche a nome del collega D'Incà e dei componenti delle Commissioni V e VIII appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Blažina 35.07 è stato sottoscritto anche dai deputati Dell'Aringa, Oliverio, Carnevali, Fanucci, Prata, Pastorino, Palese e Melilla.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Blažina 35.07 (*Nuova formulazione*) e le proposte emendative D'Alessandro 24.01, Duranti 25.117 e Piras 33.07 (*Nuova formulazione*) i quali, alla luce della riformulazione risultano di identico tenore, (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi 3.09, 9.82, 17.10, 35.060, 59.165, 65.151, 74.483, 74.484, 74.485, 79.09, Tab. A.27 e Tab. 2.7 del Governo e relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*), avverte che sono da ritenersi inammissibili i seguenti subemendamenti: Pastorino 0.59.165.4, il quale dispone in tema di certificazione dei crediti degli enti del

Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piani di rientro; Pastorino 0.59.165.2, il quale reca disposizioni in materia di computo della spesa farmaceutica convenzionata; Artini 0.59.165.5, che dispone in ordine agli sconti praticati dalle strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale; Miotto 0.59.165.6 che reca norma in tema di trattamento accessorio della dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale; Pastorino 0.59.165.3 che reca norme in materia di specialità farmaceutiche biosimilari; Guidesi 0.65.151.2 in quanto volto a limitare l'obbligo di conseguimento del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti territoriali solo in sede di rendiconto 2017; Guidesi 0.65.151.5, 0.65.151.1, 0.65.151.3 e 0.65.151.4, in quanto non correlati al contenuto dell'emendamento 65.151 del Governo, il quale dà garanzia statutaria all'attribuzione di spazi finanziari alle Province autonome di Trento e Bolzano; gli emendamenti in esame prevedono invece l'attribuzione di spazi finanziari ai Comuni ed alle Regioni prevista dall'articolo 65, commi da 23 a 42 del disegno di legge in esame.

È inoltre inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Miotto 0.59.165.6, in quanto prevede che i risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2015 siano destinati al trattamento accessorio della dirigenza del ruolo sanitario del SSN, sebbene tali risparmi, pari a circa 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, siano già destinati alla compensazione della riduzione delle risorse finanziarie del SSN disposta dal successivo articolo 9-*septies*. L'emendamento risulta pertanto carente di compensazione in quanto reca oneri privi di idonea copertura finanziaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo ed invita i presentatori al ritiro del subemendamento Tancredi 0.9.82.1 (*vedi allegato 2*). Esprime quindi

parere favorevole sull'emendamento 9.82 del Governo; invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Alberto Giorgetti 0.17.10.2, Melilli 0.17.10.7, Ghizzoni 0.17.10.8, Melilli 0.17.10.1, Alberto Giorgetti 0.17.10.3, 0.17.10.5, 0.17.10.6 e 0.17.10.4 (*vedi allegato 2*) ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 17.10 e sull'articolo aggiuntivo 35.060, entrambi del Governo. Invita quindi i presentatori al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.59.165.1, Nicchi 0.59.165.11 e 0.59.165.10, Mantero 0.59.165.7, Silvia Giordano 0.59.165.8 e Lorefice 0.59.165.9 (*vedi allegato 2*), ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 59.165 e 65.151 del Governo. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Crippa 0.74.483.1, 0.74.483.4, 0.74.483.5, 0.74.483.3, 0.74.483.2 (*vedi allegato 2*), ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 74.483 e 74.484 del Governo. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti Crippa 0.74.485.1, 0.74.485.2, 0.74.485.3, 0.74.485.4, (*vedi allegato 2*), ed esprime parere favorevole sull'emendamento 74.485 del Governo. Invita al ritiro dei subemendamenti Marcon 0.79.09.1, Quartapelle Procopio 0.79.09.3 e Marcon 0.79.09.2 (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 79.09 del Governo. Invita infine al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.Tab.A.27.1, 0.Tab.A.27.3 e 0.Tab.A.27.2 (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Tab A.27 e Tab 2 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sui subemendamenti e raccomanda l'approvazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Tancredi 0.9.82.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 9.82 del Governo

(vedi allegato 1) e respinge i subemendamenti Alberto Giorgetti 0.17.10.2 e Melilli 0.17.10.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Ghizzoni 0.17.10.8 e Melilli 0.17.10.1 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alberto Giorgetti 0.17.10.3, 0.17.10.5, 0.17.10.6 e 0.17.10.4. Approva altresì, con distinte votazioni, l'emendamento 17.10 del Governo e l'articolo aggiuntivo 35.060 del Governo (vedi allegato 1).

Marco RONDINI (LNA), illustra il subemendamento Guidesi 0.59.165.1, di cui è cofirmatario, osservando come sia incongruo prevedere che il rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale debba essere assicurato nell'ambito della disponibilità del Fondo sanitario nazionale, senza risorse aggiuntive, ciò che finirà per gravare sulle regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.59.165.1, Nicchi 0.59.165.11 e 0.59.165.10.

Matteo MANTERO (M5S) illustra i subemendamenti presentati dal suo gruppo all'emendamento 59.165 del Governo che, non prevedendo ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale, finisce di fatto per comportare tagli alla sanità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mantero 0.59.165.7, Silvia Giordano 0.59.165.8 e Loreface 0.59.165.9 e approva gli emendamenti 59.165 e 65.151 del Governo (vedi allegato 1).

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.74.483.1, facendo presente che il Governo non è in possesso delle somme che intenderebbe utilizzare per risolvere la questione dell'Ilva.

Il Viceministro Enrico MORANDO, dichiarando di non volersi addentrare nella questione delle somme confiscate in quanto risulta essere una vicenda giuridica complessa, rileva tuttavia che, qualora se ne entrasse in possesso, la loro destinazione risulta chiaramente nel testo dell'emendamento del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia la mancanza di coerenza tra l'emendamento del Governo e le disposizioni contenuti in precedenti decreti-legge sull'Ilva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Crippa 0.74.483.1, 0.74.483.4, 0.74.483.5, 0.74.483.3 e 0.74.483.2. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 74.483 e 74.484 del Governo (vedi allegato 1).

Davide CRIPPA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.74.485.1, facendo presente che la previsione di uno *spread* al 4,1 per cento, cui fa riferimento l'emendamento del Governo, corrisponde solo una condizione di mercato attuale.

Paolo TANCREDI (AP) segnala come oggi si fissa lo *spread* mentre la parte variabile, che risponderà alle oscillazioni del mercato, è fissata dall'Euribor.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che sarebbe sicuramente più opportuno collegare lo *spread* alle condizioni medie di mercato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Crippa 0.74.485.1, 0.74.485.2, 0.74.485.3 e 0.74.485.4.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'emendamento del Governo 74.485, evidenziando l'ampia trattazione che hanno avuto le questioni attinenti all'Ilva nel corso della sessione di bilancio.

Critica, quindi, l'operato del Governo, osservando che un intervento già destinato all'Ilva viene ora redistribuito ad altre

zone soggette a bonifica attraverso un'operazione di «*maquillage* finanziario».

Ludovico VICO (PD) non concorda con le osservazioni svolte dal collega Crippa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 74.485 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Marcon 0.79.09.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Quartapelle Procopio 0.79.09.3 e Marcon 0.79.09.2 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 79.09 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Guidesi 0.Tab.A.27.1 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi e 0.Tab.A.27.3 e 0.Tab. A. 27.2 e approva gli emendamenti Tab.A.27 e Tab.2.7 del Governo (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative del relatore riferite all'articolo 74 (*vedi allegato 1*) e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 74.488 del relatore assume la nuova numerazione Tab. B.7.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione delle sue proposte emendative Tab. B. 7, 74.489, 74.490, 74.491, 74.492 e 74.493 e invita al ritiro del subemendamento Miotto 0.74.489.1 (*vedi allegato 2*), esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e parere conforme a

quello del relatore sul subemendamento Miotto 0.74.489.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Miotto 0.74.489.1 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tab. B.7 (ex 74.488), 74.489, 74.490, 74.491, 74.492 e 74.493 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite alle Tabelle.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Micillo Tab. A.13, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco Tab. A.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Porta Tab. A.8 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, ritenendo che l'identico emendamento Tab. A.2. della III Commissione possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini Tab. A.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, ritenendo che l'identico emendamento Tab. A.1 della III Commissione possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Esprime altresì parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Carnevali Tab. A.15, Francesco Saverio Romano Tab. A.16 e Oliverio Tab. A.26.

Invita al ritiro dell'emendamento Garofalo Tab. A.10, esprimendo altrimenti parere contrario, ritenendo che l'identico emendamento Tab. A.4 della IX Commissione possa considerarsi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mongiello Tab. A. 24, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, ritenendo che l'iden-

tico emendamento Tab. A.23 della XIII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Invita al ritiro dell'emendamento Oliverio Tab. A. 19, esprimendo, ritenendo inoltre che l'identico emendamento Tab. A.22 della XIII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Invita al ritiro dell'emendamento Romanini Tab. A. 20, esprimendo altrimenti parere contrario, ritenendo che l'identico emendamento Tab. A.18 della XIII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Vezzali Tab. A. 14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato; invita al ritiro dell'emendamento Narduolo Tab. A.6, ritenendo che l'identico emendamento Tab. A.3 della VII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Blažina Tab. 2.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato e invita al ritiro degli emendamenti Capezzone Tab. 2.6, Miotto Tab. 2.5, ritenendo che l'identico emendamento Tab. 2.1 della XII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea, e Roberta Agostini Tab. 2.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini Tab. 3.1 e invita al ritiro degli emendamenti Carnevali Tab. 4.4, ritenendo che l'identico emendamento Tab. 4.1 della XII Commissione possa considerarsi respinto ai fini della rappresentazione in Assemblea, nonché degli emendamenti Carnevali Tab. 7.1, Mattiello Tab. 8.1, degli identici emendamenti Fauttilli Tab. 8.2, Mongiello Tab. 8.6 e Miccoli Tab. 8.3 e dell'emendamento Castelli Tab. 10.4.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) interviene a nome proprio e dei colleghi del proprio

gruppo appartenenti alla Commissione Affari sociali per sottoscrivere l'emendamento Miotto Tab. 2.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i deputati Sammarco, Porta, Garavini, Carnevali, Francesco Saverio Romano, Oliverio, Mongiello, Vezzali e Blažina, accettano le proposte di riformulazione dei rispettivi emendamenti avanzate dal relatore.

Francesco Saverio ROMANO (SCCI-MAIE), intervenendo sul suo emendamento Tab. A.16, come riformulato, evidenzia che il contributo triennale che s'intende attribuire all'Eurispes, finalizzato alla creazione di progetti e iniziative informative per sostenere l'attività sociale ed economica nazionale, rientra all'interno della Missione 3 del programma 3.1 (Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata) in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto già individuato nel bilancio di assestamento dello Stato nel 2016.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Micillo Tab. A. 13 e approva gli emendamenti Sammarco Tab. A.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), Porta Tab. A. 8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), Garavini Tab. A.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), Carnevali Tab. A. 15 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), Francesco Saverio Romano Tab. A. 16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e Oliverio Tab. A. 26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Garofalo Tab. A.10 è stato ritirato dal presentatore e che gli emendamenti Tab. A. 2 della III Commissione, Tab. A.1 della III Commissione e Tab. A.4 della IX Commissione sono da considerarsi respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

Francesco Saverio ROMANO (SCCI-MAIE) sottoscrive l'emendamento Mongiello Tab. A.24.



Colomba MONGIELLO (PD) ringrazia per l'accoglimento del suo emendamento Tab. A.24.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tab. A. 23 della XIII Commissione è da considerarsi respinti ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello Tab. A. 24 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Oliverio Tab. A. 19, Romanini Tab. A. 20 e Narduolo Tab. A.6 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverte altresì che gli emendamenti Tab. A. 22 e Tab. A. 18 della XIII Commissione e Tab. A.3 della VII Commissione sono da considerarsi respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Generoso MELILLA (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Vezzali Tab. A.14.

Francesco Saverio ROMANO (SCCI-MAIE) sottolinea come l'emendamento Vezzali Tab.A.14 destini un contributo pari a 200 mila euro per il triennio 2017-2019 in favore del « Centro nazionale del libro parlato », di cui alla legge n. 282 del 1998, al fine di sostenere le attività della Fondazione « Libri italiani accessibili (LIA) ».

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vezzali Tab.A.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Tab.A.3 della VII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Narduolo Tab.A.6 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Blažina Tab.2.2 (*vedi allegato 1*), mentre respinge gli emendamenti Capezzone Tab.2.6 e Tab.2.1 della XII Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento a sua firma Tab.2.5.

Silvia GIORDANO (M5S) fa proprio l'emendamento Tab.2.5.

La Commissione respinge l'emendamento Tab.2.5. fatto proprio dalla deputata Silvia Giordano.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Roberta Agostini Tab.2.3.

La Commissione approva l'emendamento Garavini Tab.3.1 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Carnevali Tab.4.4.

La Commissione respinge l'emendamento Tab.4.1 della XII Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carnevali Tab.7.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Carnevali Tab.A.15, come riformulato.

Prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mattiello Tab.8.1, gli identici Fauttilli 8.2 e Mongiello 8.6, e Miccoli Tab.8.3.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli Tab.10.4.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala la necessità di operare una correzione formale al comma 5 dell'articolo aggiuntivo Lupi 13.046, in quanto contabilmente i crediti di imposta non possono essere previsti a valere su specifici fondi, ma su specifici capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che la formulazione degli identici emendamenti Basso 3.25, Vignali 3.35 e Giampaolo Galli 3.16, precedentemente

approvati, deve intendersi come inclusiva delle macchine anche motrici e operatrici e di sistemi mecatronici, nell'ambito dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, nonché inclusivo, nell'ambito dei sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, di soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi idrici e per la riduzione delle emissioni. Pertanto i predetti identici emendamenti devono intendersi approvati nei termini indicati nell'allegato 1.

La Commissione concorda con le proposte correttive illustrate dal Viceministro e dal Presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, informa che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 33.022, in materia di rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia per i giornalisti.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 33.022 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 33.022 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti non esaminati si intendono respinti ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che, di fatto, ha impedito un attento esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 in materia di efficienza energetica, contestando altresì l'approvazione del *bonus* per l'adeguamento sismico senza la definizione delle classi sismiche.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si associa alle dichiarazioni del deputato Crippa.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che, nonostante il protrarsi dei lavori per molte ore consecutive, la Commissione non è riuscita ad approfondire le tematiche fondamentali per il suo gruppo politici, il quale nondimeno ha partecipato all'esame del disegno di legge di bilancio in modo serio e collaborativo. Si rammarica per gli spazi troppo ristretti dedicati alla discussione sugli enti locali, la quale invece avrebbe meritato ben maggiore attenzione, anche perché tale era il desiderio dei sindaci, anche non del Movimento 5 Stelle, le cui istanze avrebbero dovuto essere tenuto in considerazione. Deve infine tornare a rimproverare la maggioranza per il colpo di mano operato in materia di commissariamento delle regioni con *deficit* in campo sanitario. Preannunzia quindi la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la tempistica dell'esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio è stata stabilita all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo nella riunione di ieri, 23 novembre 2016, e che le relative determinazioni sono vincolanti per la Commissione, rammentando altresì che in tal sede il Governo ha preannunciato la volontà di porre sul provvedimento la questione di fiducia. A tale riguardo propone, conformemente a taluni precedenti (da ultimo quello del 26 novembre 2014 in occasione della conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di stabilità per il 2015), che il testo su cui si delibererà di dare mandato al relatore sia composto, per la parte attinente al contenuto della prima sezione della legge di bilancio, di un solo articolo.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prima di mettere ai voti la proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, ringrazia il personale della Camera per l'impegno profuso nell'assicu-

rare sostegno e assistenza nel corso dell'esame del provvedimento.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al deputato Guerra il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.55 del 24 novembre 2016.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.05 del 24 novembre 2016.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 725 del 15 novembre 2016, a pagina 43, seconda colonna, cinquantesima riga, sopprimere le parole: « Rampelli 68.24 ».

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », sostituire la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione) » con la seguente: « macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici) »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici » con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni ».

**\*3. 25.** (Nuova formulazione) Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Benamati, Becatini, Donati.

*Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », sostituire la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione) » con la seguente: « macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici) »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici » con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni ».

**\*3. 35.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 2, all'Allegato A apportare le seguenti modificazioni:

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », sostituire la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione) » con la seguente: « macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici) »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici » con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni ».

**\*3. 16.** (Nuova formulazione) Giampaolo Galli, Fregolent, Fanucci.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

(Proroga dei termine di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83).

All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) al comma 3, le parole: « e del 20 per cento per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « e del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017 ».

**3. 09.** Il Governo.

ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di ANPAL Spa.

**8. 6.** (Nuova formulazione) Dell'Aringa.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

(Pagamento cumulativo della tassa automobilistica).

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

2. I versamenti cumulativi di cui al presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

**8. 06.** (Nuova formulazione) Sandra Savino, Palese, Latronico.

## ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 1, punto 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: « La concessione » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti »;

b) *nella rubrica, dopo le parole:* alle radioaudizioni, *aggiungere le seguenti:* nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 1.520.000;

2018: – 1.520.000;

2019: – 1.520.000.

**9. 82.** Il Governo.

## ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di ri-

schio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per il 2017.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

*alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2017: – 1.000.000.

**11. 23.** *(Nuova formulazione)* Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Cappozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Arlotti, Zaccagnini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Ripristino agevolazione territori montani).*

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole:* 300 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 296,9 milioni.

**11. 011.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

## ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

« ART. 12-bis.

*(Società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro." ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 299,5 milioni di euro annui.*

**12. 03.** *(Nuova formulazione)* Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile).*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

« ART. 111-bis. – *(Finanza etica e sostenibile).* – 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo *standard* di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via *web*, dei finanzia-

menti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della *privacy*;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni *non profit* o imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di *governance* e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5 ».

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* ».

*Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.*

**12. 09.** *(Nuova formulazione)* Marcon.

## ART. 13.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**13. 46.** *(Nuova formulazione)* Di Gioia, Mongiello.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

## ART. 13-bis.

*(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di

cui al comma 5 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del fondo di cui al comma 5.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per*



il 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

**\*13. 047.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Fanucci, Fiorio, Fregolent, Moretto, Vazio, Morani, Coppola, Marco Di Maio, Donati, Dallai, Parrini, Ermini, Cenni.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la

fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del fondo di cui al comma 5.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

**\*13. 046.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Binetti, Alli, Vignali.

ART. 14.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese).*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*novies* dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 5-*novies*. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma *online* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI »;

b) all'articolo 50-*quinquies*, le parole: « per le *start-up* innovative, per le PMI innovative », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI », le parole: « in *start-up* innovative e in PMI innovative » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « in PMI » e, alla rubrica, le parole: « per *start-up* innovative e PMI innovative » sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI »;

c) alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II, le parole: « per le *start-up* innovative e le PMI innovative » sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI ».

**\*\*14. 01.** Galgano, Menorello, Mucci, Matteo Bragantini, Prativiera, Librandi.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-*bis*.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese).*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*novies* dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 5-*novies*. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una

piattaforma *online* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI »;

b) all'articolo 50-*quinquies*, le parole: « per le *start-up* innovative, per le PMI innovative », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI », le parole: « in *start-up* innovative e in PMI innovative » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « in PMI » e, alla rubrica, le parole: « per *start-up* innovative e PMI innovative » sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI »;

c) alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II, le parole: « per le *start-up* innovative e le PMI innovative » sono sostituite dalle seguenti: « per le PMI ».

**\*\*14. 08.** Giulietti.

ART. 15.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60 milioni di euro per l'anno 2018 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0).*

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di

centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al piano nazionale Industria 4.0.

#### 15. 18. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

##### ART. 15-bis.

*(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono

assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci. ».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;

b) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.

**\*15. 03.** (Nuova formulazione) Abrignani, Galati, Sottanelli.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

##### ART. 15-bis.

*(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di

nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto Dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie

possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci. ».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;*

b) *all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.*

**\*15. 013.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Benamati, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Misiani, Fabbri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di la-

voratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto Dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci. ».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;*

b) *all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.*

**\*15. 05.** (Nuova formulazione) Vignali.

ART. 16.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).*

1. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 182-ter. – (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). – 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il

pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione

regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-*bis*, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze pre-

viste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ».

**16. 01.** (Nuova formulazione) Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti, Latronico, Laffranco, Rizzetto, Guidesi, Saltamartini.

ART. 17.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.

**17. 9.** Latronico, Palese.

ART. 17.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di

rivalificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Recepite le dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.

**17. 10.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova).*

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « legge 26 luglio 1975, n. 354, » sono inserite le seguenti: « dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale, ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare la seguente variazione:*

2017: – 3.000.000.

**17. 05.** (Nuova formulazione) Misiani, Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Giulietti, Marchi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

**18. 29.** Di Gioia, Mongiello, Galati.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: « per ogni frazione inferiore a mille » sono aggiunte le seguenti: « e nel massimo di cinquanta unità ».

**18. 31.** Di Gioia, Mongiello, Galati.

#### ART. 19.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alla salute, aggiungere le seguenti: coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).*

**19. 4.** Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Inca, Brugnerotto, Palese.

*Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute;*

b) *al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.*

**\*19. 1.** La XII Commissione.

*Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute;*

b) *al comma 8, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministero della salute.*

**\*19. 5.** Lenzi, Miotto, Carnevali, Capone, Piazzoni, Paola Bragantini, Mariano, Grassi, Paola Boldrini, Argentin, Fabbri, Silvia Giordano, Lorefice, Colonese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Guidesi, Saltamartini.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### ART. 19-bis.

*(Misure per l'attuazione del progetto dell'Area Expo 2015).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.



2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.

4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.

6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015

S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.

8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. La società AREXPO S.p.A. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società *in house* a questi ultimi.

12. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono soppressi i seguenti periodi:

- a) al comma 49 l'ultimo periodo;
- b) al comma 49-bis il quinto periodo;
- c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

13. È abrogato il comma 775 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A. per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.

**19. 01.** *(Nuova riformulazione)* Guidesi.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Misure per l'attuazione del progetto dell'Area Expo 2015).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.

2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.

4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.

6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015

S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.

8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. La società AREXPO S.p.A. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società *in house* a questi ultimi.

12. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono soppressi i seguenti periodi:

a) al comma 49 l'ultimo periodo;

b) al comma 49-bis il quinto periodo;

c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

13. È abrogato il comma 775 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A. per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.

**\*19. 02.** (Nuova formulazione) Laforgia, Casati, Cimbro, Cova, Fiano, Gasparini, Malpezzi, Mauri, Monaco, Peluffo, Polastrini, Prina, Quartapelle Procopio, Misiani.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Efficientamento dei centri di ricerca).*

1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commer-

ciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.

2. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**19. 05.** Blažina.

#### ART. 21.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è

disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

*1-bis.* Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziato sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

**\*21. 22.** *(Nuova formulazione)* Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa,

Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Baradello, Busto, Daga, De Rosa, Manino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Lavagno, Arlotti, Fanucci.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i de-

creti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

*1-bis.* Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

**\*21. 15.** *(Nuova formulazione)* Busin, Grimaldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche rela-

tive alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

1-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

**\*21. 78.** (Nuova formulazione) Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

*Conseguente alla Tabella B voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 3.000.000;  
2018: – 3.000.000;  
2019: – 3.000.000.

**21. 61.** (Nuova formulazione) Terzoni, Mannino, Benedetti, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).*

1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 13.000.000;  
2018: – 30.000.000;  
2019: – 40.000.000.

**\*21. 026.** *(Nuova formulazione)* Simone Valente, De Lorenzis, Busto, Battelli, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).*

1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 13.000.000;  
2018: – 30.000.000;  
2019: – 40.000.000.

**\*21. 018.** *(Nuova formulazione)* Gandolfi, Mognato, Carloni, Mura, Pagani, Giuseppe Guerini, Tullo, Crivellari, Brandolin, Paola Bragantini, Bonomo, Carra.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).*

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai figli della vittima ».

**21. 020.** *(Nuova formulazione)* Pes, Gribaudo, Agostini, Albanella, Blažina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbri, Ciprini, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Giuliani, Gneccchi, Iacono, Incerti, Iori, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco

Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Mura, Fabbri, Garavini, Locatelli, Nicchi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

All'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso è già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziato dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del Piano, le risorse equivalenti vengano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti richiesti. ».

**21. 072.** Parrini, Fanucci.

**ART. 22.**

*Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**\*22. 5.** La X Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**\*22. 11.** Basso, Montroni, Vico, Scuvera, Becattini, Donati.

*Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di una preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2 e ritenuta utile ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

**22. 40.** Bindi.

*Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

**\*22. 1.** La I Commissione.



Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

**\*22. 45.** Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al precedente comma 2, lettera c), resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1902, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

**22. 39.** Bindi.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità).

1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori

oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

**23. 07.** (Nuova formulazione) Oliverio, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Covello, Magorno, Stumpo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esonero dal contributo per il licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.

**\*23. 023.** (Nuova formulazione) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Esonero dal contributo per il licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle

seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.*

**\*23. 013.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Esonero dal contributo per il licenziamento).*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.*

**\*23. 020.** (Nuova formulazione) Dell'Aringa.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Esonero dal contributo per il licenziamento).*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.*

**\*23. 022.** (Nuova formulazione) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Esonero dal contributo per il licenziamento).*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262,2 milioni.*

**\*35. 043.** (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri.

ART. 25.

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui al presente articolo è di 14 giorni.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: , se di importo non superiore a 75.000 euro;*

*sostituire il comma 7 con il seguente:*  
7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese

di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori;

*al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole:* nel limite di 8.000 euro annui *con le seguenti:* dipendente o parasubordinato entro gli 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo entro i 4.800 euro annui.

**25. 57.** *(Nuova formulazione)* Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

#### ART. 29.

*All'emendamento 29.1 della XI Commissione sostituire la parte consequenziale con la seguente:*

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 294 milioni di euro nel 2017, 288 milioni di euro nel 2018, 282 milioni di euro nel 2019, 276 milioni di euro nel 2020, 268 milioni di euro nel 2021, 259 milioni di euro nel 2022, 250 milioni di euro nel 2023, 238 milioni di euro nel 2024, 225 milioni di euro nel 2025 e 211 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

**0. 29. 1. 1.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* primo periodo, *aggiungere le seguenti:* dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, » sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, *con le seguenti:* 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**29. 1.** La XI Commissione.

#### ART. 31.

*Al comma 3, dopo le parole:* sono apportate *inserire le seguenti:* , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *e aggiungere, in fine, le parole:* nonché ai fini di introdurre eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i relativi contenuti informativi ai fini della certificazione del beneficio medesimo come stabilito ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

**31. 2.** *(Nuova formulazione)* Rostellato, Venittelli, Iacono, Ribauda, Crivellari.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: « In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema con-

tributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299,4 milioni di euro.*

**31. 5.** Gribaudo, Patrizia Maestri, Incerti, Paris, Rotta, Albanella, Miccoli, Cenni.

#### ART. 32.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292,2 milioni.*

**32. 1.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Rabino, D'Agostino, Vezzali.

#### ART. 33.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 8.000 soggetti con le seguenti: 11.000 soggetti e le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014;*

*sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e

nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.;

*dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 a 7 si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per

l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.

**33. 30.** *(Nuova formulazione)* Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnechi.

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome).*

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Rimangono fermi per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per

l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

4. A quota parte degli oneri di cui al comma 3 si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 281,7 milioni di

euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

**33. 021.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:*

**ART. 33-bis.**

*(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).*

1. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizierà a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma precedente e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

4. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: *a)* quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; *b)* quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

6. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 5 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.

**33. 022.** Il Relatore.

#### ART. 35.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### ART. 35-bis.

*(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).*

1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla

tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,6 milioni.*

**35. 023.** *(Nuova formulazione)* Gribaudo, Roberta Agostini, Albanella, Blažina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbri, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnechi, Giuliani, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Manzi, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quarta-pelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

*Dopo l'articolo 35, inserire seguente:*

#### ART. 35-bis.

*(Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center).*

1. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

« ART. 24-bis. 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da *call center* indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve dare comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato na-

zionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di *call center*;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. Gli operatori economici che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, devono dare comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati. La omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, qualunque tipologia di beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per detta tipologia di attività, non può essere erogato ad operatori economici che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, delocalizzano le attività di *call center* in Paesi che non siano membri dell'Unione europea.

5. Quando un soggetto effettua una chiamata deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese che non sia membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o dell'unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.

6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center*.

7. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5 e 6 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.



8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera l), e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.

9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di *call center* è tenuto a comunicare, nel termine di 10 giorni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, la localizzazione del *call center* destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.

10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi ad operatori di *call center* l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali devono, nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge, iscriversi presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi. Tale obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei sog-

getti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro. ».

**35. 050.** (Nuova formulazione) Miccoli, Albanella, Damiano, Giacobbe, Gnecchi.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).*

1. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni dato-

riali e sindacali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al Fondo da parte dei soggetti di cui al comma 3 e presenta una relazione alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 ottobre 2017 sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano al FOSPE gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:*

2017: – 1.000.000

**35. 032.** (Nuova formulazione) Rostellato, Venittelli.

*Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

(Reversibilità).

1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbliga-

toria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 263,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**\*35. 035.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:*

ART. 35-bis.

(Reversibilità).

1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 263,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**\*25. 013.** (Nuova formulazione) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavora-

tori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

**\*35. 07.** *(Nuova formulazione)* Blažina, Boccuzzi, Giacobbe, Albanella, Brandolin, Tullo.

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima af-

fetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

**\*24. 01.** *(Nuova formulazione) D'Alessandro.*

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a

favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni*

di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**\*25. 117.** *(Nuova formulazione)* Duranti.

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

ART. 35-bis.

*(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo del presente comma, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi del presente comma, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo del presente comma il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in

ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie modalità di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 280 milioni di euro per l'anno 2017 e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

**\*33. 07.** (Nuova formulazione) Piras.

*Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:*

Art. 35-bis.

1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,

n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

**35. 060.** Il Governo.

ART. 38.

*Al comma 3, dopo le parole: la « Fondazione articolo 34 » aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;*

*al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, aggiungere le seguenti: o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;*

*al comma 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;*

*al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo, da accertarsi entro il 15 settembre con decreto del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la*

concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**38. 5.** (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

#### ART. 41.

*Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3:*

1) *dopo le parole:* i ricercatori *aggiungere le seguenti:* e i professori di seconda fascia;

2) *sostituire le parole:* comma 207 *con le seguenti:* commi da 207 a 212;

3) *sopprimere le parole:* dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB);

*al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;

*al comma 6, lettera a), sostituire le parole:* di cui ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* di cui al comma 3;

*al comma 6, lettera b), sopprimere le parole:* una quota, compatibilmente con le

risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da;

*al comma 6, lettera c), sopprimere le parole:* una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

**\*41. 1.** La VII Commissione.

*Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3:*

1) *dopo le parole:* i ricercatori *aggiungere le seguenti:* e i professori di seconda fascia;

2) *sostituire le parole:* comma 207 *con le seguenti:* commi da 207 a 212;

3) *sopprimere le parole:* dal Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB);

*al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati;

*al comma 6, lettera a), sostituire le parole:* di cui ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* di cui al comma 3;

*al comma 6, lettera b), sopprimere le parole:* una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da;

*al comma 6, lettera c), sopprimere le parole:* una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei

professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

**\*41. 11.** Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.*

**41. 26.** Mottola, Galati, Sottanelli.

#### ART.42.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Nel programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

**\*42. 27.** Rubinato, Gigli, Rotta, Sanga, Malpezzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Nel programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

**\*42. 46.** Gigli, Rubinato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Nel programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

**\*42. 6.** Binetti, Tancredi, Vignali.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Nel programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », del periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

**\*42. 38.** Latronico.



## ART. 45.

*Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:*

## ART. 45-bis.

*(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).*

1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2015, n. 257. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

2. La domanda, di cui al comma 1, è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 114 dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

**45. 02.** Verini, Vazio, Rostan, Rosso-mando, Leva, Iori, Giuditta Pini, Giuliani, Greco.

## ART. 47.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

*Conseguentemente*, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 299,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

**47. 9.** *(Nuova formulazione)* Locatelli, Agostini, Albanella, Blažina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di

Salvo, Duranti, Fregolent, Galgano, Giacobbe, Gnacchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Andrea Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quarta-pelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

#### ART. 48.

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: anche per l'anno 2017 con le seguenti: anche per gli anni 2017 e 2018;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: è aumentata a due giorni inserire le seguenti: per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018;*

*c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.*

*Conseguentemente:*

*l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del*

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

*all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, 290 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

**\*48. 14. (Nuova formulazione)** Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Gnacchi, Antezza, Vico.

#### ART. 50.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**\*50. 12. (Nuova formulazione)** Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella,

Blažina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Moretto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quarta-pelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri, Garavini, Nicchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**\*50. 18.** (Nuova formulazione) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico).*

1. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel fondo medesimo.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

**50. 09.** (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Colonese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Inca, Caso, Brugnerotto.

ART. 52.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000.

**52. 147.** Il Relatore.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 ». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma

9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**52. 148.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In tale contesto, per le finalità del riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubbliche rese anche in contesti emergenziali, sono destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione tale alimentazione è assicurata in misura non inferiore ai 10 milioni di euro.

**52. 022.** *(Nuova formulazione)* Fiano, Piccione.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è

pari al 16 per cento ed è soddisfatorio degli obblighi di cui al predetto articolo 9.

**52. 103.** Manfredi.

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

ART. 52-bis.

1. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

**52. 025.** *(Nuova formulazione)* Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Fabbri, Marchi, Marcon, Artini, Pastorino, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti.

ART. 53.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tener conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015,

n. 107, è rifinanziato con l'importo di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**53. 39.** Il Relatore.

ART. 58.

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

*12-ter.* Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

**58. 13.** *(Nuova formulazione)* Tartaglione, Capozzolo, Carloni, Cuomo, Tino Iannuzzi, Impegno, Salvatore Piccolo, Rago, Rostan, Sgambato, Valiante.

ART. 59.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* In sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale di riparto del Fondo 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

**59. 78.** *(Nuova formulazione)* Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.

*All'emendamento 59.167 del relatore, capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*0. 59. 167. 6.** Nicchi, Marcon, Melilla, Farina.

*All'emendamento 59.167 del relatore, capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*0. 59. 167. 7.** Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*All'articolo 59, comma 11, il capoverso 11-quater è sostituito dal seguente:*

*11-quater.* L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dall'European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al

fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali di acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento;

b) al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto a erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice degli appalti;

e) eventuali oneri economici aggiunti vi, derivanti dal mancato rispetto delle

disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

**59. 167.** Il Relatore.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10.

**59. 165.** Il Governo.

ART. 60.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:* e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

**60. 12.** (Nuova formulazione) Gutgeld, Marchi.

ART. 63.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: « 714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data

della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorpendo la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE ».

1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. A decor-

rere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE 1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di pubblica illuminazione;

5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche; ».

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato. ».

**\*63. 5.** (Nuova formulazione) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti, Villarosa, Palese.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: « 714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti

allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE ».

*1-ter.* Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE *1-quater.* All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento



delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di pubblica illuminazione;

5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche; ».

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni do-

vranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato. ».

**\*65. 048.** (Nuova formulazione) Marchetti, Giulietti.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: « 714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti allo gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7 /UE ».

1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei ereditari gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedenti presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE 1-*quater*. All'articolo 243-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di pubblica illuminazione;

5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.

*c)* entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macro aggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie o Fondazioni lirico sinfoniche; ».

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato. ».

**\*65. 040.** (Nuova formulazione) Gelmini.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

4-*ter*. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

*4-quater.* All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « negli anni 2016 e 2016 » sono sostituite: « negli anni 2015, 2016 e 2017 ».

**63. 19.** *(Nuova formulazione)* Fragomeli.

#### ART. 64.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, capoverso 380-novies, dopo le parole: 380-octies inserire le seguenti:* , ad eccezione del contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché del contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione, di cui al comma 380-ter;

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, » sono inserite le seguenti: « elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, ».

**64. 3.** *(Nuova formulazione)* Fanucci, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Melech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* I consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**64. 18.** Piazzoni, Capone, Mariano, Grassi, Pillozzi.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

**64. 6.** De Girolamo.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

**64. 198.** Michele Bordo, Vico, Mongiello.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### ART. 64-bis.

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

**\*64. 158.** *(Nuova formulazione)* Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

ART. 64-bis.

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordina-

ria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

**\*64. 214.** *(Nuova formulazione)* Catania, Galgano, Quintarelli, Molea, Menorello, Monchiero, Librandi, Bombassei.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

ART. 64-bis.

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e

della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

**\*64. 030.** (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Pastorelli, Giovanna Sanna, Realacci, Baradello.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dal 2018, nell'ipotesi in cui la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla frazione di spesa loro riferibile. A tal fine, la Regione acquisisce dai comuni capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, di determinazione del fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della Regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata e restano

confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».

**64. 25.** (Nuova formulazione) Marchi, Fabbri.

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

ART. 64-bis.

1. In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro nell'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro nell'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 8.520.000;

2018: – 2.800.000.

**64. 011.** (Nuova formulazione) Palese.

ART. 65.

*All'articolo 65 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 33 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) al comma 34 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

c) al comma 37 sopprimere le parole: e provincia autonoma;

d) dopo il comma 39, inserire i seguenti:

39-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre

2012, n. 243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.

**39-ter.** Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto o decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.

**39-quater.** Le disposizioni recate dai commi **39-bis** e **39-ter** sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

**39-quinquies.** Alla compensazione degli effetti finanziari in termini fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma **39-ter**, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2013, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

**65. 151.** Il Governo.

*Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio, del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.

**65. 8.** *(Nuova formulazione)* Marchi, Bocadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti, Palese.

ART. 66.

*Al comma 16, sostituire le parole: le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime regioni con le seguenti: , nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate.*

**66. 12.** Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.

## ART. 67.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-bis.* Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 6 è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

*7-ter.* Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 6, a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

*7-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

**67. 8.** Boccadutri, Coppola, Losacco, Cenni.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto

diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito *web* attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

*7-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

**67. 25.** *(Nuova formulazione)* Rampi, Manzi, Fiorio, Dallai.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-bis.* All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito

tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

**67. 4.** Pisano, Caso, Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

#### ART. 74.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a. non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 150.000;  
2018: – 150.000;  
2019: – 150.000.

**74. 347.** Losacco, Boccadutri, Melilli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo

1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 294.850.000 euro per l'anno 2017 e di 299.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.850.000;  
2018: – 9.850.000;  
2019: – 14.850.000.

**74. 153.** (Nuova formulazione) Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni



di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.000.000;  
2018: – 4.000.000;  
2019: – 4.000.000.

**74. 138.** *(Nuova formulazione)* Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**74. 29.** *(Nuova formulazione)* Quartapelle Procopio e altri.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo

contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0;  
2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000.

**\*74. 37.** *(Nuova formulazione)* Antezza, Covello, Vico.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dell'economia e delle finanze  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dello sviluppo economico  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0;  
2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000.

**\*74. 360.** *(Nuova formulazione)* Folino, Franco Bordo, Placido, Marcon, Melilla, Airaudò, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Panarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dell'economia e delle finanze  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dello sviluppo economico  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0;  
2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000.

**\*74. 116.** *(Nuova formulazione)* Antezza, Covello, Vico.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dell'economia e delle finanze  
*apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0;  
2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000.

**\*74. 481.** *(Nuova formulazione)* Latro-nico.

*Dopo il comma 10 aggiungere il se-guente:*

10-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:*  
Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti variazioni:*

2017: 0;  
2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000.

**\*74. 115.** *(Nuova formulazione)* Antezza, Covello, Vico.

*Dopo il comma 36, aggiungere il se-guente:*

36-bis. Le somme di cui sia eventual-mente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Mi-nistro dell'economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**74. 483.** Il Governo.

*Dopo il comma 36, aggiungere il se-guente:*

36-bis. Ai fini dell'attuazione della Di-rettiva 2016/681/UE del parlamento euro-peo e del consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informa-

tica necessaria, e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, missione « Ordine e sicurezza pubblica », programma « Pianificazione e coordinamento forze di polizia ».

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 4.500.000.

*alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.500.000;

2018: – 16.000.000.

**74. 484.** Il Governo.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

*36-bis.* All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « maggiorato di uno spread pari al 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ».

*36-ter.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, decimo periodo, dopo le parole: « alla realizzazione del piano

delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, » sono inserite le seguenti: « previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. ».

**74. 485.** Il Governo.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

*36-bis.* L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

ART. 2195.

*(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).*

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali, le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e successive modificazioni, si autorizza la spesa di 1.000.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

*Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.*

**74. 400.** *(Nuova Formulazione)* Villecco Calipari, De Maria, Gribaudo, Moscatt, Paola Boldrini, Stumpo, Iacono.

*Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

*36-bis.* Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei

confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000.

**\*74. 240.** (Nuova Formulazione) Laffranco.

*Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

36-bis. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 36-bis, si provvede per l'importo risultante da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Ammini-

stratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000.

**\*74.168.** (Nuova Formulazione) Pillozzi, Lenzi, Piazzoni, Kronbichler, Carella, Kronbichler, Boccadutri.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

36-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

*Conseguentemente:*

*alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 7.000.000.

**74. 410.** Paola Bragantini.

*Dopo il comma 36 inserire il seguente:*

36-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli

da corrisponderci al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro delle Unione europea con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità di erogazione della presente agevolazione.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 298 milioni di euro per l'anno 2017, 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**74. 393.** (Nuova formulazione) Sberna, Gigli.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

*36-bis.* Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, di euro 7.746.253 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di euro 300.000.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 299,7 milioni di euro.*

**74. 113.** (Nuova Formulazione) Miotto.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero è autorizzata per l'anno 2017 la spesa per i seguenti interventi: *a)* 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; *b)* 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione fi-

nanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con le seguenti: 298,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.*

**74. 136.** (Nuova formulazione) La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

*Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:*

*36-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziali nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

*36-ter.* Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**74. 489.** Il Relatore.

*Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:*

*36-bis.* Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio

2021 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 20.000.000;  
2018: – 20.000.000;  
2019: – 20.000.000.

**74. 490.** Il Relatore.

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Per il triennio 2017-2019, è assegnato al CONI un contributo annuo di 1 milione di euro, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo sport della pallacanestro.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

**74. 491.** Il Relatore.

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

*36-bis.* I finanziamenti di cui al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera CIPE attuativa n. 34 del 1° agosto 2014, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

**74. 492.** Il Relatore.

*Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:*

*36-bis.* Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017 – 15.000.000;  
2018 – 20.000.000;  
2019 – 15.000.000.

**74. 493.** Il Relatore.

ART. 77.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* a sostenere il riposizionamento competitivo *con le seguenti:* ad aumentare la competitività.

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* ultimo periodo.

**77. 57.** Bombassei, Menorello, Monchiero, Molea, Galgano, Librandi.

## ART. 78.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, *con le seguenti:* 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 a decorrere dall'anno 2019.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* 25 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro;

*all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole:* di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di euro 299.952.000 per l'anno 2019, di 298 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**78. 23.** (Nuova formulazione) Rubinato.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

**78. 2.** La VII Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono aggiunti seguenti: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili, in tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, prov-

vedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

**78. 22.** Rubinato, Gigli, Rotta, Ginato, Malpezzi, Sanga.

## ART. 79.

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

## ART. 79-bis.

*(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).*

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia



e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia. »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili. »;

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. ».

**79. 09.** Il Governo.

#### ART. 81.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 300 milioni di euro *con le seguenti:* di 298,3 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla Tabella 7, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 1.700.000;

CS: + 1.700.000;

2018:

CP: + 1.700.000;

CS: + 1.700.000;

2019:

CP: + 1.700.000;

CS: + 1.700.000.

**81. 4.** Calabrò, Vignali, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Scuvera.

#### ART. 82.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati *con le seguenti:* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

**\*82. 1.** La VII Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati *con le seguenti:* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

**\*82. 7.** Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Restano fermi i relativi

criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

**82. 8.** Giacobbe, Carocci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

*Conseguentemente:*

alla rubrica, dopo le parole: « per i diciottenni » aggiungere le seguenti: « e dei bonus strumenti musicali »;

all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti:

« 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ».

**82. 4.** (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi, Cinzia Maria Fontana, Tino Iannuzzi.

*All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:*

ART. 82-bis.

*(Fondo nazionale per la rievocazione storica).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione annuale di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso sarà consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi Albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**82. 02.** (Nuova formulazione) Rampelli.

ART. 83.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 249, della legge n. 147 del 2013, dopo la parola:

« 2016 », aggiungere le seguenti: « nonché fino al limite di 40 milioni di euro per il 2017, ».

**83. 3.** *(Nuova formulazione)* Quartapelle Procopio.

ART. 85.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;  
2018: – 4.300.000;  
2019: – 4.500.000.

**\*85. 01.** *(Nuova formulazione)* Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Romanini, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Prativiera, Galgano, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciuoli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui al-

l'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;  
2018: – 4.300.000;  
2019: – 4.500.000.

**\* 85. 1.** *(Nuova formulazione)* Gribaudo.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;  
2018: – 4.300.000;  
2019: – 4.500.000.

**\*85. 02.** *(Nuova formulazione)* Gianluca Pini, Marco Di Maio, Pizzolante, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Romanini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Prativiera, Matteo Bragantini, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Manciuoli, Russo, Baldelli, Mucci, Arlotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;

2018: – 4.300.000;

2019: – 4.500.000.

**\*11. 020.** *(Nuova formulazione)* Zanin, Sani, Romanini, Prina, Paolo Rossi, Cova, Misiani, Tancredi, Ginato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;

2018: – 4.300.000;

2019: – 4.500.000.

**\*46. 054.** *(Nuova formulazione)* Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

*(Riduzione dell'accisa sulla birra).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideeterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.800.000;

2018: – 4.300.000;

2019: – 4.500.000.

**\*46. 022.** *(Nuova formulazione)* Sani, Dallai, Pagani, Taricco, Mongiello.

ART. 87.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**87. 02.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

TAB. A.

*All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

*Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (1.2) Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**Tab. A. 5.** (Nuova formulazione) Sammarco e altri.

*All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,2 milioni di euro per l'anno 2017, 299,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 800.000;  
CS: + 800.000.

2018:

CP: + 300.000;  
CS: + 300.000.

2019:

CP: + 300.000;  
CS: + 300.000.

**Tab. A. 8.** (Nuova formulazione) Porta e altri.

*All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

*Conseguentemente:*

*allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: - 70.000.000;  
CS: - 70.000.000.

*allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

**Tab. A. 15.** (Nuova formulazione) Carnovali e altri.

All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 298,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

2018:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

2019:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

**Tab. A. 16.** (Nuova formulazione) Francesco Saverio Romano e altri.

All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10), missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**Tab. A. 26.** (Nuova formulazione) Oliverio.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**\*\*Tab. A. 1.** La III Commissione.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**\*\*Tab. A. 7.** Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Tacconi, Zampa, Chaouki, Censore.

Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2019:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

**Tab. A. 24.** (Nuova formulazione). Mongiello, Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Michele Bordo, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone, Zaccagnini.

All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 299,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione 23 – (missione istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

**Tab. A. 14.** (Nuova formulazione). Vezali, Sottanelli, D'Agostino, Rabino.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 8.520.000;

2018: + 2.800.000;

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 45.300.000;

2018: + 50.300.000;

2019: + 45.300.000.

**Tab. A. 27.** Il Governo.

## TAB. B.

*Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 0;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2017:  
CP: 0;  
CS: 0.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità apportare le seguenti variazioni:*

2017:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.  
2018:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.  
2019:  
CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. B. 7** Il Relatore.

## TAB. 2.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie: apportare le seguenti variazioni:*

2017:  
CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

2018:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

2019:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: – 1.500.000;  
CS: – 1.500.000.

2018:

CP: – 1.500.000;  
CS: – 1.500.000.

2019:

CP: – 1.500.000;  
CS: – 1.500.000.

**Tab. 2. 2.** Blažina, Malisani, Pes, Alfreider, Gebhard.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 200.423.143;  
CS: + 200.423.143.

2018:

CP: + 196.473.719;  
CS: + 196.437.719.

2019:

CP: + 197.937.171;  
CS: + 197.937.171.



*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: - 132.552.126;  
CS: + 132.552.126.

2018:

CP: + 130.090.509;  
CS: + 130.090.509.

2019:

CP: - 131.624.993;  
CS: + 131.624.193.

*allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione 5 Comunicazioni, programma 5.2 Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: - 67.87.017;  
CS: - 67.871.017.

2018:

CP: - 66.347.210;  
CS: - 66.347.210.

2019:

CP: - 66.312.178;  
CS: - 66.312.178.

**Tab. 2. 7.** Il Governo.

TAB. 3.

*Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 500.000;  
CS: + 500.000.

2018:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

2019:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: - 500.000;  
CS: - 500.000.

2018:

CP: - 1.500.000;  
CS: - 1.500.000.

2019:

CP: - 1.500.000;  
CS: - 1.500.000.

**Tab. 3. 1.** Garavini, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Tacconi, Mongiello.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE  
E DEL GOVERNO**

## ART. 9.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
9.82 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 9. 82, lettera a), sostituire le parole:* il seguente con le seguenti: i seguenti;

*Conseguentemente:*

*alla medesima lettera, aggiungere, infine, il seguente capoverso:*

1-ter. All'Allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, sono aggiunte le parole: « Cloruro di sodio »;

*alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole:* e modifiche alla tassa erariale d'imbarco e sbarco del cloruro di sodio;

*alla parte consequenziale relativa alla tabella A, sostituire le parole:*

2017: – 1.520.000;  
2018: – 1.520.000;  
2019: – 1.520.000.

*con le seguenti:*

2017: – 1.845.000;  
2018: – 1.845.000;

2019: – 1.845.000.

**0. 9. 82. 1.** Tancredi, Piccone.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: « La concessione » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, »;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 1.520.000;  
2018: – 1.520.000;  
2019: – 1.520.000.

**9. 82.** Il Governo.

## ART. 17.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
17.10 DEL GOVERNO.

*Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni con le seguenti: fino a 200 milioni.

**0. 17. 10. 2.** Alberto Giorgetti.

*All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole:* 100 milioni aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni per interventi nei comuni situati nel cratere dei sismi verificatisi nel 2016 nell'Italia centrale.

**0. 17. 10. 7.** Melilli, Boccadutri.

*All'emendamento 17. 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole:* per la realizzazione di nuove strutture scolastiche *con le seguenti:* per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2016, n. 107.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione *con le seguenti:* Quota parte delle risorse è inoltre destinata alla realizzazione di nuove strutture scolastiche per le quali le regioni si fanno carico del canone di locazione.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole innovative è utilizzata quota parte delle risorse di cui al comma 1, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**0. 17. 10. 8.** Ghizzoni.

*All'emendamento 17. 10, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole:* per la realizzazione di nuove strutture scolasti-

che aggiungere le seguenti: di cui una quota pari al 10 per cento è riservata ai Comuni delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016.

**0. 17. 10. 1.** Melilli.

*All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo alle zone colpite da eventi sismici.

**0. 17. 10. 3.** Alberto Giorgetti.

*All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché fino a 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.

**0. 17. 10. 5.** Alberto Giorgetti.

*All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché fino a 500 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico.

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.

**0. 17. 10. 6.** Alberto Giorgetti.

*All'emendamento 17.10, al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* dando priorità alle zone colpite da eventi sismici.

**0. 17. 10. 4.** Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla rice-

zione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

**17. 10.** Il Governo.

ART. 33.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
33.021 DEL RELATORE

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Opzione Donna).*

1 All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale è possibile perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

1) *alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 76.000.000;  
2018: – 76.000.000;  
2019: – 76.000.000.

*alla voce* Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.000.000;

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000.

*alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

*alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000.

*alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

*alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

*alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

*alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

2) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati

provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

**0. 33. 021. 8.** Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sostituire le parole:* Al fine di portare a conclusione la *con le seguenti:* Per la corretta applicazione della.

**0. 33. 021. 4.** Simonetti.

*Sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:*

ART. 67-bis.

*(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a), i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della pre-

detta imposta nei limiti dell'80 per cento del loro ammontare ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'80 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**0. 33. 021. 2.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2016 e dopo le parole: , e successive modificazioni. aggiungere le seguenti: L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei*

dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.

**0. 33. 021. 9.** Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sperimentazione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 è prorogata fino al 31 dicembre 2018, con gli stessi requisiti già previsti dalla medesima norma e tenuto conto dell'esito del monitoraggio annuale delle risorse disponibili.

**\*0. 33. 021. 1.** Rizzetto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sperimentazione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 è prorogata fino al 31 dicembre 2018, con gli stessi requisiti già previsti dalla medesima norma e tenuto conto dell'esito del monitoraggio annuale delle risorse disponibili.

**\*0. 33. 021. 10.** Andrea Maestri, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 33. 021. 5.** Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a)* sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite

dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale è possibile perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. »

b) al comma 3, sostituire le parole: « 18,3 milioni » con: « 2.127,3 », le parole: « 47,2 » con: « 2.156,2 », le parole: « 87,5 » con: « 2.196,5 », le parole: « 68,6 » con: « 2.177,6 », le parole: « 34,10 » con: « 2.143,10 » e le parole: « 1,7 » con le seguenti: « 2.110,7 »;

c) al comma 4, dopo la lettera c) inseguire la seguente: « d) quanto a 2.000 milioni di euro il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. »;

d) dopo « conseguentemente », aggiungere le seguenti parole: « alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*alla voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 76.000.000;  
2018: – 76.000.000;  
2019: – 76.000.000.

*alla voce* Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 4.000.000;  
2018: – 4.000.000;  
2019: – 4.000.000.

*alla voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 10.000.000;  
2018: – 10.000.000;  
2019: – 10.000.000.

*alla voce* Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 3.000.000;  
2018: – 3.000.000;  
2019: – 3.000.000.

*alla voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*alla voce* Ministero delle politiche agricoli e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*alla voce* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: – 5.000.000;  
2018: – 5.000.000;  
2019: – 5.000.000.

*alla voce* Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;  
2017: – 1.000.000;  
2018: – 1.000.000.

**0. 33. 021. 6.** Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

**0. 33. 021. 3.** Simonetti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome).

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Rimangono fermi per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi delle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

4. A quota parte degli oneri di cui al comma 3 si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione e l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 281,7 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**33. 021.** Il Relatore.

ART. 59.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
59.165 DEL GOVERNO.

All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, dopo la parola: oneri aggiungere le seguenti: a partire dall'anno



2017 e sostituire le parole da: una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: la soppressione per la quota parte di 300 milioni, del comma 2 dell'articolo 81; per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per la quota parte di 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 59. 165. 1.** Guidesi, Rondini, Simonetti, Saltamartini.

*All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziati risorse pari a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.*

*Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

*10-ter.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 94 per cento ».

*10-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**0. 59. 165. 11.** Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Atorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma, con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziati risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.*

*Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

*10-ter.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

10-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**0. 59. 165. 10.** Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaud, Franco Bordo, Costantino, D'Atorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Pallazotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, dopo le parole:* è vincolata, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016,.

**0. 59. 165. 7.** Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole:* a tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:*

ART. 67-*bis*.

*(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**0. 59. 165. 8.** Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: che, conseguentemente, è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'88 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**0. 59. 165. 9.** Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. All'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, aggiungere, in fine, le parole: « I crediti generati una volta trascorsi ventiquattro mesi dall'inizio del commissariamento, sono comunque soggetti a certificazione ».

**0. 59. 165. 4.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. A decorrere dall'anno 2017 nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è previsto che la spesa relativa ai farmaci dispensati in modalità di distribuzione diretta e di distribuzione per conto venga inserita nel computo della spesa farmaceutica convenzionata. Non rientra in quest'ultima, la spesa sostenuta per l'onorario professionale sostenuta dalle associazioni di categoria secondo quanto disposto dalla legge n. 405/2001 che non deve costituire un aggravio per il bilancio delle regioni e delle province autonome.

*Conseguentemente, all'articolo 58, comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5, 12, 13 e 13-ter.*

**0. 59. 165. 2.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:*

13-ter. Ai fini di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796 lettera o), della legge del 27 dicembre del 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 pubblicato come supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013.

**0. 59. 165. 5.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 59.165, dopo il capoverso comma 13-bis, aggiungere il seguente:*

13-ter. Le risorse derivanti dalla applicazione dell'articolo 9-*quinquies* della legge 6 agosto 2015, n. 125 sono attribuite al trattamento accessorio della dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale per le finalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettera D del Patto della Salute 2014-2016, da raggiungere mediante la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018. Per le medesime finalità, ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 2 della legge 124 del 7 agosto 2015, le disposizioni dell'articolo 1, comma 236 della legge 208 del 28 dicembre 2015 non

si applicano alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

**0. 59. 165. 6.** Miotto.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 59.165, dopo le parole: dell'articolo 58, comma 10 aggiungere il seguente comma:*

2. All'articolo 59, dopo il comma 6 è aggiunto il comma:

6-bis. Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare.

**0. 59. 165. 3.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10.

**59. 165.** Il Governo.

ART. 59.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 59.167  
DEL GOVERNO

*Al capoverso 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sono più di tre a base del medesimo principio attivo con le seguenti: hanno sovrapposibilità terapeutica;

alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.

**0. 59. 167. 1.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*Al capoverso 11-quater, all'alinea sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*

È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.

*Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017 – 10.000.000;  
2018 – 10.000.000;  
2019 – 10.000.000.

**0. 59. 167. 2.** Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele

Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Pallazotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

*Al capoverso 11-quater, alinea, secondo periodo, dopo le parole: e un suo biosimilare né tra biosimilari aggiungere le seguenti:* Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare.

**0. 59. 167. 3.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

*Al capoverso 11-quater, all'alinea sopprimere il terzo periodo.*

**0. 59. 167. 4.** Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Marcon, Melilla.

*Al capoverso 11-quater, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari, da approvarsi in via definitiva entro il 31 gennaio 2017;

b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « di almeno il 30 per cento ».

**0. 59. 167. 5.** Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*0. 59. 167. 6.** Nicchi, Marcon, Melilla, Daniele Farina.

*Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*0. 59. 167. 7.** Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da: medio di cessione al servizio sanitario nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: minimo dei farmaci biosimilari presenti sul mercato.*

**0. 59. 167. 8.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da: di cessione al servizio sanitario nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: dei farmaci biosimilari presenti sul mercato.*

**0. 59. 167. 9.** Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*Al capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.*

**0. 59. 167. 10.** Nicchi, Fassina, Gregori, Marcon, Melilla.

*Al capoverso 11-quater, lettera b), infine aggiungere le seguenti parole: dando prio-*

*rità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.*

**0. 59. 167. 11.** Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

*All'articolo 59, comma 11, il capoverso 11-quater è sostituito dal seguente:*

*11-quater.* L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dall'*European Medicine Agency* (EMA) o dall'Agenzia Italiana del Farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

*a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali di acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento;*

*b) al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il me-*

dico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto a erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice degli appalti;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

**59. 167.** Il Relatore.

#### ART. 65.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 65.151 DEL GOVERNO

*All'emendamento 65.151, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

*6-bis.* Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 4 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6.

**0. 65. 151. 2.** Guidesi.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:*

*39-ter.1.* Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni e agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni e gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni e gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.

*39-ter.2.* Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.

*39-ter.3.* A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE

spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**0. 65. 151. 5.** Guidesi.

*(Inammissibile)*

*All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:*

39-ter.1. In applicazione ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, per gli anni dal 2017 al 2030 le regioni a statuto ordinario e i comuni possono finanziare spese di investimento nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascun anno. Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre, n. 243, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento sono realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla medesima legge.

39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono ap-

provati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.

39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**0. 65. 151. 1.** Guidesi.

*(Inammissibile)*

*All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:*

39-ter.1. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutte le regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni di euro annui per tutte le regioni a statuto ordinario per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.

39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle di-



sposizioni di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.

39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**0. 65. 151. 3.** Guidesi.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 65.151, lettera d), dopo il capoverso comma 39-ter, aggiungere i seguenti:*

39-ter.1. Al fine di favorire di investimenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti locali a cui sono assegnati, negli anni dal 2017 al 2030, spazi finanziari finalizzati agli investimenti per un importo compless-

sivo di 2.000 milioni di euro nell'anno 2017 per tutti gli enti locali e 2.000 milioni di euro annui per tutti gli enti locali per gli anni 2018-2030. Gli spazi finanziari sono assegnati fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2017 al 2030, sono ripartite le risorse di cui al periodo precedente in base al raggiungimento del saldo di cui al comma 4.

39-ter.2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 39-ter.1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2017 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2018-2030, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2030.

39-ter.3. A decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un

concorso alla finanza pubblica pari ai 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**0. 65. 151. 4.** Guidesi.

**(Inammissibile)**

*All'articolo 65 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 33, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano;*

*b) al comma 34, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;*

*c) al comma 37, alinea, sopprimere le parole: e provincia autonoma;*

*d) dopo il comma 39 inserire i seguenti:*

*39-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.*

*39-ter. Il concorso della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche*

*mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.*

*39-quater. Le disposizioni dei commi 39-bis e 39-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.*

*39-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 39-bis, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.*

**65. 151.** Il Governo.

ART. 74.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
74. 483 DEL GOVERNO.

*All'emendamento 74.483, sostituire il capoverso 36-bis con il seguente:*

*36-bis. Le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti della società del*

gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, abbiano esercitato attività di gestione amministrazione o direzione di coordinamento di tali società, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 74. 483. 1.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*All'emendamento 74.483, capoverso comma 36-bis, primo periodo, dopo la parola:* disposta aggiungere le seguenti: in via definitiva.

**0. 74. 483. 4.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*All'emendamento 74.483 capoverso comma 36-bis primo periodo, sostituire le parole:* al finanziamento degli interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del

bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.

**0. 74. 483. 5.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*All'emendamento 74.483, capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole:* degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società *con le seguenti:* nei comuni di Taranto e di Statte.

**0. 74. 483. 3.** Crippa.

*All'emendamento 74.483 capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole:* degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società *con le seguenti:* e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.

**0. 74. 483. 1.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

*All'articolo 74 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*36-bis.* Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di proce-

dimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**74. 483.** Il Governo.

#### ART. 74.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 74.485 DEL GOVERNO

*Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato allo spread non inferiore al 4,1 per cento.*

**0. 74. 485. 1.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancellieri.

*Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato di uno spread pari al 4,2 per cento.*

**0. 74. 485. 2.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancellieri.

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri aggiuntivi dei finanziamenti statali concessi ai sensi*

della presente disposizione possono essere posti a carico del Bilancio dello Stato.

**0. 74. 485. 3.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancellieri.

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prestito concesso ai sensi della presente disposizione è trasferito alla società acquirente del Gruppo Ilva secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.*

**0. 74. 485. 4.** Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Inca, Castelli, Carriello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancellieri.

*Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti commi:*

*36-bis.* All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole: « maggiorato di uno spread pari al 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento »;*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 ».*

*36-ter.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

marzo 2015, n. 20, nel decimo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: « , previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, ».

**74. 485.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
74.489 DEL RELATORE

*Al punto 1, dopo le parole:* Ministro del lavoro e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti:* previa pubblicazione di bando pubblico contenente i criteri di scelta concordati con la Conferenza delle regioni.

**0. 74. 489. 1** Miotto, Carnevali.

*Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:*

« 36-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziali nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

36-ter. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**74. 489.** Il Relatore.

ART. 79

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 79.09 DEL GOVERNO

*All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**0. 79. 09. 1.** Marcon, Melilla.

*All'emendamento 79.09, lettera a), numero 1, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**0. 79. 09. 3.** Quartapelle Procopio.

*All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**0. 79. 09. 2.** Marcon, Melilla.

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

ART. 79-bis.

*(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).*

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia

e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili »;

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti ».

**79. 09.** Il Governo.

#### TAB. A.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO TAB. A. 27 DEL GOVERNO

*All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.

**0. Tab. A. 27. 1.** Guidesi.

*All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.

**0. Tab. A. 27. 3.** Guidesi.

*All'emendamento Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.

**0. Tab. A. 27. 2.** Guidesi.

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: + 8.520.000;  
2018: + 2.800.000.

*Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: + 45.300.000;  
2018: + 50.300.000;  
2019: + 45.300.000.

**Tab. A. 27.** Il Governo.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236-2618-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 3

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 7

#### INTERROGAZIONI:

5-02456 Oliverio: Sugli atti intimidatori nei confronti del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ..... 4

*ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)* ..... 8

5-03938 Burtone: Sui furti commessi presso la scuola Randaccio di Roma ..... 5

*ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)* ..... 10

5-04529 Zampa e 5-07613 Rizzetto: Sulle iniziative per contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori non accompagnati dai centri di accoglienza e il loro sfruttamento da parte di organizzazioni criminali ..... 5

*ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)* ..... 11

5-07834 Molteni: Sulle problematiche legate all'accoglienza dei migranti richiedenti asilo a Como ..... 5

5-09719 Businarolo: Sul sistema di accoglienza dei migranti nella regione Veneto ..... 6

*ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)* ..... 14

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino, 7-01117 Fiano e 7-01133 La Russa sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.

Audizione del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Prefetto Bruno Frattasi ..... 6

Audizione di organizzazioni sindacali e di associazioni ..... 6

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (*Seguito esame e rinvio*) . 16

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 18

**SEDE LEGISLATIVA:**

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	20
--	----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	21
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
---	----

**III Affari esteri e comunitari****COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Myria Vassiliadou, Coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	27
--	----

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni informali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani di: Rappresentanti di Amnesty International; Rappresentanti dell'associazione « Un ponte per »; Rappresentanti del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali; Rappresentanti dell'associazione « Operazione Colomba »; Min. Plen. Francesca Tardioli, Direttrice centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani presso la Direzione generale Affari politici e di Sicurezza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e Min. Plen. Fabrizio Petri, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani; Prof. Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano .....	28
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione****SEDE REFERENTE:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	45
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	124
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti del Relatore e del Governo</i> ) .....	194
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
---	-----

ERRATA CORRIGE .....	123
----------------------	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29
---	----

**XII Affari sociali****COMITATO RISTRETTO:**

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano .....	30
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
---	----



**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358).	
Rappresentanti della Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) .....	31
Rappresentanti dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO) .....	31
Rappresentanti della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza (SINPIA) .	31
Rappresentanti di Cittadinanzattiva e del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici (CnAMC) .....	31
Rappresentanti della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus) e dell'Osservatorio malattie rare (OMaR) .....	31
Rappresentanti della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER), dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e del CIMO .....	31
Rappresentanti di Assobiomedica, della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), dell'Associazione farmaceutici industria (AFI) e della Società italiana ipertensione arteriosa (SIIA) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
SEDE REFERENTE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32

**XIV Politiche dell'Unione europea**

SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	35

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. S. 2595 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	39

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni della Presidente .....	42
Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Teresa Maria Principato ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	43

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	44
------------------------------------	----